



Piano Triennale per l'Informatica 2024-2026

del Comune di Monteroni di Lecce

in riferimento al
Piano Triennale per l'Informatica
nella Pubblica Amministrazione
edizione 2024-2026





ENTE	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE (LE)
Ufficio	Ufficio Transizione Digitale
Nome del Documento	Piano Triennale per l'informatica 2024-2026 del Comune di Monteroni di Lecce in riferimento al Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione edizione 2024-2026
Redatto	Ing. Michele Pendinelli
Approvato	RTD - Dott.ssa Donatella Polignone
Deliberato	D.G.C. – n. del



Acronimi, abbreviazioni e definizioni

Acronimo	Significato/Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
ANNCSU	Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
ANPR	Anagrafe Nazionale Popolazione Residente
API	Application Programming Interface
CAD	Codice dell'amministrazione digitale
CED	Centri Elaborazione Dati
CELVA	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta
CERT	Computer Emergency Response Team
CKAN	Comprehensive Knowledge Archive Network
CNS	Carta Nazionale dei Servizi
DAF	Data & Analytics Framework
DCAT-AP IT	Data Catalogue Vocabulary - Application profile Italia
DCUR	Data Center Unico Regionale
DTD	Dipartimento per la Trasformazione Digitale
DUP	Documento Unico di Programmazione
FNCS	Framework Nazionale per la Cyber Security
ICT	Information and Communications Technology
INI-PEC	Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese
IPA	Indice delle Pubbliche amministrazioni
PA	Pubbliche Amministrazioni
PMO	Program Management Office
POA	Piano Operativo Annuale
PSA	Poli Strategici Nazionali
PSN	Polo Strategico Nazionale
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
RAVDA	Regione Autonoma Valle d'Aosta
RNDT	Repertorio Nazionale Dati Territoriali
RTD	Responsabile della Transazione al digitale
SGSI	Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale



Sommario

1. Ruolo del Responsabile per la Transizione al Digitale
2. Il modello organizzativo di definizione della strategie ICT dell' Ente
3. Finanziamenti PNRR
4. Guida alla lettura del Piano Triennale per l'informatica dell'Ente
4. Il Piano Triennale per l'informatica
 - Introduzione
 - Finalità del Piano Triennale
 - Strategia
 - Modello strategico
 - Principi guida
 - Articolazione del Piano e guida alla lettura
5. PARTE I - Componenti strategiche per la trasformazione digitale
 - 5.1 - Organizzazione e gestione del cambiamento
 - L'ecosistema digitale amministrativo
 - La collaborazione istituzionale
 - Il ruolo del Responsabile e dell'Ufficio per la transizione al digitale (UTD)
 - Riferimenti normativi italiani
 - Obiettivo 1.1- Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA
 - RA1.1.1- Rafforzare la collaborazione e lo scambio di pratiche e soluzioni tra Amministrazioni
 - Linee di Azione per la PA
 - RA1.1.2- Individuazione e diffusione di modelli organizzativi/operativi degli Uffici Transizione
 - Linee di Azione per la PA
 - Competenze digitali per il Paese e per la PA
 - Scenario
 - Riferimenti normativi europei
 - Obiettivo 1.2- Diffusione competenze digitali nel Paese e nella PA
 - RA1.2.1- Diffusione competenze digitali di base per cittadini e imprese
 - RA1.2.2- Diffusione competenze digitali di base nella PA
 - Linee di Azione Vigenti



Monitoraggio

Osservatorio sulla Digitalizzazione nel Territorio Italiano

Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani

Riferimenti normativi europei

Obiettivo 1.3 - Monitorare e analizzare lo stato di digitalizzazione del paese

RA1.3.1- Definizione di un indice di digitalizzazione della PA

Linee di Azione per la PA

RA1.3.2- Acquisizione ed elaborazione di informazioni analitiche da Enti locali

RA1.3.3- Aumento delle tipologie e delle fonti dati integrate all'interno dell'Osservatorio

Linee di Azione per la PA

5.2 - Il procurement per la trasformazione digitale

Il procurement per la trasformazione digitale

Gli acquisti di beni e servizi standardizzati

Gli acquisti di innovazione per la trasformazione digitale

L'ecosistema digitale degli acquisti pubblici

Organizzazione della stazione appaltante nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

La qualificazione della Stazione appaltante

L'organizzazione della Stazione appaltante e il ruolo del RUP

La collaborazione tra stazioni appaltanti

Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani

Riferimenti normativi europei

Obiettivo 2.1- Rafforzare l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale

RA2.1.1- Diffusione del processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale

Linee di Azione per la PA

Obiettivo 2.2 - Diffondere l'utilizzo degli appalti innovativi

RA2.2.1- Incremento della partecipazione di PMI e start up agli appalti di innovazione

Linee di Azione per la PA

Le gare strategiche per la trasformazione digitale



Scenario

Contesto normativo

Obiettivo 2.3 - Favorire e monitorare l'utilizzo dei servizi previsti dalle Gare strategiche

RA2.3.1- Incremento del livello di trasformazione digitale mediante la disponibilità di Gare

Linee di Azione per la PA

6. PARTE II - Componenti tecnologiche

6.1 - Servizi

E-Service in interoperabilità tramite PDND

Scenario

Contesto normativo

Riferimenti normativi italiani

Riferimenti normativi europei

Obiettivo 3.1 - Migliorare la capacità di erogare e-service

RA3.1.1- Incremento del numero di "e-service" registrati sul Catalogo Pubblico PDND

Linee di Azione per la PA

RA3.1.2- Aumento del numero di Richieste di Fruizione Autorizzate su PDN

Linee di Azione per la PA

RA3.1.3- Ampliamento del numero delle amministrazioni coinvolte nell'evoluzione delle

Linee sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni

Linee di Azione per la PA

Progettazione dei servizi: accessibilità e design

Scenario

Contesto normativo

Riferimenti normativi italiani

Riferimenti normativi europei

Obiettivo 3.2- Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali

RA3.2.2- Incremento dell'accessibilità dei servizi digitali

Linee di Azione per la PA

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Scenario

Contesto normativo



Riferimenti normativi italiani

Riferimenti normativi europei

Obiettivo 3.3- Consolidare l'applicazione delle Linee guida per la formazione, gestione e conservazione documentale

RA3.3.1- Monitorare l'attuazione delle linee guida

Linee di Azione per la PA

Single Digital Gateway

Scenario

Contesto normativo

Riferimenti normativi italiani

Riferimenti normativi europei

Obiettivo 3.4- SDG (Single Digital Gateway) - Monitorare e migliorare la qualità e l'accesso ai servizi digitali offerti dallo Sportello per l'Italia

RA3.4.1- Piena operatività dell'Operation Center

Linee di Azione per la PA

RA3.4.2- Diffusione e pieno utilizzo dello Sportello

Linee di Azione per la PA

Strumenti per l'attuazione del Piano

6.2 - Piattaforme

Piattaforme nazionali che erogano servizi a cittadini/imprese o ad altre PA

Scenario

pagoPA

AppIO

SEND

SPID

CIE

NoiPA

Fascicolo Sanitario Elettronico

SUAP e SUE

Contesto normativo e strategico

pagoPA - Riferimenti normativi italiani



AppIO - Riferimenti normativi italiani

SEND - Riferimenti normativi italiani

SPID - Riferimenti normativi italiani

CIE - Riferimenti normativi italiani

NoiPA - Riferimenti normativi italiani

Fascicolo Sanitario Elettronico - Riferimenti normativi italiani

SUAP e SUE - Riferimenti normativi italiani

Contesto normativo e strategico - Riferimenti normativi italiani

PagoPA - Riferimenti normativi italiani

Obiettivo 4.1- Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese PA

RA4.1.1- Incremento dei servizi sulla piattaforma pagoPA

Linee di Azione per la PA

RA4.1.2- Incremento dei servizi sulla Piattaforma IO (l'App dei servizi pubblici)

Linee di Azione per la PA

RA4.1.3- Incremento degli enti che usano SEND

Linee di Azione per la PA

RA4.1.4- Incremento dell'adozione e dell'utilizzo di SPID e CIE da parte delle PA

Linee di Azione vigenti

RA4.1.5- Promuovere l'adesione ai servizi della piattaforma NoiPA

Linee di Azione vigenti

RA4.1.6- Incremento del livello di alimentazione e digitalizzazione del FSE

Linee di Azione per la PA

RA4.1.7- Semplificazione e creazione di un catalogo di tutte le procedure SUAP e SUE e relativi regimi amministrativi applicati su tutto il territorio nazionale

Linee di Azione per la PA

Piattaforme che attestano attributi

Scenario

Contesto normativo e strategico

ANPR

ANIS

ANIST



INAD

Obiettivo 4.2 - Ottenere la piena interoperabilità tra le piattaforme

RA4.2.1- Adesione ai nuovi servizi offerti da ANPR

Linee di Azione per la PA

RA4.2.2- Disponibilità dei dati su iscrizioni e titoli di studio su ANIS

Linee di Azione per la PA

RA4.2.3- Realizzazione della piattaforma ANIST

Linee di Azione per la PA

Basi dati interesse nazionale

Scenario

Contesto normativo e strategico

Obiettivo 4.3 - Migliorare la sicurezza, accessibilità e l'interoperabilità delle basi dati di interesse nazionale

RA4.3.1- Incremento del numero di basi dati di interesse nazionale conformi alle regole tecniche

Linee di Azione per la PA

Strumenti per l'attuazione del Piano

6.3 - Dati e Intelligenza Artificiale

Open data e data governance

Scenario

Contesto normativo e strategico

Obiettivo 5.1- Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese

RA5.1.1- Aumento del numero di dataset aperti di tipo dinamico in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida Open Data

Linee di Azione Vigenti

RA5.1.2 - Aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di rete di cui al framework creato con la Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) e relativi Regolamenti attuativi, con particolare riferimento ai dati di elevato valore di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138

Linee di Azione per la PA

Obiettivo 5.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati



RA5.2.1 - Aumento del numero di dataset con metadati di qualità conformi agli standard di riferimento europei e nazionali

Linee di Azione per la PA

RA5.2.3 - Aumento del numero di amministrazioni non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it che rendono disponibili dataset di tipo aperto

Linee di Azione per la PA

Obiettivo 5.3 - Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati

RA5.3.1 - Aumento del numero di dataset di tipo aperto documentati nel portale dati.gov.it che adottano le licenze previste dalle Linee guida Open Data

Linee di Azione per la PA

Principi generali per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione

Dati per l'intelligenza artificiale

Contesto normativo e strategico

Obiettivo 5.4 - Aumento della consapevolezza della Pubblica Amministrazione nell'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale

RA5.4.1 – Linee guida per promuovere l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione

Linee di Azione per la PA

RA5.4.2 – Linee guida per il procurement di IA nella Pubblica Amministrazione

Linee di Azione per la PA

RA5.4.3 - Linee guida per lo sviluppo di applicazioni di IA per la Pubblica Amministrazione

Linee di Azione per la PA

RA5.4.4 - Realizzazione di applicazioni di IA a valenza nazionale

Linee di Azione per la PA

Obiettivo 5.5 - Dati per l'intelligenza artificiale

RA5.5.1 - Basi di dati nazionali strategiche

Linee di Azione per la PA

6.4 - Infrastrutture

Infrastrutture digitali e Cloud

Scenario

Approfondimento tecnologico per gli RTD



Obiettivo 6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia "Cloud Italia" e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)

RA6.1.1 - Numero di amministrazioni migrate

Linee di Azione vigenti

Linee di Azione 2024-2026

Il sistema pubblico di connettività

Scenario

Contesto normativo e strategico

Obiettivo 6.2 - Garantire alle amministrazioni la disponibilità della connettività SPC

RA6.2.1 - Rete di connettività

Linee di Azione per le PA

Strumenti per l'attuazione del Piano

Risorse e fonti di finanziamento

6.5 - Sicurezza informatica

Sicurezza informatica

Scenario

Contesto normativo e strategico

Obiettivo 7.1 - Adottare una governance della cybersicurezza diffusa nella PA

RA7.1.1 - Identificazione di un modello, con ruoli e responsabilità, di gestione della cybersicurezza

Linee di Azione per le PA

RA7.1.2 - Definizione del framework documentale a supporto della gestione cyber

Linee di Azione per le PA

Obiettivo 7.2 - Gestire i processi di approvvigionamento IT coerentemente con i requisiti di sicurezza definiti

RA7.2.1 - Definizione del framework documentale a supporto del processo di approvvigionamento

Linee di Azione per le PA

RA7.2.2 - Definizione delle modalità di monitoraggio del processo di approvvigionamento IT

Linee di Azione per le PA

Obiettivo 7.3 - Gestione e mitigazione del rischio cyber

RA7.3.1 - Definizione del framework per la gestione del rischio cyber

Linee di Azione per le PA



RA7.3.2 - Definizione delle modalità di monitoraggio del rischio cyber

Linee di Azione per le PA

Obiettivo 7.4 - Potenziare le modalità di prevenzione e gestione degli incidenti informatici

RA7.4.1 - Definizione del framework documentale relativo alla gestione degli incidenti

Linee di Azione per le PA

RA7.4.2 - Definizione delle modalità di verifica e aggiornamento dei piani di risposta agli incidenti

Linee di Azione per le PA

Obiettivo 7.5 - Implementare attività strutturate di sensibilizzazione cyber del personale

RA7.5.1 - Definizione dei piani di formazione in ambito cyber

Linee di Azione per le PA

RA7.5.2 - Adozione di strumenti atti alla formazione in ambito cyber

Linee di Azione per le PA

Obiettivo 7.6 - Contrastare il rischio cyber attraverso attività di supporto proattivo alla PA

RA7.6.3- Supporto formativo e informativo rivolto alle PA e in particolare agli RTD per l'aumento del livello di consapevolezza delle minacce cyber

Linee di Azione per le PA

Strumenti per l'attuazione del Piano

Risorse e fonti di finanziamento

7. Considerazioni Finali

8. Appendice - Glossario



1. Ruolo del Responsabile per la Transizione al Digitale

Il Responsabile per la transizione al digitale (RTD) è una figura prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) all'interno dell'amministrazione con il ruolo di **guidare la PA nella quale opera a rispondere ai cambiamenti richiesti dalla digitalizzazione.**

Così come esplicitato dalla **circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione**, il ruolo del Responsabile della Transizione al Digitale prevede il raccordo e la consultazione delle altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. A tal fine, presso il Comune di Monteroni di Lecce è stata avviata una forte collaborazione tra il Responsabile della Transizione al Digitale, il Responsabile della Protezione Dati - Data Protection Officer (DPO) e tutti i Responsabili dei sei Settori dell'ente.

Questa collaborazione determina che i responsabili di settore prima di effettuare acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, debbono richiedere al Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) un visto di conformità, al fine di assicurare la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'Agenda Digitale ed in particolare, con quelli stabiliti nel Piano Triennale ICT nazionale e nei piani di digitalizzazione dell'ente (Piano Triennale per l'informatica del comune di Monteroni di Lecce).

Al fine di adempiere al mandato istituzionale per l'esercizio dei compiti di seguito individuati, all' RTD sono affidate le risorse economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi del presente piano reperite in parte dai fondi europei messi a disposizione del PNRR ed in parte con risorse finanziarie comunali. Il RTD opererà d'intesa con il **titolare** e i relativi **responsabili per la protezione dei dati personali**, con il **DPO**, con l'**amministratore di rete**, con il **responsabile della gestione documentale** e con il **responsabile della conservazione**.

Atteso che il Responsabile per la Transizione al Digitale ha il principale compito di impulso e coordinamento nella progettazione e coordinamento della migrazione al digitale dell'Ente, resta in capo ai rispettivi responsabili di settore il raggiungimento degli obiettivi individuati nel presente piano.

L'art 17 del CAD e la Circolare 3/2018 del Ministero della Pubblica Amministrazione, prevedono per l'RTD i compiti di:

- a. **coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia**, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- b. **Indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi**, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- c. **indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica** relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
- d. **accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità** anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;



- e. **analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- f. **cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione** ai fini di cui alla lettera e);
- g. **indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione** dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- h. **progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese** mediante gli strumenti della **cooperazione applicativa** tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- i. **promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri** o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- j. **pianificazione e coordinamento del processo di diffusione**, all'interno dell'amministrazione, **dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata** e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
- k. **pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione** al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).



2. Il modello organizzativo di definizione della strategie ICT dell' Ente

Il comune di Monteroni di Lecce per definire la propria strategia in merito alla digitalizzazione si avvale dei seguenti soggetti:

- **Responsabile alla transizione al digitale (RTD)**, ruolo ricoperto dal segretario comunale, nominato con Decreto Sindacale n.8 del 12/03/2022. Ha il compito di raccogliere nel Piano Triennale quanto richiesto dai responsabili in termini di digitalizzazione che quanto previsto dalla normativa in tema di digitale, si avvale dell'ufficio Transizione al Digitale e sottopone all'attenzione del Sindaco la bozza dei documenti.
- **Ufficio Transizione Digitale:** Con la delibera di Giunta n. 96 del 09/06/2023 è stato istituito l'ufficio per la Transizione Digitale incardinandolo alle dirette dipendenze dell'ufficio del Segretario Generale. L'ufficio è costituito da un funzionario Informatico (full-time) e da un istruttore amministrativo (part-time).
- **Responsabili di settore.** Cooperano con il Responsabile della Transazione al Digitale (RTD) nella definizione della strategia dell'ente, fornendo annualmente i fabbisogni e lo stato dell'arte dello stato di digitalizzazione dei propri servizi, con quanto definito dal Piano Triennale per la Transizione al Digitale.
- **Sindaco.** Approva in via informale e condivide i contenuti con la Giunta e può richiedere modifiche al Piano Triennale
- **Giunta.** Approva e avvia la redazione dell'atto formale (Delibera di giunta) e può richiedere modifiche al Piano Triennale.

I ruoli di ciascun soggetto sono rappresentati graficamente nell'immagine seguente:



Il Comune di Monteroni di Lecce per attuare la propria strategia in merito alla digitalizzazione si avvale di ulteriori soggetti e gruppi di lavoro all'interno dell'ente:

- **Gruppo di coordinamento**, ne fanno parte il Sindaco, il Segretario Generale (RTD) e i Responsabili di settore.

È l'organo guida ed operativo per l'attuazione per piano Triennale. Il gruppo di coordinamento con la supervisione dell'RTD svolge il compito di:



- supervisionare e monitorare l'andamento del Piano Triennale;
- definire gli interventi correttivi e le priorità;
- **Referenti Tecnici**, sono le figure interne ed esterne all'Ente che hanno il compito e le competenze adeguate per fornire supporto al RTD e collaborare all'attuazione della strategia a degli atti organizzativi adottati. Rispondono direttamente al RTD.
- **Gruppo operativo**. Fanno parte del gruppo operativo i soggetti coinvolti a vario titolo e adeguatamente formati per la realizzazione delle attività previste dal Piano Triennale. La composizione del gruppo operativo viene definita di volta in volta per ogni progetto.

Possano far parte del gruppo operativo: dipendenti comunali, fornitori, consulenti, ecc.. Il gruppo operativo risponde direttamente al RTD.

Il processo adottato dall'Ente per l'attuazione del Piano Triennale si fonda sui fondamenti del **ciclo di Deming** (Plan-Do-Check-Act), un metodo di gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei processi:



Si compone delle seguenti quattro fasi:

- **Pianificazione (Plan)**. È la fase in cui l'RTD coordina le azioni da intraprendere per l'attuazione del Piano Triennale. In questa fase viene coinvolto il gruppo di coordinamento ed i referenti Tecnici affinché collaborino con l'RTD nel definire i requisiti di dettaglio delle attività da realizzare.
- **Realizzazione (Do)**. È la fase in cui vengono realizzate le attività previste dal Piano Triennale. Eventuali criticità riscontrate dal gruppo di lavoro vanno segnalate prontamente all'RTD, affinché possa relazionare i responsabili di settore e con l'ufficio Transizione Digitale.
- **Monitoraggio (Check)**. In questa fase l'RTD prende atto dell'andamento dei piani.
- **Azioni correttive (Act)**. È la fase conclusiva in cui viene reso noto il lavoro svolto e se necessario vengono prese le misure correttive idonee per l'attuazione del piano.



Struttura organizzativa dell'ente

L'ente è strutturato in settori ed uffici secondo il seguente organigramma:

Segretario generale – *Dott.ssa Donatella Polignone*

Ufficio Transizione Digitale (*RTD - Dott.ssa Donatella Polignone*)

Settore 1 - Affari Generali - *resp. Dott.ssa Anna Quarta Rizzato*

Servizi Demografici - Stato Civile

Contenzioso

Gestione e sviluppo risorse umane

Protocollo

Provveditorato

Segreteria Generale

Servizi Demografici - Anagrafe

Servizi Demografici - Elettorale - Leva Militare

Servizi Demografici - Statistica

URP

Settore 2 - Bilancio, Finanze, Sviluppo Economico - *resp. Dott. Antonio Imbriani*

Controllo di Gestione

Economato e Patrimonio Comunale - Sviluppo Economico

Politiche di Programmazione Finanziaria e di Bilancio

Sportello Unico delle Attività Produttive

Tributi e Politiche Tariffarie

Settore 3 - Lavori Pubblici e programmazione, Servizi alla Città - *resp. Arch. Caterina Lucia De Benedittis*

Opere Pubbliche - Gestione espropriazione di competenza

Investimenti e Finanziamenti appalti ed esecuzione OO.PP.

Manutenzioni - Verde pubblico - Immobili e strade comunali

Programmazione Triennale LL.PP.

Sicurezza sul lavoro

Settore 4 - Urbanistica Edilizia ed Igiene Urbana - *resp. Ing. Alessandro Mazzotta*



Ambiente

Cimitero

Edilizia Pubblica e Privata

Igiene Urbana

Pianificazione Generale

Strumenti Attuativi

Toponomastica

Settore 5 - Servizi alla Persona, Affari Sociali Cultura - *resp. Dott.ssa Romana Quarta*

Archivio Storico e Biblioteca

Gestione Beni Culturali, Storici ed Architettonici

Politiche Socio Assistenziali, di Contrasto al Disagio Sociale, Politiche Sanitarie

Prevenzione Randagismo Canino e Felino

Scuola e Pubblica Istruzione, Università, Sport, Turismo e Spettacolo

Settore 6 - Polizia Municipale e Controllo del Territorio - *resp. Dott. Patrich Alain Sorge*

Infortunistica

Polizia Amministrativa

Polizia di Sicurezza - Custodia Beni

Polizia Giudiziaria

Polizia Municipale e Viabilità



3. Finanziamenti PNRR

Di seguito si riportano gli avvisi PNRR a cui il Comune di Monteroni ha partecipato di cui risulta affidatario.

AVVISO: Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2 – Abilitazione al cloud per le PA locali

Finanziamento:

€ 121.992,00

Stato del Progetto

PROGETTO AVVIATO

Servizi da attivare:

DEMOGRAFICI - CIMITERI: Gestione cimitero, concessioni, contributi, liquidazioni, retrocessioni, trasporti funebri e attività correlate

OPERE PUBBLICHE: Gestione Opere Pubbliche.

PIANIFICAZIONE: Pianificazione pubblica, generale ed attuativa, in materia urbanistica. Formazione del Piano Regolatore Generale e predisposizione delle varianti allo strumento urbanistico generale, anche attraverso accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. Predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica e di quelli di iniziativa mista (pubblico/privato).

TOPONOMASTICA: Aggiornamenti variazioni toponomastiche e numerazione civica

PRATICHE SUAP AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI: Attività amministrative relative allo Sviluppo Economico svolte mediante Sportello Unico Attività Produttive ed attività collaterali. Segnalazioni certificate di inizio attività di esercizi commerciali, artigianali e strutture ricettive (SCIA). Attività di: commercio in sede fissa, settore agricolo ed artigianale, comprese le autorizzazioni per manifestazioni fieristiche.

MERCATI: Gestione e organizzazione mercati comunali.

NOTIFICHE: Attività relative alla notificazione di atti e documenti.

SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO: Attività legate alla concessione di benefici economici (sostegno della maternità, locazione o situazioni di emergenza abitativa, concessioni di utilizzo di centri sociali ecc.).



AUTORIZZAZIONI: Attività relative al rilascio di autorizzazioni (invalidi, circolazione in deroga a divieti, passi carrai, allaccio fognatura, occupazione suolo pubblico ecc.)

SEGNALAZIONI: Gestione segnalazioni

MANIFESTAZIONI: Manifestazioni ed eventi, attività di ricreazione, cultura, sportive e di volontariato, escluse le attività animatoriali: autorizzazioni, concessioni di aree o locali, patrocini, organizzazione o supervisione, contributi e sovvenzioni.

ANIMALI: Gestione anagrafe canina e canili. Benessere Animale e Igiene veterinaria.

AVVISO: Missione 1, Componente 1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"

Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI

Finanziamento:

€ 155.234,00

Stato del Progetto

**PROGETTO
CONCLUSO IN FASE
DI ASSEVERAZIONE**

Servizi da attivare:

Richiedere iscrizione al trasporto scolastico

Richiedere iscrizione alla mensa scolastica

Richiedere agevolazioni scolastiche

Presentare domanda per bonus economici

SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO)

Servizi EXTRA da attivare*:

Richiedere permesso di Parcheggio per residenti

Pagare tributi IMU

Pagare canone CIMP

Pagare canone COSAP



- Pagare canone idrico
- Richiedere assegnazione alloggio
- Presentare domanda per assegno di maternità
- Presentare domanda per un contributo
- Presentare domanda di agevolazione tributaria
- Richiedere permesso di accesso ad area ZTL
- Pagare contravvenzioni
- Richiedere permesso per Parcheggio invalidi
- Richiedere permesso per passo carrabile
- Richiedere iscrizione a corsi di Formazione
- Richiedere iscrizione alla scuola dell'infanzia
- Richiedere iscrizione all'asilo nido
- Presentare domanda di partecipazione a un concorso pubblico
- Richiedere una pubblicazione di matrimonio
- Richiedere la sepoltura di un defunto
- Pagare il canone per le lampade votive
- Richiedere l'accesso agli atti
- Richiedere permesso di occupazione suolo pubblico

**servizi previsti dalla misura PNRR che saranno attivati sul Comune di Monteroni solo se richiesti dai rispettivi responsabili di settori*

AVVISO: Missione 1, Componente 1, Investimento 1.3 – Servizi e Cittadinanza Digitale

Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"

Finanziamento:

€ 20.344,00

Stato del Progetto

Servizi da attivare:

Erogazione API 1: Demografici

Il servizio permette di ottenere i dati anagrafici individuali: generalità, cittadinanza, foglio di

**CONCLUSO -
LIQUIDATO**

famiglia, relazione di parentela, stato civile, posizione anagrafica, residenza, professione e titolo di studio, data e luogo di decesso.

Per ogni individuo saranno disponibili anche le variazioni anagrafiche relative a: Iscrizioni in APR, Cancellazioni dall'APR, Mutazioni di residenza in APR, Iscrizioni all'AIRE, Cancellazioni dall'AIRE, Mutazioni di residenza AIRE.

Erogazione API 2: Tributi

Il servizio permette di selezionare un soggetto partendo da Cognome, Nome o Ragione sociale o Codice Fiscale o P.IVA e di restituire informazioni inerenti:

- situazione catastale di un soggetto (ricerca storica o per anno restituendo i dati catastali del soggetto sulla base dei parametri in input);
- posizioni TARI di un soggetto (restituisce le occupazioni tributi del soggetto sulla base dei parametri in input);
- posizioni IMU di un soggetto (ritorna le titolarità tributi del soggetto sulla base dei parametri in input, con possibilità di restituire le posizioni accertate);
- posizioni Tributi Minori di un soggetto (CUP, ICP, OSAP) e importo calcolato relativo all'anno con possibilità di restituire le posizioni accertate;
- avvisi di pagamento di un soggetto (restituisce tutti gli Avvisi di pagamento del soggetto);
- versamenti di un soggetto (restituisce la lista dei versamenti del soggetto incluso il riferimento all'avviso di pagamento se esistente);
- avvisi di accertamento di un soggetto (restituisce l'elenco dei Provvedimenti di accertamento del soggetto).

AVVISO: Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"**Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali'****Finanziamento:****€ 32.589,00****Stato del Progetto****CONCLUSO -
LIQUIDATO****Servizi da attivare:**

1. Notifiche Violazioni al Codice della Strada
2. Notifiche Riscossione Tributi (con pagamento)
3. Integrazione con la piattaforma notifiche digitali



AVVISO: Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 – Servizi e Cittadinanza Digitale	
Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE”	
Finanziamento: € 14.000,00 Stato del Progetto CONCLUSO - LIQUIDATO	Servizi da attivare: Integrazine CIE con protocollo OIDC
AVVISO: Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 – Servizi e Cittadinanza Digitale	
Misura 1.4.3 - pagoPA -	
Finanziamento: € 61.704,00 Stato del Progetto DA AVVIARE	Servizi da attivare: 1 Acquisto bidoni e sacchi per la raccolta PAP * Attività da avviare 2 Affitti * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie 3 ANNI PRECEDENTI - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.) * Attività da avviare 4 ANNO IN CORSO - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.) * Attività da avviare 5 Aree Mercatali * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie 6 Avvisi di Accertamento Violazione del Codice della Strada * Attività da avviare 7 Canone Unico Patrimoniale * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie 8 Centri estivi e centri gioco * Attività da avviare 9 Certificati di destinazione urbanistica * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie 10 Commissioni Pubblici Spettacoli * Attività da avviare 11 COSAP/TOSAP * Attività da avviare



- 12 **Costo per emissione Carta d'identità cartacea** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 13 **Deposito Cauzionale** * Attività da avviare
- 14 **Deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare d'appalto** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 15 **Diritti di accesso atti ufficio tecnico** * Attività da avviare
- 16 **Diritti di rogito** * Attività da avviare
- 17 **Diritti di segreteria e Spese di notifica** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 18 **Diritti di segreteria per certificati anagrafici** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 19 **Diritti reali di godimento** * Attività da avviare
- 20 **Diritti Vari** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 21 **Diritto fisso Separazione/Divorzi** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 22 **Discarica** * Attività da avviare
- 23 **Emissione carta d'identità Elettronica** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 24 **Entrate da contratti assicurativi** * Attività da avviare
- 25 **Gestione anagrafe Canina** * Attività da avviare
- 26 **Impianti sportivi** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 27 **Imposta di affissione pubblicitaria ICP** * Attività da avviare
- 28 **Iscrizione corsi e laboratori per giovani, adulti ed anziani** * Attività da avviare
- 29 **Mense scolastiche** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 30 **Monetizzazione aree a standards** * Attività da avviare
- 31 **Morosità Attività** * da avviare
- 32 **Multe / Verbali di Contravvenzione** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 33 **Nido** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie



- 34 **Oneri cimiteriali & Lampade Votive** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 35 **Oneri Condono Edilizio** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 36 **Oneri di urbanizzazione e contributo su costo di costruzione Attività** * avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 37 **Orti sociali** * Attività da avviare
- 38 **Passi Carrabili** * Attività da avviare
- 39 **Penali contrattuali per inadempienze** * Attività da avviare
- 40 **Proventi da messa a disposizione di parcheggi e ZTL** * Attività da avviare
- 41 **Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche** * Attività da avviare
- 42 **Rapporti incidenti stradali** * Attività da avviare
- 43 **Recupero contributi e finanziamenti erogati a imprese e cittadini** * Attività da avviare
- 44 **Recupero crediti per indebiti pagamenti a dipendenti o collaboratori dell'ente** * Attività da avviare
- 45 **Rendite catastali (ICI, IMU, TUC, ecc.)** * Attività da avviare
- 46 **Rimborso danni al patrimonio Comunale** * Attività da avviare
- 47 **Rimborso danni automezzi P.M.** * Attività da avviare
- 48 **Rimborso spese** * Attività da avviare
- 49 **Rimborso spese aree mercatali** * Attività da avviare
- 50 **Rimborso spese di gara e di pubblicazione bandi pubblici** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 51 **Rimborso utenze** * Attività da avviare
- 52 **Risarcimenti e indennizzi disposti da provvedimenti giudiziari** * Attività da avviare
- 53 **Riscatto e/o conguaglio Aree PEEP/PIP** * Attività da avviare
- 54 **Riscossione Coattiva** * Attività da avviare
- 55 **Ritiro Rifiuti ingombranti** * Attività da avviare
- 56 **Sanzioni Ambientali** * Attività da avviare
- 57 **Sanzioni amministrative** * Attività da avviare



- 58 **Sanzioni diverse dal C.d.S.** * Attività da avviare
- 59 **Servizi alla persona e servizi sociali** * Attività da avviare
- 60 **Servizi bibliotecari** * Attività da avviare
- 61 **Servizi verso privati** * Attività da avviare
- 62 **Servizio celebrazione matrimoni civili** * Attività da avviare
- 63 **Servizio celebrazione unioni civili** * Attività da avviare
- 64 **Servizio di disinfestazione/derattizzazione** * Attività da avviare
- 65 **Spese custodia veicoli** * Attività da avviare
- 66 **Spese legali** * Attività da avviare
- 67 **Spese registrazione Contratti** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 68 **Tesserino funghi** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 69 **Trasferimenti tra Enti Pubblici** * Attività da avviare
- 70 **Trasporto Pubblico** * Attività da avviare
- 71 **Trasporto scolastico** * Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie
- 72 **Usura strade** * Attività da avviare

AVVISO: Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"**Misura 1.4.3 - app IO****Finanziamento:****€ 17.150,00****Stato del Progetto****DA AVVIARE****Servizi da attivare:**

- 1 Accesso civico agli atti** Attività da avviare
- 2 Agevolazioni tributarie** Attività da avviare
- 3 Animali domestici** Attività da avviare
- 4 Asilo nido** Attività da avviare
- 5 Assistenza domiciliare** Attività da avviare
- 6 Attività sportive** Attività da avviare
- 7 Bandi di concorso** Attività da avviare
- 8 Biblioteche** Attività da avviare
- 9 Canone unico patrimoniale** Attività da avviare



- 10 **Carta d'identità** Attività da avviare
- 11 **Cedolino per dipendenti** Attività da avviare
- 12 **Centri estivi e centri gioco** Attività da avviare
- 13 **Cittadinanza italiana** Attività da avviare
- 14 **Consigli e giunte comunali** Attività da avviare
- 15 **Contributi allo studio** Attività da avviare
- 16 **Depositi cauzionali** Attività da avviare
- 17 **Discariche e isole ecologiche** Attività da avviare
- 18 **Disinfestazioni** Attività da avviare
- 19 **Edilizia privata** Attività da avviare
- 20 **Elezioni** Attività da avviare
- 21 **Energia e impianti** Attività da avviare
- 22 **Eventi e manifestazioni** Attività da avviare
- 23 **Funghi, caccia e pesca** Attività da avviare
- 24 **Imposta municipale unica (IMU)** Attività da avviare
- 25 **Lavori pubblici** Attività da avviare
- 26 **Locazione locali e impianti comunale** Attività da avviare
- 27 **Multe per violazione codice della strada** Attività da avviare
- 28 **Numeri civici** Attività da avviare
- 29 **Orti urbani** Attività da avviare
- 30 **Passo carrabile** Attività da avviare
- 31 **Patrimonio comunale** Attività da avviare
- 32 **Presidenti e scrutatori di seggio** Attività da avviare
- 33 **Protezione civile** Attività da avviare
- 34 **Provvedimenti giudiziari** Attività da avviare
- 35 **Raccolta differenziata dei rifiuti** Attività da avviare
- 36 **Residenza** Attività da avviare



- 37 Riscossione coattiva e recupero crediti** Attività da avviare
- 38 Ritiro rifiuti ingombranti** Attività da avviare
- 39 Sanzioni amministrative** Attività da avviare
- 40 Scuola dell'infanzia** Attività da avviare
- 41 Scuola primaria e secondaria** Attività da avviare
- 42 Separazione e divorzio** Attività da avviare
- 43 Servizi cimiteriali** Attività da avviare
- 44 Servizi idrici** Attività da avviare
- 45 Servizi sociali** Attività da avviare
- 46 Sportello unico per le attività produttive (SUAP)** Attività da avviare
- 47 Tassa sui rifiuti (TARI)** Attività da avviare
- 48 Tessera elettorale** Attività da avviare
- 49 Traffico** Attività da avviare
- 50 Verde pubblico** Attività da avviare

AVVISO: Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"**Misura MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)****Finanziamento:****€ 8.979,2****Stato del Progetto****Approvazione da parte del DTD****Servizi da attivare:**

Adesione ai servizi resi disponibili dall'ANPR per l'utilizzo dell'ANSC



4. Guida alla lettura del Piano Triennale per l'informatica dell'Ente

Il Piano Triennale per l'Informatica è organizzato in capitoli che contengono degli obiettivi raggiungibili attraverso delle azioni specifiche codificate chiamate "Linee d'Azione".

Per rendere più leggibile il documento, ogni unità minima codificata (**Linea d'Azione**) comprende le seguenti informazioni in formato tabellare:

Linea di Azione di riferimento	<< Linea di azione di riferimento >>
Azione dell'Ente	<<descrizione delle attività che verranno intraprese dall'ente per attuare la L.A.>>
Stato di attuazione	<<stato di attuazione della L.A.>> <input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. non attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	<<Risorse finanziarie stanziata o previste per l'attuazione della linea di azione>>
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<<Ufficio interessato per l'attuazione della linea di azione>> <input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<<Ufficio di supporto per l'attuazione della linea di azione>> <input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP.



	<input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	<<Trimestre-Quarter (Q1 [Gennaio-Marzo], Q2[Aprile-Giugno], Q3[Agosto-Settembre], Q4[Ottobre-Dicembre]) e l'anno in cui è programmata l'avvio della linea di azione>>



4. Il Piano Triennale per l'informatica

Introduzione

Il **Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione** (di seguito Piano triennale) è uno **strumento fondamentale per promuovere la trasformazione digitale del Paese** attraverso quella della Pubblica Amministrazione italiana.

Le problematiche dell'amministrazione pubblica possono trovare nuove soluzioni grazie alla trasformazione digitale, se questa viene vista come "riforma" dell'azione amministrativa.

L'introduzione delle tecnologie non porta a cambiamenti se non si ripensa l'**organizzazione dei procedimenti** e l'**attività amministrativa**, con una revisione dei processi delle amministrazioni secondo il principio *once only*.

Il nuovo Piano triennale si inserisce in un contesto di riferimento più ampio definito dal programma strategico "**Decennio Digitale 2030**", istituito dalla **Decisione (UE) 2022/2481** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, i cui obiettivi sono articolati in quattro dimensioni:

1. **competenze digitali**
2. **servizi pubblici digitali**
3. **digitalizzazione delle imprese**
4. **infrastrutture digitali sicure e sostenibili.**

Finalità del Piano Triennale

Gli scopi del Piano Triennale sono definiti principalmente nelle seguenti norme:

Art. 12 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD)

- i. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività **utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione** per la realizzazione degli obiettivi di **efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione** nel rispetto dei **principi di uguaglianza e di non discriminazione**, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lett. b) (..)
- ii. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'**interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio** fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.
- iii. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici (..) da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto dell'autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. (..)

¹ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it

**Art. 14-bis del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD)**

2. L' **Agenzia per l'Italia digitale (AGID)** svolge le funzioni di:

- a) **emanazione di Linee guida** contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;
- b) **programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni** per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AGID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno (...)

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Art. 1. Comma 512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA** o i soggetti aggregatori, ivi comprese le **centrali di committenza regionali**, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Comma 513. L'**Agenzia per l'Italia digitale (AGID)** **predispone il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione** che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Comma 514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato, **sentita l'AGID per l'acquisizione dei beni e servizi strategici** indicati nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. (..) Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.

Strategia



- **Fornire strumenti alla Pubblica Amministrazione per erogare servizi esclusivamente in modalità digitale**, rendendo più efficaci e veloci i processi di interazione con cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni. L'interazione implica un reciproco scambio di informazioni o azioni tra le parti coinvolte, con l'obiettivo di raggiungere un determinato risultato;
- **favorire lo sviluppo di una società digitale**, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;
- **promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone**, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- **contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano**, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

Modello strategico

Il **modello strategico del Piano triennale 2024-2026** definisce una **architettura organizzativa e tecnologica** che ha l'obiettivo di supportare la collaborazione tra i livelli istituzionali, nel rispetto dell'autonomia degli stessi enti, come previsto anche dall'art. 14 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) sui rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali.

Il **modello strategico del Piano triennale 2024-2026** classifica le sfide organizzative e tecnologiche che le amministrazioni devono affrontare in tre macroaree:

- **processi**
- **applicazioni**
- **tecnologie**



In questo contesto assume fondamentale rilevanza il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)**, introdotto dall'art. 6 del Decreto-legge 80/2021 al fine di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi".



Il PIAO implementa quella che il CAD definisce all'art. 15 come una "**riorganizzazione strutturale e gestionale**", per sfruttare le opportunità offerte dal digitale.

Principi guida

I principi guida emergono dal quadro normativo e sono da tenere presenti ad ogni livello decisionale e in ogni fase di implementazione. I principi sono di seguito riassunti :

1. Digitale e mobile come prima opzione (digital & mobile first)

Definizioni : Le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi pubblici in digitale e fruibili su dispositivi mobili, considerando alternative solo in via residuale e motivata, attraverso la "riorganizzazione strutturale e gestionale" dell'ente ed anche con una "costante semplificazione e reingegnerizzazione dei processi"

Riferimenti normativi :

art. 3-bis Legge 241/1990

Legge n.241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

art. 3 bis Legge sul procedimento amministrativo

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

art.1 c.1 lett. a) D.Lgs. 165/2001

Dlgs n.165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

Art.15 Dlgs n.82/2005

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti



amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

Art.1 c.1 lett. b) Legge 124/2015

Legge n. 124/2015 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

art. 1 Carta della cittadinanza digitale

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;

Art.6 c.1 DL 80/2021

Decreto Legge n. 80/2021 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

art. 6 Piano integrato di attività e organizzazione

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività



e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Cloud come prima opzione (cloud first)

Definizioni : le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano il paradigma cloud e utilizzano esclusivamente infrastrutture digitali adeguate e servizi cloud qualificati secondo i criteri fissati da ACN e nel quadro del SPC

Riferimenti normativi :

art.33-septies Legge 179/2012 ;

Decreto Legge n. 179/2012 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

art. 33-septies - Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese

1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.

1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.

1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Con il termine CED è da intendere il sito che ospita uno o più sistemi informatici atti alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per



la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.

3. Dalle attività previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione², ivi incluse le infrastrutture di cui (al comma 1). Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.

4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

art. 73 Dlgs n.82/200

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 73 Sistema pubblico di connettività (SPC)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sviluppo architetture e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;
- b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

² Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pa e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione (<https://trasparenza.agid.gov.it/download/5542.html>)



b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (1)

3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:

a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;

b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;

c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 del CAD sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

3. Interoperabile by design e by default (API-first)

Definizioni : i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e attraverso processi digitali collettivi, esponendo opportuni e-Service, a prescindere dai canali di erogazione del servizio che sono individuati logicamente e cronologicamente dopo la progettazione dell'interfaccia API;

Riferimenti normativi :

Art.2 c.1 lett.c) D.Lgs 165/2001

Dlgs n.165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 2 Fonti

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

Art.50 c2, art.50-ter e art.64-bis c.1-bis CAD

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti



accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel «catalogo API» reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione).

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.

4. Accesso esclusivo mediante identità digitale (digital identity only)

Definizioni : le pubbliche amministrazioni devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa

Riferimenti normativi :

Art.64 Dlgs n.82/2005

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica (CIE). Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del



Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accredimento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; (28)
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; (28)
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi (CNS).

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

Art. 24, c.4, DL 76/2020;

Decreto Legge n.76/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

art. 24 Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021

Regolamento EU 2014/910 "eIDAS"

Regolamento UE n° 910/2014 - eIDAS

Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri.

Il regolamento eIDAS fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e



incrementa la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell'Unione Europea.

Il regolamento:

- *fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro;*
- *stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche;*
- *istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web.*
- *Rispetto ai sistemi di identificazione elettronica, eIDAS prevede che ciascuno stato membro possa notificare i sistemi di identificazione elettronica forniti ai cittadini e alle aziende per consentire un reciproco riconoscimento.*

5. Servizi inclusivi, accessibili e centrati sull'utente (user-centric)

Definizioni : le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo

Riferimenti normativi :

Legge 4/2004

LEGGE 9 gennaio 2004 , n. 4 - Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.

Art. 1 Obiettivi e finalità

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Art. 3 Soggetti erogatori

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

1-bis. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.

Art. 3-bis Principi generali per l'accessibilità



1. I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti:
 - a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;
 - b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da:
 - 1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
 - 2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
 - 3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;
 - 4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente.
3. Con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3-ter Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili

1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità previste dalla presente legge sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga un onere sproporzionato.
2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sé, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida.
3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato.
4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilità secondo le modalità di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a)

Art. 3-quater Dichiarazione di accessibilità

1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge.
2. La dichiarazione di accessibilità comprende, altresì, i seguenti elementi:
 - a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilità e l'indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite dai soggetti erogatori;
 - b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità di cui all'articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida di cui



all'articolo 11, nonché di richiedere le informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi;

c) il link alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).

3. Il modello di dichiarazione di accessibilità è definito con le linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea.

4. La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.

5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è resa accessibile nel sito web del soggetto erogatore che ha sviluppato l'applicazione mobile, unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione.

Art. 3-quinquies - Procedura di attuazione

1. La dichiarazione di accessibilità è verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformità al modello di cui all'articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilità.

2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), **il difensore civico digitale** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, **decide in merito alla corretta attuazione** della presente legge e dispone eventuali misure correttive.

3. Il difensore civico digitale decide, altresì, nei casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), **su segnalazione dell'utente, disponendo** eventuali misure correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale.

Art. 4 Obblighi per l'accessibilità

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, **per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti** con le linee guida di cui all'articolo 11 **sono necessari.** La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed è adeguatamente motivata. La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, **non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida** di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida.

2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 5 novembre 2022.

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con disabilità o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11.

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

Art. 5 Accessibilità degli strumenti didattici e formativi



1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili anche agli alunni con disabilità e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 7 Compiti amministrativi

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid):

a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;

a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità, avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM)

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;

c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle linee guida di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;

d) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;

e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i persone con disabilità delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;

f) favorisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di persone con disabilità, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;

g) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;

h) definisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale, in conformità alla legislazione europea vigente;

h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni è reso pubblico in un formato accessibile.

Art. 8 Formazione

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n.



3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.

Art. 9 Responsabilità

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.

Art. 11 Requisiti tecnici

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilità, sono stabiliti:

- a) i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
- b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
- c) il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all'articolo 3-quater;
- d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità;
- e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile.

Art.7 e art.53 CAD

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati

01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.



1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica.

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Art. 53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

Art.8 c.1 lettera c) e lett.e), ed art.14 c.4-bis D.Lgs 150/2009

Dlgs n.150/2009 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8 Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

- a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 14 Organismo indipendente di valutazione della performance



4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.

6. Dati pubblici un bene comune (open data by design e by default)

Definizioni: il patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile

Riferimenti normativi :

Art.50 c.1 e c.2-bis, art.50-quater e art.52 c.2 Dlgs n.82/2005

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 50 Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.

Art. 50-ter Piattaforma Digitale Nazionale Dati

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.)

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel «catalogo API» reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28



agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.

3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa. ((Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti)).(38)

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati

2. I dati e i documenti che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali del presente Codice.

D.Lgs 36/2006

Dlgs n. 36/2006 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE)

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi



comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti;

(a-bis) imprese pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

(b) organismi di diritto pubblico: gli organismi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

(b-bis) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;

(c) **documento**: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;

c-bis) **formato leggibile meccanicamente**: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;

(c-ter) **formato aperto**: il formato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

(c-quater) **dati di tipo aperto**: dati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

(c-quinquies) **anonimizzazione**: la procedura mirante a rendere anonimi documenti, rendendoli non riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato;

(c-sexies) **dati dinamici**: documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza;

(c-septies) dati della ricerca: documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;

(c-octies) serie di dati di elevato valore: documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;

(d) **dato pubblico**: il dato conoscibile da chiunque;

(e) **riutilizzo**: l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche di documenti detenuti da:

1) pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni, o organismi di diritto pubblico, ovvero tra amministrazioni e organismi di diritto pubblico, posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono titolari;

2) imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli relativi alla fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni;

f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b);

(f-bis) interfaccia tra programmi applicativi (API): insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di solito



raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito;

g) dati personali: i dati definiti tali ((dall'articolo 4, numero 1, del regolamento UE 2016/679));

h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, ((ove possibile redatto in forma elettronica, compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo in formato digitale dei documenti));

i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità.

(i-bis) utile ragionevole sugli investimenti: una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE;

(i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico o dalle imprese pubbliche che detengono i dati.

Art. 3 - Documenti esclusi dall'applicazione del decreto

1. Il presente decreto non si applica ai seguenti documenti:

a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;

a-bis) quelli nella disponibilità di imprese pubbliche:

1) prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale;

2) connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;

b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione;

d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese quelle universitarie, dai musei e dagli archivi;

e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui ((alla legge 3 agosto 2007, n. 124));

g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ((nonché ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,)) o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;

h-quater) quelli il cui accesso, ai sensi delle previsioni del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, è escluso o limitato, ovvero risulti pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrità degli individui, nonché alle parti di documenti accessibili che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative;

h-quinquies) quelli il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture



critiche definite all'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;

h-sexies) documenti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-septies), nella disponibilità di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto di cui all'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo, salvo i limiti stabiliti dal presente decreto.

Art. 5 - Richiesta di riutilizzo di documenti

1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti, con le modalità di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Di tale proroga è data comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta.

2. In caso di decisione positiva, i documenti sono resi disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza.

3. I provvedimenti di diniego sono motivati sulla base delle disposizioni del presente decreto.

4. Nel caso in cui il riutilizzo è negato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a fornire la suddetta indicazione.

5. In caso di diniego, il richiedente può esperire i mezzi di tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Degli stessi è data comunicazione al richiedente con il provvedimento di diniego.

6. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, definiscono i termini e le modalità di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 6 - Formati disponibili

1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti, ove possibile insieme ai rispettivi metadati, secondo le modalità e i formati previsti dall'articolo 2, lettere c-bis) e c-ter), nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12.

2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne nuovi per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono ai sensi del periodo precedente con provvedimento motivato.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo.

4. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche producono e rendono disponibili i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo secondo il principio dell'apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e, ove possibile, come download in blocco.

6. Nei casi in cui l'espletamento dell'attività di cui al comma precedente ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, imponendo uno sforzo sproporzionato, i dati dinamici sono resi disponibili per il riutilizzo entro un termine e con temporanee restrizioni tecniche, da definirsi con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati, tali



da non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale.

7. I commi precedenti si applicano anche ai documenti delle imprese pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, resi disponibili per il riutilizzo.

8. Le serie di dati di elevato valore, di cui all'articolo 12-bis sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune API e, ove possibile, come download in blocco.

9. Nel caso in cui l'espletamento dell'attività del comma 8 coinvolga dati territoriali e del monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente si applicano le regole tecniche definite dalla Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.

Art. 7 - Tariffazione

1. I dati sono resi disponibili gratuitamente ((, fatta salva la possibilità di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato)).

3. Il comma 1 non trova applicazione per:

- a) le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;
- b) le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
- c) le imprese pubbliche.

3-bis. Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel precedente comma 3, lettera a), richiedano il pagamento di un corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non può superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.

3-ter. L'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di cui al precedente comma 3, lettera b), è definito e aggiornato periodicamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

4. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a parametri oggettivi, trasparenti e verificabili ed è determinato secondo il criterio del costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

4-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il totale delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o organismo di diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non deve superare i costi, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi alla raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

9-bis. Il riutilizzo è comunque gratuito:

- a) per le serie di dati di elevato valore secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a);
- b) per i dati della ricerca di cui all'articolo 9-bis.

9-ter. Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo di documenti, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche competenti definiscono in anticipo e rendono disponibili sui propri siti istituzionali, dandone comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe e gli



elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.

Art. 8 - Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo

1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche nonché le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, adottano licenze standard, disponibili in formato digitale, per il riutilizzo dei propri documenti.
2. Il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, salvo che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse.
3. Se una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse condizioni e alle medesime tariffe applicate agli altri riutilizzatori.
4. Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero, né possono costituire ostacolo alla concorrenza.

Art. 9

Strumenti di ricerca di documenti disponibili

1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, cui si applica il presente decreto, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo.

Individuano, inoltre, le modalità per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente.

2. Per la ricerca di dati in formato aperto, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, utilizzano il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, come punto di accesso unico alle serie di dati, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati Territoriali.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico utilizzano le modalità per facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 9-bis

Dati della ricerca

1. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, degli interessi commerciali, nonché della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dei diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici, anche attraverso l'archiviazione in una banca dati pubblica, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.
3. I dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.

Art. 12

Regole tecniche

1. L'Agenzia per l'Italia digitale adotta entro 180 giorni le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del presente decreto con le modalità previste dall'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di violazione delle disposizioni introdotte dalle



Linee guida, il soggetto interessato può rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17, comma 1-quater, del Codice dell'amministrazione digitale e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18-bis, comma 5, dello stesso Codice.

Art.24-quater c.2 DL 90/2014

Decreto Legge n.90/2014 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Art. 24-quater - Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

7. Concepito per la sicurezza e la protezione dei dati personali (data protection by design e by default)

Definizioni : li servizi pubblici devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici rilevanti

Riferimenti normativi :

Regolamento EU 2016/679 "GDPR"

DL 65/2018 "NIS"

Decreto Legge n.65/2018 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

DL 105/2019 "PNIS – Perimetro di sicurezza nazionale Cibernetica"

Decreto Legge n.105/2019- Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica).

DL 82/2021 "ACN"

Decreto Legge n.82/2021 - Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale



8. Once only e concepito come transfrontaliero

Definizioni : le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite, devono dare accesso ai loro fascicoli digitali e devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici rilevanti

Riferimenti normativi :

Art.43, art.59, art.64 e art.72 DPR 445/2000

DPR n.445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Art. 43 Accertamenti d'Ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Art. 59 - Accesso esterno

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.



4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione, anche per via telematica, attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

Art. 64 - Sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

Art. 72 - Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Art.15 c.3, art.41, art.50 c.2 e c.2-ter, e art.60 Dlgs n.82/2005

Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

Art. 15 - Digitalizzazione e riorganizzazione

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

Art. 41 - Procedimento e fascicolo informatico

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le



amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis

Le Linee guida: per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e dell'integrazione

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

- a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- b) delle altre amministrazioni partecipanti;
- c) del responsabile del procedimento;
- d) dell'oggetto del procedimento;
- e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.

e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti. Il fascicolo informatico è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 (e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis)

Art. 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.

Regolamento EU 2018/1724 "single digital gateway"

Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

9. apertura come prima opzione (openness)



Definizioni : le pubbliche amministrazioni devono tenere conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in nei propri servizi, prediligere l'utilizzo di software con codice aperto o di e-service e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente, nonché promuovere l'amministrazione aperta e la condivisione di buone pratiche sia amministrative che tecnologiche

Riferimenti normativi :

Art.9, art.17 c.1 ed art.68-69 Dlgs n.82/2005

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 9. Partecipazione democratica elettronica

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.

Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:

- a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
- d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
- g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro



delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis.

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalità cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo (n. 50 del 2016), effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID.

Art. 69. (Riuso delle soluzioni e standard aperti).

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della



comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.)

Art.1 c.1 D.Lgs 33/2013

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 1 Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art.30 D.Lgs 36/2023

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici

Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;
- b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.

3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di:

- a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
- b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
- c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.



10. sostenibilità digitale

Definizioni : le pubbliche amministrazioni devono considerare l'intero ciclo di vita dei propri servizi e la relativa sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale, anche ricorrendo a forme di aggregazione

Riferimenti normativi :

Art.15 c.2-bis Dlgs n.82/2005

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

Art.21 D.lgs. 36/2023

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici

Art. 21. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.
3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Regolamento EU 2020/852 "principio DNSH"

Il principio "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

11. Sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione

Definizioni : I processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinati e condivisi sono portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, ovvero lo Stato deve intraprendere iniziative di digitalizzazione solo se sono più efficaci di quelle a livello regionale e locale, e in base alle esigenze espresse dalle amministrazioni stesse, limitandosi negli altri casi a quanto necessario per il coordinamento informatico dei dati, e al tempo stesso le singole amministrazioni devono garantire l'appropriatezza delle iniziative di digitalizzazione portate avanti



autonomamente, cioè in forma non condivisa con altri enti al livello territoriale ottimale rispetto alle esigenze preminenti dell'azione amministrativa e degli utenti dei servizi pubblici.

Riferimenti normativi :

Art.5, 118 Costituzione

La Costituzione

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento

Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art.14 Dlgs n.82/2005

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 14 Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle Linee guida. La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID, assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati ((assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte.)).

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma **2**.



Articolazione del Piano e guida alla lettura

Il Piano è strutturato in **tre parti**:

- Parte prima – **Componenti strategiche per la trasformazione digitale** individuando le **leve strategiche** su cui investire per accelerare il processo di trasformazione digitale delle PA, focalizzando l'attenzione su un approccio innovativo che affronti, in maniera sistematica, tutti gli **aspetti legati a organizzazione, processi, regole, dati e tecnologie**.
- Parte seconda – **Componenti tecnologiche**: le componenti tecnologiche del modello strategico, analizzando i **Servizi, Piattaforme, Dati e intelligenza artificiale, Infrastrutture, Sicurezza**.

L'**interoperabilità** diventa trasversale a tutti i capitoli ed è evidenziato in particolare nel capitolo dedicato ai Servizi.

- Parte terza – **Strumenti**. Riporta una sezione verticale dedicata agli strumenti che le amministrazioni possono prendere a riferimento come modelli di supporto, esempi di buone pratiche, check-list per pianificare i propri interventi.

La struttura del Piano triennale 2024-2026 è costituito da:

- **Lo Scenario** introduce brevemente i temi affrontati nel capitolo, illustra lo stato dell'arte in raccordo con i Piani precedenti e offre un'anteprima delle traiettorie future, evidenziando anche i relativi punti di attenzione ed azioni essenziali utili a tutti gli enti;
- **Il Contesto normativo e strategico** elenca i riferimenti a cui le amministrazioni devono attenersi, in termini di fonti normative con link a documenti e/o siti ufficiali e riferimenti ad attività progettuali finanziate, compresi i riferimenti agli specifici investimenti del PNRR;
- le sezioni **Obiettivi e Risultati attesi** descrivono i macro-obiettivi del Piano sul tema specifico e, per ciascun obiettivo individuano i risultati attesi (RA) e relativi target annuali, ove presenti, per il triennio 2024-2026;
- la sezione **Linee di azione istituzionali** specifica tempi e linee di azione (attività) a carico di AGID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ACN e altri soggetti istituzionali per il conseguimento di ciascun obiettivo;
- la sezione **Linee di azione per le PA** specifica le linee di azione (attività) a carico dell'ente



5. PARTE I - Componenti strategiche per la trasformazione digitale

5.1 - Organizzazione e gestione del cambiamento

L'ecosistema digitale amministrativo

La **trasformazione digitale** richiede un processo integrato, finalizzato alla **costruzione di ecosistemi digitali strutturati** sostenuti da **organizzazioni pubbliche semplificate, trasparenti, aperte, digitalizzate** e con **servizi di qualità, erogati in maniera proattiva** per anticipare le esigenze del cittadino.

È quindi seguire un approccio innovativo che affronti, in maniera sistematica, tutti gli aspetti legati a **organizzazione, processi, regole, dati e tecnologie**.

Occorre che ogni singolo ente pubblico divenga un **"ecosistema amministrativo digitale"**, alla cui base ci siano piattaforme organizzative e tecnologiche, ma in cui il valore pubblico sia generato in maniera attiva da cittadini, imprese e operatori pubblici.

Essendo l'azione amministrativa composta da processi collettivi è necessario introdurre dei **"processi digitali collettivi"** basati su **e-service**, ovvero **interfacce API** che scambiano dati/informazioni in maniera automatica e interoperabile, come illustrato nel capitolo dei Servizi.

Questo permette la realizzazione del principio **once-only** e, al tempo stesso, consente agli attori pubblici e privati di generare valore all'interno dell'ecosistema con al centro la singola Pubblica Amministrazione, che lo regola **garantendo correttezza amministrativa, trasparenza, apertura, sicurezza informatica e protezione dei dati personali**.

Si tratta di passare da una concezione di "Piattaforma per Governo", ovvero piattaforme per singoli scopi dell'ente, a una visione più profonda del paradigma, ovvero il **"Governo come Piattaforma"** come riportato anche nella Comunicazione EU (2021)118 sulla Bussola Digitale 2030, secondo cui l'ecosistema non è un elemento esterno all'ente, ma è qualcosa sostenuto dall'ente pubblico per abilitare servizi migliori.




Figura 2 - Duplice concezione: da Piattaforma per Governo a Governo come Piattaforma



Per facilitare l'innovazione occorre analizzare l'**attuale impianto normativo** che impatta sulla trasformazione digitale, per generare proposte di semplificazione amministrativa in grado di rimuovere gli ostacoli all'innovazione nelle pubbliche amministrazioni.

Da questo punto di vista, **nel corso dei prossimi anni** si ritiene necessario:

- definire un processo integrato finalizzato alla costruzione di ecosistemi digitali strutturati sostenuti da **organizzazioni pubbliche semplificate, trasparenti, aperte, digitalizzate** e con **servizi** di qualità erogati e definire schemi organizzativi per il raccordo tra **Ufficio del RTD** (Responsabile per la transizione al digitale) e il **resto dell'organizzazione pubblica** in cui lo stesso ufficio è inserito;
- definire uno **strumento agile** per la **catalogazione dei macro-processi** delle singole organizzazioni pubbliche e per la **mappatura** tra questi **processi**, i **servizi erogati** e i **sottostanti servizi digitali applicativi** che li sostengono.

In questo sistema risultano fondamentali i processi di collaborazione istituzionale e il ruolo del Responsabile per la transizione al digitale e dell'Ufficio transizione digitale (di seguito RTD e UTD), come funzioni e agenti cruciali del cambiamento, sia di processo che tecnologico.

La collaborazione istituzionale

Il **processo di trasformazione digitale coinvolge**, a tutti i livelli, decisori pubblici, dirigenza pubblica, cittadini e imprese nella logica della partecipazione e della consultazione. Per affrontare questa trasformazione è necessario delineare e seguire un iter di transizione che richiede collaborazione tra tutte le componenti istituzionali, nel quadro di un sistema nazionale per la trasformazione digitale di cui facciano parte Governo, Enti centrali, Regioni e Province autonome, Enti locali e che sia aperto anche a tutto il partenariato economico e sociale.

La collaborazione consiste nel coinvolgimento delle varie strutture operative esistenti con la missione di sostenere la continua trasformazione digitale del Paese, per rendere esigibili i diritti di cittadinanza digitale e contribuire alla sostenibilità e alla crescita economica e sociale.

In questo senso si rileva l'importante lavoro di interlocuzione con il territorio svolto dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha portato alla stipula di accordi istituzionali strategici con le principali rappresentanze territoriali, nello specifico con: la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province Italiane.

Risulta di fondamentale importanza per tutte le pubbliche amministrazioni:

1. una forte **collaborazione tra i vari livelli istituzionali** coinvolti per la corretta strutturazione di **e-service**, e quindi di servizi digitali integrati e interoperabili; quindi tra gli obiettivi prioritari di ciascun ente dovrebbe esserci l'individuazione di quei procedimenti/procedure più richiesti/utilizzati da cittadini/imprese, che possono beneficiare dell'applicazione dei **principi once-only** e **API-first** attraverso la **reingegnerizzazione** (quando erogati in autonomia) oppure attraverso processi digitali collettivi (quando coinvolgono più enti per pareri, verifiche, ecc.).



2. il **presidio di tutto il ciclo di vita degli e-service da parte dell'ente**; è necessario poter disporre di competenze specialistiche adeguate all'interno dell'Ufficio per la transizione al digitale in forma singola o associata.

Il ruolo del Responsabile e dell'Ufficio per la transizione al digitale (UTD)

In questo quadro, **occorre consolidare e potenziare i Responsabili e gli Uffici per la transizione al digitale**, tenendo conto dei nuovi profili professionali necessari e, in particolare, del fabbisogno urgente nelle PA di specialisti ICT dedicati a sicurezza e trasformazione digitale.

Per quanto concerne gli **ambiti di approfondimento per l'UTD** si sottolinea che:

1. i criteri di **progettazione dei processi digitali**, sia semplici che collettivi, sono riportati nelle Linee guida sull'**interoperabilità tecnica** approvate con Determinazione AGID 547/2021. I processi digitali possono essere semplici (quando riguardano l'esposizione di e-service da parte di un singolo ente, per procedimenti/procedure utili ad una generalità indistinta di enti destinatari, ad es. il calcolo dell'ISEE, la verifica di dati in ANPR o nel Registro imprese, ecc.) oppure possono essere processi digitali collettivi quando coinvolgono più enti.
2. è compito dell'Ufficio del RTD curare sia gli **aspetti di interoperabilità tecnica** che quelli di **interoperabilità organizzativa, semantica e giuridica**, ricercando la collaborazione con gli altri enti autonomamente o attraverso gli spazi di interoperabilità e cooperazione applicativa (facendo riferimento al relativo coordinatore);
3. la **gestione del ciclo di vita degli e-service** dell'amministrazione richiede la strutturazione di opportuni presidi organizzativi e strumenti tecnologici per l'API-management, in forma singola o associata. Il processo di collaborazione tra enti va incoraggiato e viene agevolato dalla condivisione di pratiche e soluzioni tra gli enti stessi e dalla disponibilità di modelli attuativi da sperimentare e adattare alla singola realtà territoriale o tematica.

Si possono quindi individuare alcune azioni utili per tutte le pubbliche amministrazioni:

1. Nell'ottica dell'ecosistema, la **struttura organizzativa dell'Ufficio per la transizione al digitale** va potenziata.
2. L'erogazione dei servizi pubblici passa sempre più da strumenti digitali; quindi, è fondamentale la progettazione di sistemi informativi e servizi digitali e sicuri by design, affinché siano moderni, accessibili, di qualità e di facile fruizione;
3. la **mappatura dei processi dell'ente**, e la loro revisione in chiave digitale;
4. all'interno del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, occorre ricomprendere gli obiettivi specifici di digitalizzazione, semplificazione e reingegnerizzazione, a partire dalla mappatura di cui sopra e dalle priorità del singolo ente.

A sostegno del rafforzamento dei RTD e degli UTD continua ad essere strategica la disponibilità di strumenti utili ed iniziative per favorire l'aggiornamento sulle materie di competenza e per condividere soluzioni e pratiche, nonché di occasioni di incontro e tavoli di confronto interistituzionali.



È in quest'ottica che AGID mette a disposizione la **piattaforma di community ReTeDigitale³** dedicata ai RTD e al personale degli UTD, le comunità digitali tematiche/ territoriali al suo interno e le iniziative laboratoriali con l'obiettivo di supportare i processi di trasformazione digitale nelle Amministrazioni centrali, locali e negli Enti presenti nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di pubblici servizi.

Riferimenti normativi italiani:

- **Art. 17 Dlgs n. 82/2005**
- **Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione sul Responsabile per la transizione al digitale.**

OBIETTIVO 1.1 - MIGLIORARE I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PA

RA 1.1.1 - RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE E LO SCAMBIO DI PRATICHE E SOLUZIONI TRA AMMINISTRAZIONI

- **Target 2024** - 18 comunità digitali tematiche/territoriali su retedigitale.gov.it gestite da AGID, PA o Enti locali
- **Target 2025** - Almeno 2 ulteriori comunità digitali tematiche/territoriali su retedigitale.gov.it gestite da AGID, PA o Enti locali
- **Target 2026** - Almeno 2 ulteriori comunità digitali tematiche/territoriali su retedigitale.gov.it gestite da AGID, PA o Enti locali

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Da marzo 2024 - Le Amministrazioni e gli Enti interessati possono proporre ad AGID l'attivazione di una comunità digitale tematica/territoriale su retedigitale.gov.it - **CAP1.PA.01**

Linea di Azione di riferimento	CAP1.PA.01
Azione dell'Ente	LA attuata. Il funzionario ICT dell'ente ha provveduto alla registrazione sulla piattaforma e a partecipare alla comunità digitale
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata

³ <http://www.retedigitale.gov.it/>



	<input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input checked="" type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	Non sono previste ulteriori risorse finanziarie aggiuntive per il raggiungimento dell'obiettivo
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-

Da luglio 2024 - Le Amministrazioni e gli Enti interessati utilizzano i format presenti nel kit per proporre nuove comunità digitali ed effettuare monitoraggi semestrali delle attività in esse svolte - **CAP1.PA.02**

Linea di Azione di riferimento	CAP1.PA.01
Azione dell'Ente	L'ente non ha in programmazione l'avvio dell'attività prevista dalla presente L.A.



Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-

RA 1.1.2 - INDIVIDUAZIONE E DIFFUSIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI/OPERATIVI DEGLI UFFICI TRANSIZIONE

- **Target 2024** - Vademecum per la nomina di RTD e UTD in forma associata
- **Target 2025**
 - Report sulle PA pilota che hanno adottato il modello di nomina RTD e organizzazione dell'UTD in forma associata
 - Raccolta di modelli organizzativi/operativi degli UTD
- **Target 2026** - Report sulle PA pilota che hanno adottato nuovi modelli organizzativi/operativi dell'UTD



LINEE DI AZIONE PER LA PA

Da marzo 2024 - Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali forniscono contributi e proposte di modifica e integrazione al Vademecum sulla nomina del Responsabile per la transizione al digitale e sulla costituzione dell'Ufficio per la transizione al digitale in forma associata - **CAP1.PA.03**

Da marzo 2024 - Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali e che hanno adottato modelli organizzativi/operativi per l'Ufficio per la transizione al digitale condividono le esperienze, gli strumenti sviluppati e i processi implementati - **CAP1.PA.04**

Da luglio 2024 - Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali sperimentano i modelli proposti e forniscono ad AGID il feedback delle esperienze di nomina RTD e UTD in forma associata realizzate - **CAP1.PA.05**

Da dicembre 2025 - Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali sperimentano i modelli proposti e forniscono ad AGID il feedback sui nuovi modelli organizzativi/operativi dell'UTD adottati - **CAP1.PA.06**

Linea di Azione di riferimento	CAP1.PA.03 - CAP1.PA.04 - CAP1.PA.05 - CAP1.PA.06
Azione dell'Ente	L'ente non ha in programmazione l'avvio dell'attività prevista dalla presente L.A.
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica



	<input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-

Competenze digitali per il Paese e per la PA

Scenario

Tra i **fattori abilitanti dei processi di trasformazione digitale** un ruolo imprescindibile è esercitato dalle **competenze digitali**, ovvero il complesso di **conoscenze, attitudini e abilità funzionali** a orientarsi, interagire e operare nell'ambiente digitale, sia per la vita che per il lavoro.

Il tema delle competenze digitali acquista un particolare rilievo nel contesto della vita pubblica, che vede confrontarsi gli utenti di servizi pubblici digitali e la Pubblica Amministrazione, erogatrice dei medesimi servizi. LA PA, in particolare, necessita di competenze digitali per i propri dipendenti (a tutti i livelli, dirigenziali e non dirigenziali), e di competenze digitali specifiche del settore professionale e di intervento (come, ad esempio, nella Sanità e nella Giustizia), ma soprattutto esprime un fabbisogno crescente di competenze ICT specialistiche.

Per quanto riguarda in particolare i **cittadini**, nel 2023 hanno preso avvio le attività correlate all'investimento 1.7 del PNRR, "Competenze digitali di base", che si pone l'obiettivo di ridurre la quota di cittadini a rischio di esclusione digitale tramite:

- il potenziamento della **Rete dei Centri di facilitazione digitale** con la messa in esercizio sul territorio di 3.000 Punti Digitale Facile entro il 2024 per l'accrescimento delle competenze digitali di base di 2 milioni di cittadini al 2026 (sub-investimento 1.7.2);
- la creazione di una **rete di giovani volontari per lo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali**, su 3 cicli annuali per realizzare 700.000 interventi di facilitazione e/o educazione digitale sul territorio a fine 2025 nell'ambito del "Servizio Civile Digitale (sub-investimento 1.7.1).
- Con riferimento alle **competenze digitali della Pubblica Amministrazione**, la Strategia nazionale per le competenze digitali prevede il potenziamento e lo sviluppo delle competenze digitali della forza lavoro e delle competenze di e-



leadership di coloro che ricoprono ruoli di responsabilità di unità organizzative e di progetti, con il coordinamento del Dipartimento della Funzione Pubblica.

- Il fabbisogno di competenze digitali nella Pubblica Amministrazione riguarda tutta la popolazione dei pubblici dipendenti: tanto dei dirigenti, chiamati a esercitare la propria funzione pubblica in un contesto essenzialmente trasformato dalla tecnologia, che del personale di livello non dirigenziale. Esempi di iniziative in risposta a tale fabbisogno sono:
- l'iniziativa "**Syllabus per la formazione digitale**", che mira a consentire a tutti i dipendenti delle amministrazioni aderenti l'accesso, attraverso la piattaforma online del Dipartimento della Funzione Pubblica Syllabus, a percorsi formativi sulle competenze digitali erogati in e-learning e personalizzati a partire da una rilevazione online, strutturata ed omogenea dei fabbisogni individuali di formazione. L'iniziativa rimarca la responsabilità collettiva di tutte le PA al perseguimento degli obiettivi di upskilling e reskilling dei dipendenti pubblici previsti nell'ambito della Missione 1, Componente 1, sub-investimento 2.3.1 del PNRR. La Direttiva introduce, infatti, una serie puntuale di milestone e target per tutte le amministrazioni al fine di assicurare, entro il 2025, il completamento della formazione sulle competenze digitali messa a disposizione a titolo gratuito sulla piattaforma Syllabus, da parte di un numero progressivamente crescente di dipendenti pubblici;
- le **proposte formative della Scuola Nazionale dell'Amministrazione**, che nel 2024 vedranno l'attivazione di corsi sia in modalità e-learning che blended e in presenza, su tematiche quali la cybersicurezza e i sistemi in cloud, le tecnologie abilitanti per l'organizzazione, la digitalizzazione nel PNRR, la progettazione della trasformazione digitale e la gestione dell'innovazione, fino al ruolo di intelligenza artificiale (IA) e dati nei sistemi decisionali di supporto alla PA.;
- a livello territoriale, nell'ambito dell'**accordo stipulato tra ANCI e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale**, è stata costituita l'**Academy ANCI**, specificamente dedicata alla formazione di funzionari e dirigenti comunali. L'Academy realizzerà iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori comunali a fornire un'informazione costante, attraverso incontri online e in presenza, mirati sia all'attuazione degli Avvisi emanati dal Dipartimento nell'ambito della Misura 1 Componente 1 del PNRR, sia - di più ampio respiro - alle priorità legate al processo di digitalizzazione della PA (tali iniziative, nel 2023 hanno registrato circa 5.000 partecipanti).

Riferimenti normativi europei:

- Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU 2018/C 189/01)
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) 67 final del 19 febbraio 2020 - Plasmare il futuro digitale dell'Europa
- Decisione (EU) 2022/2481 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il Decennio Digitale 2030
- Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a un Anno Europeo delle Competenze 2023 COM (2022) 526 final 2022/0326



OBIETTIVO 1.2 - DIFFUSIONE COMPETENZE DIGITALI NEL PAESE E NELLA PA

RA1.2.1 - DIFFUSIONE COMPETENZE DIGITALI DI BASE PER CITTADINI E IMPRESE

- **Target 2024** - 48% popolazione 16-74 anni con competenze digitali almeno di base (rilevazione Istat-Eurostat 2023)
- **Target 2025** - 2 milioni di cittadini che hanno fruito dei servizi di facilitazione e formativi dei progetti PNRR "Competenze digitali di base" misura 1.7
- **Target 2026** - 57% popolazione 16-74 anni con competenze digitali almeno di base (rilevazione Istat-Eurostat 2025)

RA1.2.2 - DIFFUSIONE COMPETENZE DIGITALI DI BASE NELLA PA

- **Target 2024** - Partecipazione di almeno 136.000 dipendenti pubblici a iniziative di miglioramento del livello di competenze e di riqualificazione in ambito digitale
- **Target 2025** - Partecipazione di ulteriori 107.200 dipendenti pubblici a iniziative di miglioramento del livello di competenze e di riqualificazione in ambito digitale
- **Target 2026** - Partecipazione di ulteriori 136.800 dipendenti pubblici a iniziative di miglioramento del livello di competenze e di riqualificazione in ambito digitale

RA1.2.3 - DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE ICT

- **Target 2024** - 4% quota di specialisti ICT sul totale occupati (rilevazione 2023 Istat-Eurostat)
- **Target 2025** - 100.000 persone formate su competenze ICT (risultato complessivo iniziativa Fondo Repubblica Digitale – Fondo complementare PNRR)
- **Target 2026** - 5% quota di specialisti ICT sul totale occupati (rilevazione 2025 Istat-Eurostat)

LINEE DI AZIONE VIGENTI

Le PA, in funzione delle proprie necessità, partecipano alle iniziative pilota, alle iniziative di sensibilizzazione e a quelle di formazione di base e specialistica per il proprio personale, come previsto dal Piano triennale e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali - **CAP1.PA.07**



Le PA aderiscono all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" e promuovono la partecipazione alle iniziative formative sulle competenze di base da parte dei dipendenti pubblici, concorrendo al conseguimento dei target del PNRR in tema di sviluppo del capitale umano della PA e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali - **CAP1.PA.08**

Le PA, in funzione della propria missione istituzionale, realizzano iniziative per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini previste dal PNRR e in linea con il Piano operativo della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali - **CAP1.PA.09**

Linea di Azione di riferimento	CAP1.PA.07 - CAP1.PA.08 - CAP1.PA.09
Azione dell'Ente	<p>L'Ente ha provveduto a sensibilizzare i propri dipendenti a partecipare alla formazione sulla piattaforma syllabus (www.syllabus.gov.it).</p> <p>L'ente inoltre ha provveduto ad aderire alla manifestazione di interesse rivolta ai comuni al progetto di formazione dei dipendenti pubblici in materia di accessibilità dei servizi digitali della Regione Puglia quale soggetto sub attuatore dell'Intervento 1.4.2 del PNRR "Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali".</p>
Stato di attuazione	<p><input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento</p> <p><input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo</p> <p><input type="checkbox"/> L.A. non applicabile</p>
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	Non sono previste ulteriori risorse finanziarie aggiuntive per il raggiungimento dell'obiettivo
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale</p>



Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4.2026

Monitoraggio

Il Codice dell'Amministrazione Digitale, all'art.14-bis lettera c), ha attribuito ad AGID il compito di realizzare il **monitoraggio delle attività e la verifica dei risultati delle amministrazioni**, in termini sia di coerenza con il Piano triennale e sia di costi/benefici dei sistemi informativi delle singole PA.

Allo stesso tempo, tali azioni di monitoraggio e verifica hanno l'obiettivo di supportare l'attuazione fisica, finanziaria e procedurale del Piano Triennale nel suo complesso.

Il **monitoraggio** della trasformazione digitale del Paese **si articola** su più livelli:

1. la **misurazione dei risultati attesi (RA) e delle linee di azione (LA) conseguiti** dal sistema PA per ciascuna componente tecnologica e non tecnologica del Piano triennale;
2. il **monitoraggio dell'andamento della spesa e degli investimenti ICT**, misurati attraverso la una rilevazione periodica della spesa ICT.

Queste attività vengono condotte in coerenza con gli indicatori del **Programma europeo Decennio Digitale**, che prevede un sistema di monitoraggio strutturato, trasparente e condiviso, basato sull'**indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI)**, e integrato con nuovi indicatori, per misurare i progressi compiuti verso ciascuno degli obiettivi per il 2030.

Nell'edizione 2022-2024 del Piano triennale è stato inoltre avviato il percorso di allineamento dei risultati attesi con i target degli interventi PNRR in materia di digitalizzazione M1C1.

Osservatorio sulla Digitalizzazione nel Territorio Italiano

A fronte degli ingenti investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato la costituzione di un **Osservatorio sulla trasformazione digitale** nel territorio italiano: una raccolta sistematica di dati sulle



risorse previste per la digitalizzazione della PA, sui progetti finanziati e sulle amministrazioni coinvolte in questo processo, anche attraverso l'integrazione con altre banche dati pertinenti. L'intento è di accompagnare alle scelte di policy un'attività di monitoraggio e di misurazione degli impatti, fornendo elementi oggettivi di valutazione delle politiche pubbliche, che possano contribuire a orientare le iniziative future in materia di semplificazione e digitalizzazione dei processi. A tale scopo è prevista la realizzazione di una serie di prodotti di analisi, tra cui indicatori originali e questionari di monitoraggio che contribuiranno alla stesura di un report sull'avanzamento della digitalizzazione nel Paese. L'Osservatorio si pone quindi come **strumento di analisi istituzionale** che ha il potenziale di diventare un asset strategico **per il monitoraggio del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.**

Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani:

- **art. 14-bis lettera c Dlgs n.82/2005**

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale).

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

- a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;
- b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
- c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;
- d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;



e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;

f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta Autorità;

g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);

h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata ((...));

i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui ((soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b))), nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;

l) ogni altra funzione attribuita da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione ((...)).

Riferimenti normativi europei:

- Ministerial Declaration on eGovernment - Tallinn declaration - 6 ottobre 2017
- Regolamento (UE) 2018/1724 del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) 1024/2012
- Berlin Declaration on Digital Society and Value-based Digital Government – 8 dicembre 2020
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale
- Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030



- Decisione di esecuzione (ue) della Commissione Europea del 30 giugno 2023 che definisce gli indicatori chiave di prestazione per misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio

OBIETTIVO 1.3 - MONITORARE E ANALIZZARE LO STATO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE

RA1.3.1 - DEFINIZIONE DI UN INDICE DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PA

- **Target 2024** - Misurazione della baseline degli indicatori dell'indice di digitalizzazione della PA su un primo campione rappresentativo di Amministrazioni
- **Target 2025** - Almeno 1.000 amministrazioni alimentano l'indice di digitalizzazione
- **Target 2026** - Almeno 3.000 amministrazione alimentano l'indice di digitalizzazione

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Febbraio 2025 - Le PA che fanno parte del campione alimentano l'indice di digitalizzazione secondo la metodologia definita dal Gruppo di lavoro - **CAP1.PA.10**

Linea di Azione di riferimento	CAP1.PA.10
Azione dell'Ente	L'Ente non fà parte di gruppi di lavoro definiti dalla presente L.A.
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi



	<input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-

RA1.3.2 - ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI ANALITICHE DA ENTI LOCALI

RA1.3.3 - AUMENTO DELLE TIPOLOGIE E DELLE FONTI DATI INTEGRATE ALL'INTERNO DELL'OSSERVATORIO

RA1.3.2

- **Target 2024** - Raccolta dati tramite survey, coinvolgendo attivamente gli Enti locali per ottenere un quadro iniziale dello stato di digitalizzazione
- **Target 2025** - Secondo ciclo di raccolta dati tramite survey, permettendo un confronto con i dati raccolti nell'anno precedente e identificando eventuali trend
- **Target 2026** - Consolidamento i dati raccolti nei due anni precedenti per ottenere una visione approfondita e affidabile dello stato di digitalizzazione, fornendo basi solide per le decisioni future

RA1.3.3

- **Target 2024** - Integrazione di 5 nuove fonti dati nell'Osservatorio, laddove possibile attraverso l'accesso diretto a registri, database e documenti ufficiali machine-readable, ampliando la varietà e la profondità delle informazioni disponibili
- **Target 2025** - Ulteriori 5 fonti dati, continuando a diversificare le fonti integrate per ottenere una visione più completa e dettagliata della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali



- **Target 2026** - Integrazione di altre 5 fonti dati nell'Osservatorio, garantendo una copertura informativa sempre più esaustiva e approfondita

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Settembre 2024 – Gli Enti locali partecipano alla prima fase della raccolta dati, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni - **CAP1.PA.11**

Settembre 2025 – Gli Enti locali partecipano alla seconda fase della raccolta dati, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni - **CAP1.PA.12**

Linea di Azione di riferimento	CAP1.PA.11 - CAP1.PA.12
Azione dell'Ente	L'Ente non non partecipano alla raccolta dati definiti dalle seguenti L.A.
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG



	<input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-



5.2 - Il procurement per la trasformazione digitale

Il procurement per la trasformazione digitale

La **trasformazione digitale** della Pubblica Amministrazione si basa sull'**innovazione dei suoi processi**, finalizzati al **miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi** a partire dalle aree di interesse pubblico ad alto impatto per il benessere dei cittadini come la salute, la giustizia, la protezione dei consumatori, la mobilità, il monitoraggio ambientale, l'istruzione e la cultura, con l'obiettivo di stimolare la diffusione di modelli organizzativi di open innovation.

La concreta attuazione del processo di trasformazione digitale richiede la disponibilità di risorse professionali e strumentali, disponibili in parte all'interno dell'amministrazione pubblica e in parte e all'esterno. Ne consegue che grande attenzione va prestata affinché l'acquisizione di risorse dal mercato (procurement) sia realizzata con efficacia ed efficienza.

La stessa riforma nazionale del procurement pubblico introdotta dal **Codice dei Contratti pubblici** (Dlgs n. 36/2023) soprattutto con riferimento alla Parte II, "**Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti**", introduce un profondo percorso di trasformazione digitale degli acquisti della Pubblica Amministrazione volto alla semplificazione, velocizzazione delle procedure e maggiore trasparenza.

Gli acquisti di beni e servizi standardizzati

A partire dall'anno 2000 il nostro Paese ha realizzato un programma di "**Razionalizzazione degli acquisti**", che si basa su strategie di aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, in tutti i settori, compreso l'ICT, la digitalizzazione e la trasformazione digitale.

L'attuazione del programma di razionalizzazione ha portato negli anni alla costruzione di un sistema di governance incentrato su ANAC, il rafforzamento di Consip quale centrale nazionale di acquisto, la costituzione del sistema dei soggetti aggregatori regionali e del relativo Tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'imponente digitalizzazione del sistema appalti con la costituzione della **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)**.

Gli strumenti di acquisto basati sulle Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato Elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione sono ampiamente disponibili e facilitano l'acquisto di beni e servizi standard per l'ICT, la digitalizzazione e la trasformazione digitale.

Gli acquisti di innovazione per la trasformazione digitale

A partire dal 2013, il nostro Paese si è dotato di norme specifiche anche per **promuovere gli appalti di ricerca e innovazione**, che definiscono un quadro di coordinamento istituzionale tra i livelli ministeriali di governo, i soggetti finanziatori e le agenzie che attuano gli acquisti. La stessa Agenda Digitale Italiana persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.



Gli acquisti di innovazione, nel prossimo triennio, sono indirizzati prioritariamente alla sperimentazione di modelli di commercializzazione ed acquisto di sistemi di intelligenza artificiale ed alla crescita di capacità industriali nel settore, anche attraverso collaborazioni internazionali. Allo stato attuale, **Smarter Italy** è il principale programma di sperimentazione di appalti di innovazione.

L'ecosistema digitale degli acquisti pubblici

Nelle disposizioni della Parte II del Libro I artt. 19-36 "**Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici**" del Codice dei contratti pubblici, risulta centrale e obbligatorio dal primo gennaio 2024 lo svolgimento degli acquisti della Pubblica Amministrazione attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25). Le stesse devono essere **interoperabili**, tramite **Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND)**, con la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)** (art. 23) di ANAC, l'infrastruttura tecnologica abilitante la gestione in digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici (dalla programmazione fino all'esecuzione del contratto). In tal senso, la digitalizzazione dei contratti pubblici rappresenta un esempio virtuoso di infrastruttura pubblica al servizio di un complesso ecosistema composto da amministrazioni centrali, stazioni appaltanti, operatori economici e molti altri attori. In tale contesto, la PDND assume un ruolo centrale, non solo ai fini della messa in interoperabilità delle banche dati degli enti certificanti (oltre 10 amministrazioni centrali) che devono proseguire nel rendere disponibili i loro dati ai fini della piena operatività del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE, art. 24, Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023), ma anche in quanto consente l'accesso agli e-service di ANAC che abilitano l'operatività del ciclo di vita del procurement.

La digitalizzazione degli acquisti pubblici è parte fondamentale del percorso di trasformazione digitale della PA contribuendo a snellire e ad accelerare le procedure amministrative di acquisto, ad allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli. Lo sviluppo dell'ecosistema digitale degli acquisti pubblici, nel prossimo triennio, è indirizzato prioritariamente ad incrementarne la robustezza, attraverso un processo diffuso di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, e a porre le basi per un radicale efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Organizzazione della stazione appaltante nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

La efficace realizzazione di un processo di acquisto, dalla programmazione alla esecuzione, necessita risorse professionali e organizzazione. Il nuovo Codice prevede che le stazioni appaltanti, per condurre acquisti complessi, siano dotate di risorse umane, risorse strumentali, adeguata esperienza. Pertanto, introduce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e attribuire gli incentivi al personale coinvolto negli appalti.

La qualificazione della Stazione appaltante



La qualificazione delle Stazioni appaltanti è uno strumento per attestare la capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione e riguarda almeno una delle fasi di progettazione, affidamento o esecuzione del contratto.

Il Codice dei contratti pubblici individua **tre livelli di qualificazione**, base, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro; intermedia, fino a 5 milioni di euro e avanzata, senza limiti di importo.

Si precisa che il Codice, all'art. 114 comma 8, stabilisce che per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

L'allegato II.14 del suddetto Codice, all'art. 32, stabilisce che sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In via di prima applicazione del Codice sono individuati, tra i servizi di particolare importanza, quelli di telecomunicazione e i servizi informatici.

Sono, inoltre, considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

L'organizzazione della Stazione appaltante e il ruolo del RUP

Il "nuovo RUP", nel Codice è stato ridenominato **Responsabile Unico di Progetto** (art. 15 D.lgs. 36/2023), avvicinandolo alla figura di un **project manager**, con capacità di gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui può disporre. Il nuovo Codice riconosce la complessità di una procedura che va dalla pianificazione all'esecuzione e consente alle amministrazioni di definire modelli organizzativi che sembrano più efficaci per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'acquisto. Per ogni acquisto, si prevede la nomina di un **responsabile di (sub)procedimento** per le **fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione**. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Le stazioni appaltanti possono inoltre istituire una **struttura di supporto al RUP** e affidare incarichi di assistenza al medesimo.

Il **Direttore dell'esecuzione (DEC)** è la figura professionale che va a potenziare il RUP negli acquisti di particolare importanza.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il Direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Nelle amministrazioni complesse, il processo di approvvigionamento nel settore ICT coinvolge molteplici unità funzionali, tipicamente la funzione Sistema informativo, la funzione Acquisti, la funzione Legale, la funzione Innovazione ove esistente. *È fortemente auspicato che il Responsabile della transizione al digitale venga coinvolto negli acquisti ICT e per la transizione digitale.*

La collaborazione tra stazioni appaltanti



L'articolo 62 del Codice abilita le stazioni appaltanti a collaborare tra loro, secondo i modelli dell'aggregazione e della centralizzazione. Inoltre, è sempre possibile per le pubbliche amministrazioni attivare collaborazioni con altre amministrazioni e richiedere aiuto nello svolgimento delle procedure di acquisto.

È auspicabile che la collaborazione ricomprenda la fase di progettazione dell'acquisto, con lo scopo di condividere e dare valore alle esperienze pregresse di altre amministrazioni. Lo strumento Analytics della BDNCP e la comunità dei Responsabili per la transizione al digitale facilitano la ricerca e la individuazione di quelle amministrazioni che hanno effettuato acquisti ritenuti di interesse.

Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani:

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) art. 1 co. 209 -214
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 19
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", art. 1 co. 411-415
- Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 - Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019 "Modifica del decreto 7 dicembre 2018 recante: Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale"
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", artt. 19-26
- Circolare AGID n. 3 del 6 dicembre 2016 "**Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione**"
- Regole tecniche AGID del 1° giugno 2023 «Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale»
- Decisione di esecuzione Piano Nazionale di ripresa e resilienza
- Riforma 1.10 - M1C1-70 "Recovery procurement platform" per la modernizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici e il sostegno delle politiche di sviluppo attraverso la digitalizzazione e il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici

Riferimenti normativi europei:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) 67 final del 19 febbraio 2020 - Plasmare il futuro digitale dell'Europa



- Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti in materia di appalti per l'innovazione" (2021) 4320 del 18 giugno 2021 - (2021/C 267/01)
- Comunicazione del Consiglio Europeo «Joint Declaration on Innovation Procurement in EU - Information by the Greek and Italian Delegations» del 20 settembre 2021

OBIETTIVO 2.1 - RAFFORZARE L'ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

RA2.1.1 - DIFFUSIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

- **Target 2024** - 100% delle piattaforme di approvvigionamento dei soggetti aggregatori certificate
- **Target 2025** - 50% delle piattaforme certificate da terza parte
- **Target 2026** - 100% delle piattaforme certificate da terza parte

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Giugno 2025 - I soggetti aggregatori devono dotarsi di piattaforme di approvvigionamento che digitalizzano la fase di esecuzione dell'appalto - **CAP2.PA.01**

Dicembre 2026 - Le stazioni appaltanti devono digitalizzare la fase di esecuzione dell'appalto - **CAP2.PA.02**

Linea di Azione di riferimento	CAP2.PA.01 - CAP2.PA.02
<p>Azione dell'Ente</p>	<p>L'Ente ha provveduto ad approvvigionarsi della Piattaforma e-procurement "TuttoGare*" per l'espletamento completo delle gare d'appalto. Il software consente la gestione completa della gara d'appalto: dalla pubblicazione all'aggiudicazione.</p> <p>L'ente tuttavia utilizza parallelamente la piattaforma MEPA che si affianca alla piattaforma MEPA di Consip</p> <p>*Tuttogare l'applicativo web erogato in SaaS. Piattaforma di e-procurement</p>



	progettata, secondo la normativa italiana vigente in materia di accessibilità, con particolare riferimento alla c.d. legge Stanca, n. 4 del 9 gennaio 2004 e al decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, che recepisce la direttiva dell'Unione Europea relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (direttiva 2016/2012).
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input checked="" type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	Le risorse finanziarie richieste sono quelle di mantenimento della piattaforma applicativa, le cui risorse vengono stanziare sul bilancio annualmente
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-

**RA2.2.1 - INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DI PMI E START UP AGLI APPALTI DI INNOVAZIONE**

- **Target 2024** - 50% di PMI e start up innovative che partecipano ad appalti di innovazione sul totale degli operatori economici che partecipano alle gare
- **Target 2025** - 50% di PMI e start up innovative che partecipano ad appalti di innovazione sul totale degli operatori economici che partecipano alle gare
- **Target 2026** - 50% di PMI e start up innovative che partecipano ad appalti di innovazione sul totale degli operatori economici che partecipano alle gare

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Dicembre 2024 - Le PAL coinvolte nel programma Smarter Italy partecipano alla definizione dei fabbisogni: Salute e benessere, Valorizzazione dei beni culturali, Protezione dell'ambiente - **CAP2.PA.03**

Linea di Azione di riferimento	CAP2.PA.03
Azione dell'Ente	L'Ente non è coinvolto del programma Smart Italy
Stato di attuazione	<input checked="" type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale



	<input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-

Le gare strategiche per la trasformazione digitale

Scenario

Le gare strategiche ICT sono strumenti che consentono alle Amministrazioni di **acquisire servizi necessari ad implementare le strategie per la trasformazione digitale** della Pubblica Amministrazione.

In generale, quindi, sono disponibili servizi per operare sulla definizione di processi e sull'erogazione di servizi digitali, sulla analisi e realizzazione delle componenti applicative e infrastrutturali, con specifico riferimento al **paradigma cloud**.

In sinergia con le previsioni del Piano triennale e al fine di indirizzare e governare la trasformazione digitale della PA italiana, AGID opera una funzione di indirizzo strategico e governance centralizzata di tutte le iniziative, anche mediante la costituzione di organismi di coordinamento e controllo, finalizzati alla direzione strategica e tecnica delle stesse.

In particolare, l'**Agenzia per l'Italia Digitale** svolge le seguenti funzioni, tutte volte a garantire alle amministrazioni strumenti efficaci ed efficienti per il raggiungimento degli obiettivi del Piano triennale:

- fornisce ai soggetti aggregatori gli indirizzi strategici delle nuove iniziative da pubblicare;
- monitora il rispetto dei vincoli contrattuali e la qualità della fornitura;
- monitora lo stato di avanzamento degli Accordi Quadro;
- analizza i progetti implementati dalle Amministrazioni per monitorare la coerenza delle iniziative e l'andamento degli indicatori di digitalizzazione e gli obiettivi del Piano triennale perseguibili con l'iniziativa, oltre a favorire modalità di co-working o co-partecipazione finanziaria tra le amministrazioni;
- analizza le proposte di standardizzazione di processi, modelli, soluzioni, metriche, metodologie di stima dei servizi e, nella sua componente pubblica, ne valuta l'adozione;
- valuta le eventuali proposte di evoluzione e/o adeguamento dei servizi da parte del fornitore.

È inoltre in corso l'implementazione di ulteriori azioni concrete volte ad accompagnare le pubbliche amministrazioni per una acquisizione sempre più consapevole degli strumenti disponibili all'interno del paniere delle gare strategiche, al fine di garantire contratti di elevata standardizzazione e qualità.



Le **gare strategiche ICT** si pongono pertanto il duplice obiettivo di:

- creare il “sistema operativo” del Paese, ovvero una serie di componenti fondamentali sui quali definire ed erogare servizi più semplici ed efficaci per i cittadini, le imprese e la stessa Pubblica Amministrazione;
- incentivare l'utilizzo e supportare le amministrazioni nella definizione di contratti coerenti con gli obiettivi definiti dal Piano triennale.

Le iniziative strategiche ICT sono realizzate attraverso appalti aggiudicati da Consip nella forma dell'accordo quadro, che consentono a tutte le Amministrazioni di acquistare rapidamente i servizi necessari per attuare il percorso di transizione al digitale secondo il paradigma dell'ordine diretto, ove l'Amministrazione non abbia esigenze progettuali peculiari ovvero attraverso lo strumento dell'appalto specifico tra i fornitori selezionati da Consip, con garanzie di qualità e prezzi vantaggiosi.

In particolare, le Amministrazioni possono accedere, ad oggi, a un piano molto ricco di gare strategiche che nell'ultimo anno è stato ampliato con le seconde edizioni di alcune iniziative sulla base dell'andamento di adesione registrato per le prime edizioni. In particolare, a novembre 2023 risultavano attive 14 gare per 60 lotti, con un massimale di circa 10 miliardi.

Sono in corso di attivazione 4 ulteriori gare, per 29 lotti, per un massimale di circa 13 miliardi.

Contesto normativo

- **Dlgs 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;**
- **art.14-bis comma 2 lettera d) Dlgs n.82/2005**

OBIETTIVO 2.3 - FAVORIRE E MONITORARE L'UTILIZZO DEI SERVIZI PREVISTI DALLE GARE STRATEGICHE

RA2.3.1 - INCREMENTO DEL LIVELLO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE MEDIANTE LA DISPONIBILITÀ DI GARE

- **Target 2024** - Mappa indicatori del Piano triennale e gare strategiche attive come alle lettere d) e g) dell'art. 14-bis comma 2 del Codice per l'Amministrazione Digitale
- **Target 2025** - Programma di iniziative strategiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente piano, di cui alle lettere d) e g) dell'art. 14-bis comma 2 del Codice per l'Amministrazione Digitale
- **Target 2026** - Disponibilità nuove gare strategiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano triennale di cui alle lettere d) e g) dell'art. 14-bis comma 2 del Codice per l'Amministrazione Digitale

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Settembre 2024 - Le PA, nel proprio piano acquisti, programmano i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche disponibili per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l'anno 2025 - **CAP2.PA.04**



Settembre 2025 - Le PA programmano i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l'anno 2026 - **CAP2.PA.05**

Settembre 2026 - Le PA programmano i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l'anno 2027 - **CAP2.PA.06**

Linea di Azione di riferimento	CAP2.PA.04 - CAP2.PA.05 - CAP2.PA.06
Azione dell'Ente	L'Ente pianifica e coordina gli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale per l'informatica del comune di Monteroni di Lecce.
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input checked="" type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP.



	<input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q3.2024 – Q3.2025 – Q3.2026



6. PARTE II - Componenti tecnologiche

6.1 - Servizi

Negli ultimi anni, la **digitalizzazione** è diventata una forza trainante per l'**innovazione nei servizi pubblici**, con gli enti locali al centro di questo cambiamento.

L'**adozione di tecnologie digitali** è essenziale per migliorare l'**efficienza**, **aumentare la trasparenza** e **garantire la qualità dei servizi** offerti ai cittadini. In questo processo di trasformazione è indispensabile anche definire un framework di riferimento per guidare ed uniformare le scelte tecnologiche. In particolare, l'**architettura a microservizi** può esser considerata come una soluzione agile e scalabile, che permette di standardizzare i processi digitali e di facilitare anche il processo di change management nelle organizzazioni governative locali.

Per garantire la possibilità a tutti gli Enti di poter cogliere questa enorme opportunità, anche a coloro che si trovano in condizioni di carenze di know-how e risorse, il presente Piano propone e promuove un'evoluzione del modello di interoperabilità passando dalla sola condivisione dei dati a quella della condivisione dei servizi.

I vantaggi dell'utilizzo di un'**architettura** basata su **microservizi** sono:

- Flessibilità e scalabilità
- Agilità nello sviluppo
- Integrazione semplificata
- Resilienza e affidabilità

La transizione verso un'architettura a microservizi richiede la consapevolezza che non sia necessario solo un intervento tecnologico ma che richiede soprattutto un controllo per la gestione del cambiamento che coinvolge diverse fasi chiave, quali la **formazione continua**, il **coinvolgimento** attivo degli **stakeholder**, il **monitoraggio** dell'impatto del cambiamento e naturalmente anche una comunicazione efficace.

Per gli enti locali che potrebbero non avere un know-how interno sufficiente, l'architettura a microservizi offre l'opportunità di sfruttare le soluzioni e i servizi già sviluppati da altri enti. Questo approccio non solo consente di colmare il gap informativo interno, ma fornisce anche un vantaggio significativo in termini di risparmio di tempo e ottimizzazione delle risorse.

L'architettura a microservizi, attraverso la condivisione di processi e lo sviluppo once only riduce la duplicazione degli sforzi e dei costi. La condivisione di **e-service** vede nella **Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità (PDND)** il layer focale per la condivisione di dati e processi.

La sostenibilità e la crescita collaborativa nell'ambito dell'architettura a microservizi non si limita al singolo ente locale. In molte situazioni, possono entrare in gioco altre istituzioni a supporto, come Regioni, Unioni o Enti capofila (HUB tecnologici), che possono agire svolgendo un ruolo fondamentale nello sviluppo fornendo soluzioni tecnologiche e/o amministrative, per facilitare l'integrazione e l'implementazione del processo di innovazione. Questo approccio consente agli enti più piccoli di beneficiare delle risorse condivise e delle soluzioni già implementate, accelerando così il processo di digitalizzazione.



Il coinvolgimento attivo delle istituzioni aggregate come facilitatori tecnologici è essenziale per garantire una transizione armoniosa verso l'architettura a microservizi. Guardando al futuro, la sinergia tra enti locali, Regioni e altre istituzioni aggregate pone le basi per un ecosistema digitale coeso, capace di affrontare sfide complesse e di offrire servizi pubblici sempre più efficienti. La collaborazione istituzionale diventa così un elemento fondamentale per plasmare un futuro digitale condiviso e orientato all'innovazione.

E-Service in interoperabilità tramite PDND

Scenario

L'**interoperabilità** facilita l'interazione digitale tra Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese, recependo le indicazioni dell'**European Interoperability Framework** e, favorendo l'attuazione del **principio once only** secondo il quale la PA non deve chiedere a cittadini e imprese dati che già possiede.

A fine di raggiungere la completa interoperabilità dei dataset e dei servizi chiave tra le PA centrali e locali e di valorizzare il capitale informativo delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del Sub-Investimento **M1C1_1.3.1 "Piattaforma nazionale digitale dei dati"** del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stata realizzata la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

La **PDND** è lo strumento per gestire l'autenticazione, l'autorizzazione e la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La Piattaforma fornisce un insieme di regole condivise per semplificare gli accordi di interoperabilità snellendo i processi di istruttoria, riducendo oneri e procedure amministrative. Un ente può aderire alla Infrastruttura interoperabilità PDND siglando un accordo di adesione, attraverso le funzionalità messe a disposizione dell'infrastruttura.

La PDND permette alle amministrazioni di pubblicare **e-service**, ovvero servizi digitali conformi alle Linee Guida realizzati ed erogati attraverso l'implementazione di **API** (Application Programming Interface) REST o SOAP (per retrocompatibilità) cui vengono associati degli attributi minimi necessari alla fruizione. Le API esposte vengono registrate e popolano il Catalogo pubblico degli e-service.

La Piattaforma dovrà evolvere recependo le indicazioni pervenute dalle varie amministrazioni e nel triennio a venire dovrà anche:

1. consentire la **condivisione di dati di grandi dimensioni** (bulk) prodotti dalle amministrazioni e l'elaborazione di politiche **data-driven**;
2. offrire alle amministrazioni la possibilità di accedere ai dati di enti o imprese di natura privata non amministrativa e di integrarsi con i processi di questi ultimi;
3. permettere alle amministrazioni di essere informate, in maniera asincrona, su eventuali variazioni a dati precedentemente fruiti, abilitando anche una gestione intelligente dei meccanismi di caching locale delle informazioni;
4. attivare modelli di erogazione inversa, con i quali un ente, potrà erogare e-service, abilitati a ricevere dati da altri soggetti;
5. abilitare lo **scambio dato sia in modalità sincrona che asincrona**, permettendo anche il trasferimento di grosse moli di dati, o di pacchetti dati che necessitano di elevati tempi di elaborazione per il confezionamento;



6. consentire ad una amministrazione di delegare un altro aderente alla piattaforma ad utilizzare per suo conto le funzionalità dell'infrastruttura medesima per la registrazione, la modifica degli e-service sul Catalogo API e la gestione delle richieste di fruizione degli e-service, ivi compresa la compilazione dell'analisi dei rischi;
7. pubblicare i propri dati aperti attraverso API che siano catalogate secondo le norme pertinenti (DCAT_AP-IT, INSPIRE, ...) e che possano essere raccolte nei portali nazionali ed europei.

Al fine di **sviluppare servizi integrati sempre più efficienti ed efficaci** e di **fornire a cittadini e imprese servizi rispondenti alle rispettive esigenze**, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale supporta le PA nell'adozione del Modello di **interoperabilità**, pianificando e coordinando iniziative di condivisione, anche attraverso protocolli d'intesa e accordi finalizzati a:

- costituzione di tavoli e gruppi di lavoro;
- avvio di progettualità congiunte;
- capitalizzazione di soluzioni realizzate dalla PA in open source o su siti o forum per condividere la conoscenza (**Developers Italia e Forum Italia**)

Contesto normativo

Riferimenti normativi italiani:

- Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- artt. 12, 15, 50, 50-ter, 73, 75 Dlgs n. 82/2005

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 12 Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale



di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali))

3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali))

Art. 15 - Digitalizzazione e riorganizzazione

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle ((Linee guida))

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

Art. 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del



settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1.

La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte ((dei soggetti che hanno diritto ad accedervi))

Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto. ((38))

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato ((e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento))

3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. ((38))

Art. 50-ter - (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente. (38)

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (38)

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le



prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. (38)

3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti. (38)

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già ((attivi))

8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 73 - Sistema pubblico di connettività (SPC)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività ((e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.))

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sviluppo architetture e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;))
- b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
- b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;))
- c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (1)



3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:

- a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
- b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
- c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

Art. 75 - Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

- 1.** I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
- 2.** Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater.
- 3.** AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater.

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione", art. 8, comma 3
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 34
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", art. 39
- Linee Guida AGID per transitare al nuovo modello di interoperabilità (2017)
- Linee Guida AGID sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni (2021)
- Linee Guida AGID sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati (2021)
- Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici
- Decreto 12 novembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico di modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160



- DECRETO 22 settembre 2022 della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
 - Investimento M1C1 1.3: "Dati e interoperabilità"
 - Investimento M1C1 2.2: "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance"

Riferimenti normativi europei:

- Regolamento (UE) 2014/910 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (in breve eIDAS)
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve GDPR)
- European Interoperability Framework -Implementation Strategy (2017)
- Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens (2017)

OBIETTIVO 3.1 - MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI EROGARE E-SERVICE

RA3.1.1 - INCREMENTO DEL NUMERO DI "E-SERVICE" REGISTRATI SUL CATALOGO PUBBLICO PDND

- **Target 2024** - 400 API totali registrate sul Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Target PNRR, M1C1-18, Q4 2024)
- **Target 2025** - 850 API totali registrate sul Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Target ITA, M1C1-27-ITA-1 – T/IT, Q4 2025)
- **Target 2026** - 2000 API totali registrate sul Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Target PNRR, M1C1-27, Q2 2026)

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Da gennaio 2024 - Le PA cessano di utilizzare modalità di interoperabilità diverse da PDND - **CAP3.PA.01**

Da gennaio 2024 - Le Amministrazioni iniziano la migrazione dei servizi erogati in interoperabilità dalle attuali modalità alla PDND - **CAP3.PA.02**



Da gennaio 2024 - Le PA continuano a popolare il Catalogo delle API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati con le API conformi alle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" - **CAP3.PA.03**

Da gennaio 2024 - Le PA locali rispondono ai bandi pubblicati per l'erogazione di API su PDND - **CAP3.PA.04**

Linea di Azione di riferimento	CAP3.PA.01 - CAP3.PA.02 - CAP3.PA.03 - CAP3.PA.04
Azione dell'Ente	<p>L'Ente ha pubblicato, in produzione, sulla PDND 2 API: Demografici e Tributi.</p> <p>Si prevede di pubblicare sulla PDND nuove API tra cui quella del protocollo e dell'albo pretorio (Quest'ultima attività non è stata programmata).</p>
Stato di attuazione	<p><input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo</p> <p><input type="checkbox"/> L.A. non applicabile</p>
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale</p> <p><input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG</p> <p><input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi</p> <p><input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP.</p> <p><input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica</p> <p><input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona</p> <p><input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale</p>
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale</p> <p><input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG</p> <p><input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi</p> <p><input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP.</p> <p><input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica</p>



	<input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-

RA3.1.2 – AUMENTO DEL NUMERO DI RICHIESTE DI FRUIZIONE AUTORIZZATE SU PDN

- **Target 2024** - 2.000 Richieste di Fruizione Autorizzate su PDND
- **Target 2025** - 3.500 Richieste di Fruizione Autorizzate su PDND
- **Target 2026** - 7.000 A Richieste di Fruizione Autorizzate su PDND

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Da gennaio 2024 - Le PA utilizzano le API presenti sul Catalogo - **CAP3.PA.06**

Da gennaio 2025 - Le PA effettuano richieste di fruizione di servizi erogati da privati - **CAP3.PA.07**

Linea di Azione di riferimento	CAP3.PA.01 - CAP3.PA.06 - CAP3.PA.03 - CAP3.PA.07
Azione dell'Ente	<p>L'ente ha effettuato la richiesta di fruizione di API da integrare nei propri gestionali (consultazione ISEE, Consultazione banca dati ANPR,...).</p> <p>La direzione strategica dell'ente è quello di rendere In futuro tutti i servizi che richiedono concreto il principio europeo del "once-only", cioè l'inserimento di informazioni una sola volta, permettendo così a cittadini e imprese di non dover più fornire i dati che la PA già possiede per accedere a un servizio, pertanto si prevede nel breve periodo di richiedere la fruizione di nuove API pubblicate sulla PDND e da integrare all'interno dei sistemi informativi comunali.</p>
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input checked="" type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo



	<input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q3.2026

RA3.1.3 - AMPLIAMENTO DEL NUMERO DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE NELL'EVOLUZIONE DELLE LINEE SULL'INTEROPERABILITÀ TECNICA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- **Target 2024** - Costruzione baseline con identificazione del numero delle PA che evidenziano nuove esigenze applicative e partecipano alla definizione di pattern e/o profili di interoperabilità
- **Target 2025** - Incremento del 10% rispetto alla baseline
- **Target 2026** - Incremento del 25% rispetto alla baseline



Da gennaio 2024 - Le PA evidenziano le esigenze che non trovano riscontro nella "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" e partecipano alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle stesse
- CAP3.PA.08

Linea di Azione di riferimento	CAP3.PA.09
Azione dell'Ente	Attualmente l'ente non partecipa alla definizione di patter e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle P.A.
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-



Progettazione dei servizi: accessibilità e design

Scenario

Il **miglioramento della qualità e dell'inclusività dei servizi pubblici digitali** costituisce la premessa indispensabile per l'incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini, imprese o altre pubbliche amministrazioni.

Nell'attuale processo di trasformazione digitale è essenziale che i servizi abbiano un chiaro valore per l'utente. Questo obiettivo richiede un approccio multidisciplinare nell'adozione di metodologie e tecniche interoperabili per la progettazione di un servizio. La qualità finale, così come il costo complessivo del servizio, non può infatti prescindere da un'attenta analisi dei molteplici layer, tecnologici e organizzativi interni, che strutturano l'intero processo della prestazione erogata, celandone la complessità sottostante.

Ciò implica anche la necessità di un'adeguata semplificazione dei procedimenti e un approccio sistematico alla gestione dei processi interni, sotto il coordinamento del Responsabile per la transizione al digitale, dotato di un ufficio opportunamente strutturato e con il fondamentale coinvolgimento delle altre strutture responsabili dell'organizzazione e del controllo strategico.

È cruciale, inoltre, il rispetto degli obblighi del CAD in materia di progettazione, accessibilità, privacy, gestione dei dati e riuso, al fine di massimizzare l'efficienza dell'investimento di denaro pubblico e garantire la sovranità digitale con soluzioni software strategiche sotto il completo controllo della Pubblica Amministrazione.

Occorre quindi agire su più livelli e migliorare la capacità delle pubbliche amministrazioni di **generare ed erogare servizi di qualità** attraverso:

- l'**adozione di modelli e strumenti** validati e a disposizione di tutti;
- il **costante monitoraggio** da parte delle PA dei propri servizi online;
- l'**incremento del livello di accessibilità** dei servizi erogati tramite siti web e app mobile;
- lo **scambio di buone pratiche** tra le diverse amministrazioni, da attuarsi attraverso la definizione, la modellazione e l'organizzazione di comunità di pratica;
- Il **riuso** e la **condivisione di software** e competenze tra le diverse amministrazioni.

Per incoraggiare tutti gli utenti a privilegiare il canale online rispetto a quello esclusivamente fisico, rimane necessaria una decisa accelerazione nella semplificazione dell'esperienza d'uso complessiva e un miglioramento dell'inclusività dei servizi, nel pieno rispetto delle norme riguardanti l'accessibilità e il Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Per il monitoraggio dei propri servizi, le PA possono utilizzare **Web Analytics Italia**, una piattaforma nazionale open source che offre rilevazioni statistiche su indicatori utili al miglioramento continuo dell'esperienza utente.

Per la realizzazione dei propri servizi digitali, le PA possono utilizzare il Design System del Paese, che consente la realizzazione di interfacce coerenti e accessibili by default, concentrando i budget di progettazione e sviluppo sulle parti e i processi caratterizzanti dello specifico servizio digitale.

Contesto normativo



Riferimenti normativi italiani:

- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici)
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (in breve CAD), art. 7, 17, 23, 53, 54, 68, 69 e 71
- Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 (Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili).
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale)
- Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 - "Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi."
- Linee Guida AGID su acquisizione e riuso del software per la Pubblica Amministrazione (2019)
- Linee Guida AGID sull'accessibilità degli strumenti informatici (2020)
- Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (2021)
- Linee Guida AGID di design per i siti internet e i servizi digitali della PA (2022)
- Determinazione AGID n.354/2022 del 22 dicembre 2022 - Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici adottate con Determinazione n. 437/2019 del 20 dicembre 2019 e rettificata con Determinazione n. 396/2020 del 10 settembre 2020 - Rettifica per adeguamento a norma tecnica europea armonizzata sopravvenuta.
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
 - Investimento 1.3: "Dati e interoperabilità"
 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e cittadinanza digitale"

Riferimenti normativi europei:

- Direttiva (UE) 2016/2102 del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione dell'11 ottobre 2018 che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
- Direttiva (UE) 2019/882 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi



- Decisione di esecuzione (UE) 2021/1339 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 per quanto riguarda la norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili

OBIETTIVO 3.2 - MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GENERARE ED EROGARE SERVIZI DIGITALI

RA3.2.2 - INCREMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI DIGITALI

- **Target 2024** - Il 100 % delle PA pubblica e aggiorna la dichiarazione di accessibilità dei propri siti istituzionali registrati su IndicePA
- **Target 2025** - Il 100 % delle PA aggiorna la dichiarazione di accessibilità dei propri siti istituzionali registrati su IndicePA
- **Target 2026** - Il 100 % delle PA aggiorna la dichiarazione di accessibilità dei propri siti istituzionali registrati su IndicePA

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Marzo 2024 - Le PA pubblicano gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web - **CAP3.PA.09**

Settembre 2024 - Le PA pubblicano, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite l'applicazione form.AGID.gov.it, la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili - **CAP3.PA.11**

Marzo 2025 - Le PA pubblicano gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web - **CAP3.PA.13**

Settembre 2025 - Le PA pubblicano, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite l'applicazione form.AGID.gov.it, la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili - **CAP3.PA.14**

Marzo 2026 - Le PA pubblicano gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web - **CAP3.PA.15**

Settembre 2026 - Le PA pubblicano, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite l'applicazione form.AGID.gov.it, la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili - **CAP3.PA.16**



Linea di Azione di riferimento	CAP3.PA.09 - CAP3.PA.11 - CAP3.PA.13 - CAP3.PA.14 - CAP3.PA.15 - CAP3.PA.16
Azione dell'Ente	<p>L'Ente, in conformità alle linee guida di design, considera le esigenze degli utenti come punto di partenza per pensare, costruire e migliorare i servizi digitali.</p> <p>Questo approccio ha avuto maggiore rilevanza nell'affidamento della misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" del PNRR</p> <p>L'Ente sta provvedendo ad effettuare i test di usabilità dei servizi messi a disposizione ai cittadini (misura 1.4.1 del PNRR)</p> <p>L'attività terminerà quando i test di usabilità saranno tutti positivi e comunque non oltre il termine prefissato dal cronoprogramma della misura da parte di PA Digitale 2026</p> <p>A seguito dell'asseverazione da parte del Dipartimento della transizione digitale, si provvederà a rendere pubblici test di usabilità e saranno pubblicati nelle apposite sezioni del sito web.</p> <p>Tuttavia entro il 23 settembre di ogni anno, l'ente tramite l'applicazione form.AGID.gov.it effettua la dichiarazione di accessibilità del proprio siti internet ed entro marzo effettua la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul sito web.</p> <p>Per dare maggiore risalto all'importanza che ricopre l'accessibilità del sito web comunale e dei servizi on line offerti a cittadini ed imprese, come indicato nelle L.A. CAP1.PA.07 - CAP1.PA.08 - CAP1.PA.09, l'ente ha provveduto ad aderire alla manifestazione di interesse rivolta ai comuni al progetto di formazione dei dipendenti pubblici in materia di accessibilità dei servizi digitali della Regione Puglia quale soggetto sub attuatore dell'Intervento 1.4.2 del PNRR "Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali".</p>
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata



	<input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q3.2024 - Q3.2025 - Q3.2026

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Scenario

Le nuove **Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici** dell'Agenzia per l'Italia Digitale, adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD e in vigore dal 1° gennaio 2022, rappresentano un importante contributo nel rafforzamento e nell'armonizzazione del quadro normativo di riferimento in tema di produzione, gestione e conservazione dei documenti informatici, mirando a semplificare e rendere più accessibile la materia, integrandola ove necessario, per ricondurla in un unico documento sistematico di pratico utilizzo.



Al loro interno sono delineati i necessari adeguamenti organizzativi e funzionali richiesti alle pubbliche amministrazioni, chiamate a consolidare e rendere concreti i principi di trasformazione digitale enunciati nel CAD e nel Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa - TUDA.

Le Linee guida costituiscono la premessa fondamentale dell'agire amministrativo in ambiente digitale, in attuazione degli obiettivi di semplificazione, trasparenza, partecipazione e di economicità, efficacia ed efficienza, già prescritti dalla Legge n.241/1990, assicurando la corretta impostazione metodologica per la loro realizzazione nel complesso percorso di transizione digitale.

La Pubblica Amministrazione è tenuta ad assicurare la rispondenza alle Linee guida, adeguando i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, al fine di garantire effetti giuridici conformi alle stesse nei processi documentali, nonché ad ottemperare alle seguenti misure:

- **gestione appropriata dei documenti sin dalla loro fase di formazione** per il corretto adempimento degli obblighi di natura amministrativa, giuridica e archivistica tipici della gestione degli archivi pubblici, come delineato nel paragrafo 1.11 delle Linee guida;
- **gestione dei flussi documentali** mediante aggregazioni documentali informatiche, come specificato nel paragrafo 3.3;
- **nomina dei ruoli e delle responsabilità** previsti, come specificato ai paragrafi 3.1.2 e 4.4;
- **adozione del Manuale di gestione documentale e del Manuale di conservazione**, come specificato ai paragrafi 3.5 e 4.7;
- **pubblicazione dei provvedimenti formali di nomina e dei manuali** in una parte chiaramente identificabile dell'area "Amministrazione trasparente", prevista dall'art. 9 del d.lgs. 33/2013;
- **rispetto delle misure minime di sicurezza ICT**, emanate da AGID con circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017;
- **rispetto delle in materia di protezione dei dati personali**, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
- **trasferimento dei documenti al sistema di conservazione**, ai sensi del paragrafo 4 e dell'art. 44, comma 1-bis, del CAD.

Il corretto assolvimento di tali obblighi incide significativamente non solo sull'efficacia e l'efficienza della Pubblica Amministrazione, migliorando i processi interni e facilitando gli scambi informativi tra le amministrazioni e il settore privato, ma rappresenta anche un elemento fondamentale nella prestazione di servizi di alta qualità ai cittadini e alle imprese, assicurando trasparenza, accessibilità e protezione di dati e documenti.

Nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, e conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pianificato di avviare un'attività di monitoraggio riguardante l'adempimento degli obblighi specificati dalle Linee guida.

A questo scopo, entro il 2024 verrà sviluppato un modello basato su indicatori chiari e dettagliati, supportato da un accurato percorso metodologico. Questo permetterà di procedere con un monitoraggio efficace e sistematico, da realizzarsi entro il 2025 per le disposizioni sulla Gestione documentale, e entro il 2026 per quelle relative alla Conservazione digitale.



Contesto normativo

Riferimenti normativi italiani:

- Legge 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo.
- DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto legislativo 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Decreto legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- Decreto legislativo 82/2005 e ss.mm.ii., Codice dell'amministrazione digitale.
- Decreto legislativo 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.
- Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, misure minime di sicurezza ICT.
- Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (2021)
- Vademecum per l'implementazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, AGID (2022).
- Modelli di interoperabilità tra sistemi di conservazione, AGID (2022).
- La conservazione delle basi di dati, AGID (2023)

Riferimenti normativi europei:

- Regolamento (UE) 910/2014, Regolamento eIDAS in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
- Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

OBIETTIVO 3.3 - CONSOLIDARE L'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

RA3.3.1 - MONITORARE L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA

- **Target 2024** - Costruzione baseline per il monitoraggio dell'attuazione delle Linee Guida



- **Target 2025** - Il 100% delle amministrazioni devono avere adottato e pubblicato il manuale di gestione documentale, la nomina del responsabile della gestione documentale per ciascuna AOO e qualora siano presenti più AOO la nomina del Coordinatore della gestione documentale in "Amministrazione trasparente"
- **Target 2026** - Il 100% delle amministrazioni devono avere adottato e pubblicato il manuale di conservazione e la nomina del Responsabile della conservazione in "Amministrazione trasparente"

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Giugno 2025 - Le PA devono verificare che in "Amministrazione trasparente" sia pubblicato il manuale di gestione documentale, la nomina del responsabile della gestione documentale per ciascuna AOO e qualora siano presenti più AOO la nomina del coordinatore della gestione documentale - **CAP3.PA.17**

Giugno 2026 - Le PA devono verificare che in "Amministrazione trasparente" sia pubblicato il manuale di conservazione e la nomina del responsabile della conservazione - **CAP3.PA.18**

Linea di Azione di riferimento	CAP3.PA.17 - CAP3.PA.18
Azione dell'Ente	<p>L'Ente con decreto sindacale n. 20 del 22/09/2022 si è provveduto a nominare il Responsabile della gestione documentale e della conservazione e della pubblicazione dei documenti informatici e del Responsabile vicario.</p> <p>Nel 2022 è stato approvato con D.G.C. È stato approvato il manuale di gestione documentale e della Conservazione.</p> <p>A seguito di nuovi affidamenti è necessario aggiornare i manuali, pertanto l'ente si pone come obiettivo per il prossimo anno l'aggiornamento dei Manuali alla luce delle nuove soluzioni tecnologie adottate e alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici – AGID – Maggio 2021"</p>
Stato di attuazione	<p><input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento</p> <p><input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo</p>



	<input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	Non sono necessarie risorse finanziarie per il raggiungimento dell'obiettivo
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4.2025

Single Digital Gateway

Scenario

Nel triennio precedente è stata attuata la parte core del Regolamento Europeo EU 2018/1724 sul **Single Digital Gateway (SDG)** che, con l'obiettivo di **costruire uno sportello unico digitale** a livello europeo per consentire a cittadini e imprese di esercitare più facilmente i propri diritti e fare impresa all'interno dell'Unione europea, ha di fatto messo online le 21 procedure richieste (19 applicabili in Italia) delle pubbliche amministrazioni direttamente coinvolte in quanto titolari dei servizi.

Il Regolamento, entrato in vigore il 2 ottobre 2018, infatti, **ha stabilito** le norme per:

1. **l'istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico** per offrire ai cittadini e alle imprese un facile accesso a:
 - a. informazioni di alta qualità;
 - b. procedure efficienti e interamente online;



- c. servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi;
2. **l'uso di procedure da parte di utenti transfrontalieri e l'applicazione del principio once only** in accordo con le specifiche normative dei differenti Stati Membri.

A dicembre 2023 AGID ha completato le attività di integrazione e collaudo delle componenti architettoniche nazionali SDG, sia per l'interoperabilità tra PA italiane, sia per quella tra PA italiane e quelle degli Stati Membri. Le pubbliche amministrazioni competenti per i procedimenti amministrativi relativi alle procedure (di cui all'Allegato II del Regolamento UE 2018/1724) hanno adeguato i propri procedimenti amministrativi alle specifiche tecniche di implementazione del Single Digital Gateway.

Dopo aver reso disponibile online i servizi relativi delle procedure previste, le attività per il Single Digital Gateway del triennio 2024-2026 riguarderanno prevalentemente azioni di **mantenimento, monitoraggio e miglioramento della qualità e dell'accesso ai servizi digitali** offerti dallo Sportello per l'Italia, in particolare:

1. **monitoraggio delle componenti nazionali e dei servizi delle PA** competenti per garantire l'operatività di tutta la filiera coinvolta nell'attuazione dei processi nazionali e trans-frontalieri del Single Digital Gateway (SDG) attraverso la progettazione e sviluppo di un Operation Center, capace di mettere a sistema tutti gli stakeholder coinvolti che dovranno lavorare in maniera sinergica e standardizzata nella gestione dei processi di operation. Il sistema prevede la predisposizione di un servizio di supporto continuativo di gestione del portafoglio delle applicazioni realizzate e rilasciate, che comprende la presa in carico e la risoluzione delle richieste utente pervenute ad AGID da cittadini e pubbliche amministrazioni (help desk);
2. supporto alla diffusione dello sportello e del suo utilizzo presso i cittadini e le imprese: rientrano in questa azione attività di supporto alla diffusione dei servizi e attività statistiche di monitoraggio e analisi riguardanti le visite degli utenti alle pagine web impattate dalle singole procedure, nonché al catalogo dei servizi.

Contesto normativo

Riferimenti normativi italiani:

- Linee di indirizzo per i Soggetti sub-attuatori individuati tramite Accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della misura 1.3.2 "Single Digital Gateway" PNRR
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
 - Investimento 1.3: "Dati e interoperabilità"
 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e cittadinanza digitale"

Riferimenti normativi europei:

- Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012



OBIETTIVO 3.4 - SDG (SINGLE DIGITAL GATEWAY) - MONITORARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ E L'ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI OFFERTI DALLO SPORTELLO PER L'ITALIA

RA3.4.1 - PIENA OPERATIVITÀ DELL'OPERATION CENTER

- **Target 2024** - Metodologia di monitoraggio definita e condivisa con le PA interessate
- **Target 2025** - 100% delle richieste di supporto di cittadini e imprese prese in carico dall'help desk dell'Operation Center
- **Target 2026** - n.a.

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Da gennaio 2025 - Le PA italiane aderenti agli Accordi e interessate usano gli strumenti dell'Operation Center e svolgono azioni correttive sul funzionamento dei servizi e delle procedure sulla base delle segnalazioni ricevute - **CAP3.PA.19**

RA3.4.2 - DIFFUSIONE E PIENO UTILIZZO DELLO SPORTELLO

- **Target 2024** - 5 PA italiane aderenti agli Accordi sono coinvolte nella diffusione dello sportello e forniscono i dati relativi agli utenti che hanno utilizzato le procedure SDG
- **Target 2025** - 10 PA italiane aderenti agli Accordi sono coinvolte nella diffusione dello sportello e forniscono i dati relativi agli utenti che hanno utilizzato le procedure SDG
- **Target 2026** - 15 PA italiane aderenti agli Accordi sono coinvolte nella diffusione dello sportello e forniscono i dati relativi agli utenti che hanno utilizzato le procedure SDG

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Dicembre 2024 - Le PA italiane aderenti agli Accordi in base alle proprie esigenze partecipano alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID - **CAP3.PA.20**



Dicembre 2025 - Le PA italiane aderenti agli Accordi in base alle proprie esigenze partecipano alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID - **CAP3.PA.21**

Dicembre 2026 - Le PA italiane aderenti agli Accordi in base alle proprie esigenze partecipano alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID - **CAP3.PA.22**

Linea di Azione di riferimento	CAP3.PA.19 - CAP3.PA.20 - CAP3.PA.21 - CAP3.PA.22
Azione dell'Ente	L'Ente non concorre al progetto
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-



Strumenti per l'attuazione del Piano

OB3.1

Di seguito si presentano i principali strumenti operativi a disposizione delle amministrazioni per l'attuazione delle attività in carico alle pubbliche amministrazioni

- **Landing page PDND:** <https://www.interop.pagopa.it>
- Tutte le richieste di informazioni relative all'accordo di adesione e più in generale alla piattaforma possono essere sottoposte inviando una mail a: selfcare@assistenza.pagopa.it, o tramite il tasto "Assistenza" presente nella pagina di login (<https://selfcare.pagopa.it>).

OB3.2

- **Designers Italia**

Le Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione chiedono di realizzare interfacce coerenti nell'esperienza d'uso, privilegiando le indicazioni e gli strumenti previsti su Designers Italia.

Il DTD e AGID mettono a disposizione su questo canale i modelli di sito e servizi digitali, un design system completo di documentazione e librerie di progettazione e di sviluppo, e risorse per affrontare le diverse fasi di progetto di un servizio pubblico digitale.

- **Developers Italia**

È il punto di riferimento per il software della Pubblica Amministrazione. Nella sezione piattaforme offre una serie di informazioni, strumenti e risorse tecniche e normative per l'utilizzo delle piattaforme abilitanti a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Il Catalogo del software a riuso e open source, gestito da DTD ed AGID, permette alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere le valutazioni comparative, propedeutiche all'acquisizione di software e servizi connessi. La sezione Interoperabilità fornisce informazioni sullo sviluppo di interfacce per la programmazione delle applicazioni (API) e su tutti gli strumenti connessi, come la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e il Catalogo Nazionale Dati per l'interoperabilità semantica (schema.gov.it)

- **Forum Italia**

Forum Italia è uno spazio di confronto, per domande, risposte sugli argomenti della trasformazione digitale.

- **Docs Italia**

Docs Italia è il luogo per la divulgazione e la consultazione di documenti pubblici digitali in modo nativamente digitale, responsive e accessibile.

- **Web Analytics Italia (WAI)**



Le Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione richiedono di effettuare la raccolta e l'analisi statistica del traffico e del comportamento utente rispetto all'accesso e utilizzo di siti e servizi digitali.

È necessario inoltre pubblicare le informazioni, opportunamente aggregate e anonimizzate, derivanti dal monitoraggio statistico attivato sul singolo sito e/o servizio AGID mette a disposizione delle PA la piattaforma di analisi statistica Web Analytics Italia che permette di monitorare le statistiche in tempo reale dei visitatori dei siti della Pubblica Amministrazione e di beneficiare di strumenti ad hoc per pubblicare le statistiche dei siti monitorati (art. 7 CAD).

- **Form AGID**

Applicazione messa a disposizione da AGID attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono inviare informazioni e dichiarazioni strutturate e ufficiali relativamente ai propri servizi ICT.

L'applicazione, ad esempio, è usata dalle amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità.

- **MAUVE ++**

Nell'ambito della misura "PNRR 1.4.2 - Citizen inclusion" AGID e CNR hanno realizzato una piattaforma, gratuita e open source, per la verifica automatica dell'accessibilità dei siti web. Il progetto denominato M.A.U.V.E. (Multiguide Accessibility and Usability Validation Environment) prevede un costante potenziamento della piattaforma mediante una serie di funzionalità per effettuare test di accessibilità.

- **eGLUBox-PA**

eGLU-box PA è una piattaforma funzionale al miglioramento della qualità dei servizi utilizzabile per la gestione dei test di usabilità automatizzati.

La piattaforma è già utilizzata da varie amministrazioni centrali, Università e Regioni.

Per utilizzare eGLU-box PA basta collegarsi a <https://egluboxpa.ddns.net/> ed effettuare la registrazione in qualità di conduttore (funzione 'Registrati').

- **Monitoraggio accessibilità e elenco errori ricorrenti**

Il sito espone un primo set di dati relativi all'accessibilità digitale della Pubblica Amministrazione, risultante dall'esito del monitoraggio dei siti della PA e da quanto dichiarato dalle amministrazioni relativamente allo stato di conformità dei propri siti web.

OB3.4

- **The Your Europe portal** - Providing access to a network of national portals in compliance with the single digital gateway regulation
- **Documento informativo sulle Metodologia di monitoraggio messo a disposizione da AGID** (giugno 2024)



6.2 - Piattaforme

Come per i precedenti Piani, il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-26 prende in esame l'evoluzione delle piattaforme della Pubblica Amministrazione, che offrono funzionalità fondamentali nella digitalizzazione dei processi e dei servizi della PA.

La raggiunta maturità di alcune piattaforme, già presentate nelle precedenti edizioni del Piano, permette qui di focalizzarsi sui servizi che esse offrono a cittadini, a imprese e ad altre amministrazioni, in continuità con quanto descritto nel capitolo precedente "Servizi".

Nella prima parte di questo capitolo, quindi, si illustrano le piattaforme nazionali che erogano servizi a cittadini e imprese: PagoPA, Applo, Send, Spid e Cie, NoiPA, Fascicolo sanitario elettronico e SUAP/SUE.

L'obiettivo riferibile a tutte queste piattaforme è comune, si tratta di migliorare i servizi già erogati nei termini che verranno dettagliati nei risultati attesi e nelle linee di azione. In questa sezione, la descrizione di ciascuna piattaforma riporterà lo stesso obiettivo mentre gli altri elementi descrittivi saranno specifici della piattaforma presa in esame. Nella seconda parte di questo capitolo verranno descritte le piattaforme che attestano attributi ed infine si parlerà di basi di dati di interesse nazionale.

Piattaforme nazionali che erogano servizi a cittadini/imprese o ad altre PA

Scenario

pagoPA

pagoPA è la piattaforma che consente ai cittadini di effettuare pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione in modo veloce e intuitivo. pagoPA offre la possibilità ai cittadini di scegliere tra i diversi metodi di pagamento elettronici in base alle proprie esigenze e abitudini, grazie all'opportunità per i singoli enti pubblici di interfacciarsi con diversi attori del mercato e integrare i propri servizi di incasso con soluzioni innovative. L'obiettivo di pagoPA, infatti, è portare a una maggiore efficienza e semplificazione nella gestione dei pagamenti dei servizi pubblici, sia per i cittadini sia per le amministrazioni, favorendo una costante diminuzione dell'uso del contante.

AppIO

L'app IO è l'esito di un progetto open source nato con l'obiettivo di mettere a disposizione di enti e cittadini un unico canale da cui fruire di tutti i servizi pubblici digitali, quale pilastro della strategia del Governo italiano per la cittadinanza digitale. La visione alla base di IO è mettere al centro il cittadino nell'interazione con la Pubblica Amministrazione, attraverso un'applicazione semplice e intuitiva disponibile direttamente sul proprio smartphone. In particolare, l'app IO rende concreto l'articolo 64 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SEND



La piattaforma SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche noto come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) rende più veloce, economico e sicuro l'invio e la ricezione delle notifiche a valore legale: permette infatti di riceverle, scaricare i documenti notificati e pagare eventuali spese direttamente online su SEND o nell'app IO.

SEND solleva gli enti da tutti gli adempimenti legati alla gestione delle comunicazioni a valore legale e riduce l'incertezza della reperibilità del destinatario.

SPID

L'identità digitale SPID è la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica identità digitale. Attraverso credenziali classificate su tre livelli di sicurezza, abilita ad accedere ai servizi, ai quali fornisce dati identificativi certificati.

SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese.

A dicembre 2023 sono state rilasciate ai cittadini oltre 36 milioni e mezzo di identità digitali SPID, che hanno permesso nel 2023 di totalizzare oltre 1.000.000.000 di autenticazioni a servizi online di pubbliche amministrazioni e privati. Attualmente la federazione SPID è composta da più di 15.000 fornitori di servizi pubblici e 177 fornitori di servizi privati.

Nell'ambito del PNRR il sub-investimento M1C1 1.4.4 "Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)", di cui è soggetto titolare il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, include fra le sue finalità che i gestori delle identità SPID assicurino l'innalzamento del livello dei servizi, della qualità, sicurezza e di interoperabilità degli stessi stabiliti dalle Linee guida AGID, come previsto dall'art. 18 bis del D.L. 24/02/2023 n. 13, convertito dalla L. 21/04/2023 n. 41.

A tal fine, è necessario che il Sistema SPID evolva in base alle seguenti indicazioni:

- attuazione delle "Linee guida OpenID Connect in SPID" (Determinazione del Direttore Generale di AGID n. 616/2021) comprensive dell'Avviso SPID n. 41 del 23/3/2023 versione 2.0 e il "Regolamento - SPID OpenID Connect Federation 1.0" (Determinazione del Direttore Generale di AGID n. 249/2022);
- attuazione delle "Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori" (Determinazione del Direttore Generale di AGID n. 133/2022);
- attuazione delle "Linee guida recanti le regole tecniche dei Gestori di attributi qualificati" (Determinazione del Direttore Generale di AGID n. 215/2022);
- promozione dell'utilizzo dello SPID dedicato all'uso professionale per l'accesso ai servizi online rivolti a professionisti e imprese.

CIE

L'identità digitale CIE (CIEId), sviluppata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, consente la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, ai sensi del CAD, verificata attraverso l'insieme



dei dati raccolti e registrati in forma digitale al momento del rilascio della CIE. La CIEId è comprovata dal cittadino attraverso l'uso della CIE o delle credenziali rilasciate dal Ministero.

Alla data di metà dicembre 2023 sono state rilasciate ai cittadini oltre 40 milioni di Carte di Identità Elettroniche, che hanno permesso nel 2023 di totalizzare circa 32.000.000 di autenticazioni a servizi online di pubbliche amministrazioni e privati. Attualmente la federazione CIE è composta da più di 10.000 fornitori di servizi pubblici e circa 100 fornitori di servizi privati.

Come sancito dal Decreto 8 settembre 2022 "Modalità di impiego della carta di identità elettronica", sono previste le seguenti evolutive sul servizio CIEId:

1. Ampliamento del set di attributi forniti tramite autenticazione con CIEId, come previsto dall'art. 6;
2. ampliamento delle funzionalità del portale del cittadino, come previsto dall'art. 14, tra cui la possibilità di visualizzare, esprimere o revocare la volontà in merito alla donazione di organi e tessuti;
3. implementazione dei servizi correlati al NIS (Numero Identificativo Servizi), come previsto dall'art. 17;
4. implementazione di una piattaforma di firma elettronica qualificata remota attraverso l'utilizzo della CIE;
5. implementazione dell'integrazione con il sistema ANPR, al fine di ricevere giornalmente i dati afferenti ai soggetti deceduti e procedere al blocco tempestivo della CIEId;
6. sviluppo di un meccanismo di controllo genitoriale per consentire un accesso controllato ai servizi online offerti ai minori.

NoiPA

NoiPA è la piattaforma dedicata a tutto il personale della Pubblica Amministrazione, che offre servizi evoluti per la gestione, integrata e flessibile, di tutti i processi in ambito HR, inclusi i relativi adempimenti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, attraverso il portale Open Data NoiPA, è possibile la piena fruizione dell'ampio patrimonio informativo gestito, permettendo la consultazione, in forma aggregata, dei dati derivanti dalla gestione del personale delle pubbliche amministrazioni servite.

Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) ha l'obiettivo di garantire la diffusione e l'accessibilità dei servizi di sanità digitale in modo omogeneo e capillare su tutto il territorio nazionale a favore dei cittadini e degli operatori sanitari delle strutture pubbliche, private accreditate e private. La verifica formale e semantica della corretta implementazione e strutturazione dei documenti secondo gli standard ha lo scopo di assicurare omogeneità a livello nazionale per i servizi del FSE 2.0 disponibili ai cittadini e ai professionisti della Sanità.

Attraverso interventi sistematici di formazione, si intende superare le criticità legate alle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario, innalzandone significativamente il livello per un utilizzo pieno ed efficace del FSE 2.0.

SUAP e SUE

Nel panorama della Pubblica Amministrazione, gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e per l'Edilizia (SUE) assumono un ruolo centrale come punto di convergenza per imprese, professionisti e cittadini nell'interazione con le istituzioni, nell'ambito degli adempimenti previsti per le attività produttive (quali, ad esempio, la produzione di beni e servizi, le attività agricole,



commerciali e artigianali, le attività turistiche alberghiere ed extra-alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione, ecc.) e gli interventi edilizi. Si tratta di due pilastri fondamentali in un contesto in continua evoluzione, dove la digitalizzazione si configura non solo come una necessità imprescindibile, ma anche come una leva strategica fondamentale per favorire la competitività delle imprese, stimolare la crescita economica del Paese e ottimizzare la tempestività nell'evasione delle richieste. In questo scenario, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi diventano così il mezzo con cui costruire un futuro in cui le opportunità digitali diventino accessibili a tutti.

Nell'ambito delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato avviato il percorso di trasformazione incentrato sulla digitalizzazione e la semplificazione dei sistemi informatici, partendo dalla redazione delle Specifiche tecniche, elaborate attraverso il lavoro congiunto del Gruppo tecnico (istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Dipartimento della Funzione Pubblica e coordinato dall'Agenzia per l'Italia Digitale), le quali delineano l'insieme delle regole e delle modalità tecnologiche che i Sistemi Informatici degli Sportelli Unici (SSU) devono adottare, per la gestione ottimale dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività produttive, conformemente alle disposizioni del DPR 160/2010 e ss.mm.ii.

La fase operativa di questo percorso è stata condotta partendo da un'attenta analisi della situazione esistente, rafforzata, successivamente, dalla somministrazione di un questionario di valutazione, volto ad identificare la maturità tecnologica iniziale degli sportelli unici, grazie alla diretta collaborazione delle amministrazioni coinvolte. Attualmente, è terminata la raccolta delle informazioni, perfezionata con altre attività di indagine, come la consulta dei fornitori dei servizi IT relativi alle piattaforme, i tavoli tematici regionali e il coinvolgimento di altri stakeholder e si sta procedendo con la definizione dei piani di intervento, da realizzarsi attraverso risorse finanziarie messe a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite la pubblicazione di bandi/stipula di accordi per l'adeguamento delle piattaforme.

In tale percorso di trasformazione, che vedrà impegnate le pubbliche amministrazioni nel prossimo triennio, per garantire il raggiungimento delle milestone definite nell'ambito del PNRR, deve essere assicurato il supporto tecnico necessario all'adeguamento delle soluzioni informatiche alle Specifiche tecniche, attraverso la condivisione delle conoscenze e dell'esperienza maturata nel campo, utili a fornire una corretta interpretazione delle stesse durante la fase di realizzazione degli interventi.

[Contesto normativo e strategico](#)

In materia di Piattaforme esistono una serie di riferimenti, normativi o di indirizzo, cui le Amministrazioni devono attenersi. Di seguito si riporta un elenco delle principali fonti, generali o specifiche, della singola piattaforma citata nel capitolo:

PagoPA - Riferimenti normativi italiani:

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), art. 5

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

**Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III ((...))

2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 comma 5 bis, art. 15, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione", art 8, comma 2-3
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", comma 2, art. 24, lettera a)
- Linee Guida AGID per l'Effettuazione dei Pagamenti Elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (2018)

**AppIO - Riferimenti normativi italiani:**

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), art. 64-bis

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale**Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione)**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete ((, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica,)) tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione", art. 8
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24, lett. F
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", art. 42
- Linee guida AGID per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione (2021)

SEND - Riferimenti normativi italiani:

- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione", art. 8



- Legge n. 160 del 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" art. 1, commi 402 e 403
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", art. 38

[SPID - Riferimenti normativi italiani:](#)

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), art.64

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). (28)

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a. al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b. alle modalità e ai requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei gestori dell'identità digitale;
- c. agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; (28)
- d. alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; (28)
- e. ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f. alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai



gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ((La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici)). L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ((ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,))secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante la Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese
- Regolamento AGID recante le regole tecniche dello SPID (2014)
- Regolamento AGID recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (2014)
- Linee Guida AGID per la realizzazione di un modello di R.A.O. pubblico (2019)
- Linee guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale (2020)
- Linee guida AGID recanti Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell'art. 20 del CAD (2020)
- Linee Guida AGID "OpenID Connect in SPID" (2021)
- Linee guida AGID per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori (2022)
- Linee guida AGID recanti le regole tecniche dei gestori di attributi qualificati (2022)



CIE - Riferimenti normativi italiani:

- Legge 15 maggio 1997, n. 127- Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 - Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, (e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti)
- Decreto Ministeriale del Ministro dell'Interno 23 dicembre 2015 - Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
- Decreto Ministeriale del Ministro dell'Interno 8 settembre 2022 – Modalità di impiego della carta di identità elettronica

Riferimenti normativi europei:

- Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione

NoiPA - Riferimenti normativi italiani:

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) art. 1 commi 446 e 447
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010) art. 2, comma 197
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 11 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"
- Legge 19 giugno 2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 ottobre 2002 "Modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze"
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2012 "Contenuti e modalità di attivazione dei servizi in materia stipendiale erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze"

FSE - Riferimenti normativi italiani:

- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"



- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178 "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico"
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2019 "Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Fascicolo sanitario elettronico" (Piano di digitalizzazione dei dati e documenti sanitari)
- Decreto del Ministero della Salute 20 maggio 2022 "Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 160 11.07.2022
- Decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2023 "Fascicolo sanitario elettronico 2.0"
- Linee Guida per l'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (2022)
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
 - M6 - Salute C2 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)"

OBIETTIVO 4.1 - MIGLIORARE I SERVIZI EROGATI DA PIATTAFORME NAZIONALI A CITTADINI/IMPRESE O AD ALTRE PA

RA4.1.1 - INCREMENTO DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA

- **Target 2024** - +20.000 servizi per un totale di almeno 280.000
- **Target 2025** - +20.000 servizi per un totale di almeno 300.000
- **Target 2026** - +10.000 servizi per un totale di almeno 310.000

LINEE DI AZIONE PER LA PA



Dicembre 2026 - Le PA aderenti a pagoPA assicurano l'attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - **CAP4.PA.01**

Linea di Azione di riferimento	CAP4.PA.01
Azione dell'Ente	<p>L'Ente ha ottenuto il finanziamento PNRR della Misura 1.4.3 PagoPA per attivare nuovi Servizi (vedi Cap. 3. Finanziamenti PNRR).</p> <p>Le tempistiche per la realizzazione dei servizi sono definiti dalla misura PNRR e comunque non oltre Dicembre 2026</p>
Stato di attuazione	<p><input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento</p> <p><input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo</p> <p><input type="checkbox"/> L.A. non applicabile</p>
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	<p>Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei servizi sono state erogate dalla misura PNRR</p>
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale</p> <p><input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG</p> <p><input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi</p> <p><input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP.</p> <p><input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica</p> <p><input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona</p> <p><input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale</p>
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale</p> <p><input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG</p> <p><input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi</p> <p><input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP.</p> <p><input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica</p> <p><input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona</p>



	<input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4-2026

RA4.1.2 - INCREMENTO DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA IO (L'APP DEI SERVIZI PUBBLICI)

- **Target 2024** - +10.000 servizi per un totale di almeno 290.000
- **Target 2025** - +10.000 servizi per un totale di almeno 300.000
- **Target 2026** - +5.000 servizi per un totale di almeno 305.000

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Dicembre 2026 - Le PA aderenti a App IO assicurano l'attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - **CAP4.PA.02**

Linea di Azione di riferimento	CAP4.PA.02
Azione dell'Ente	L'Ente ha ottenuto il finanziamento PNRR della Misura 1.4.3 AppIO per attivare nuovi Servizi (vedi Cap. 3. Finanziamenti PNRR). Le tempistiche per la realizzazione dei servizi sono definiti dalla misura PNRR e comunque non oltre Dicembre 2026
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei servizi sono state erogate dalla misura PNRR
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG



	<input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4-2026

RA4.1.3 - INCREMENTO DEGLI ENTI CHE USANO SEND

- **Target 2024** - +1.200 enti per un totale di almeno 2.000
- **Target 2025** - +2.000 enti per un totale di almeno 4.000
- **Target 2026** - +2.400 enti per un totale di almeno 6.400

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Dicembre 2026 - Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si integreranno a SEND - **CAP4.PA.03**

RA4.1.4 - INCREMENTO DELL'ADOZIONE E DELL'UTILIZZO DI SPID E CIE DA PARTE DELLE PA

- **Target 2024**
 - Incremento del numero di autenticazioni SPID del 5%, rispetto al monitoraggio di novembre 2023 (992.721.372)



- Incremento del numero delle identità SPID per minori del 10%, del numero delle identità uso professionale del 10%, rispetto al monitoraggio di marzo 2024
- Incremento del numero di autenticazioni CIE del 25% rispetto alla baseline di 32.000.000 di autenticazioni al 2023
- **Target 2025**
 - Incremento del numero di autenticazioni SPID del 8%, rispetto al monitoraggio di novembre 2023 (992.721.372)
 - Incremento del numero delle identità SPID per minori del 20%, del numero delle identità uso professionale del 20%, rispetto al monitoraggio di marzo 2024
 - Incremento del numero di autenticazioni CIE del 35% rispetto alla baseline
- **Target 2026**
 - Incremento del numero di autenticazioni SPID del 10%, rispetto al monitoraggio di novembre 2023 (992.721.372)
 - Incremento del numero delle identità SPID per minori del 30%, del numero delle identità uso professionale del 30%, rispetto al monitoraggio di marzo 2024
 - Incremento del numero di autenticazioni CIE del 50% rispetto alla baseline

Dicembre 2026 - Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si integreranno a SEND - **CAP4.PA.03**

Linea di Azione di riferimento	CAP4.PA.02 - CAP4.PA.03
Azione dell'Ente	<p>L'Ente ha ottenuto il finanziamento PNRR della Misura 1.4.5 PND – Piattaforma delle Notifiche Digitali.</p> <p>Il progetto prevedeva la realizzazione di 2 tipologie di Notifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">– Notifiche Violazioni al Codice della Strada– Notifiche Riscossione Tributi (con pagamento) <p>Il Progetto si è concluso ed il finanziamento è stato liquidato dal Dipartimento per la Transizione Digitale.</p> <p>Nel corso del 2024 si provvederà alla gestione completa delle notifiche digitali, specifiche per le due tipologie implementate, mediante SEND e si provvederà alla gestione dell'ordinativo Informatico.</p>



	Nel corso del 2026 l'ente si pone l'obiettivo di inserire su SEND ulteriori tipologie di notifiche.
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei servizi sono state erogate dalla misura PNRR
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4-2024 - Q4-2026



Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE, dismettendo le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online e integrando lo SPID uso professionale per i servizi diretti a professionisti e imprese - **CAP4.PA.04**

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE - **CAP4.PA.05**

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE-only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Le PA che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il "Login with eIDAS" per l'accesso transfrontaliero ai propri servizi - **CAP4.PA.06**

Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall'ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, uso professionale, Attribute Authorities, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati) - **CAP4.PA.07**

Linea di Azione di riferimento	CAP4.PA.04 - CAP4.PA.05 - CAP4.PA.06 - CAP4.PA.07
Azione dell'Ente	<p>L'Ente ha dismesso l'accesso ai servizi pubblici offerti ai cittadini, professionisti ed imprese mediante credenziali deboli (username e password) con l'accesso mediante SPID e CIE.</p> <p>Inoltre l'ente ha ottenuto il finanziamento PNRR della misura 1.4.4. SPID-CIE con il quale si è convertito l'accesso SPID da protocollo SAML2 ad OIDC.</p> <p>L'ente si pone l'obiettivo, di poter implementare gli accessi ai propri sistemi anche mediante "Login with eIDAS" nel corso del 2026</p>
Stato di attuazione	<p><input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo</p> <p><input type="checkbox"/> L.A. non applicabile</p>
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei servizi sono state erogate dalla misura PNRR



Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-

RA4.1.5 - PROMUOVERE L'ADESIONE AI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA NOIIPA PER SUPPORTARE L'AZIONE

- **Target 2024** - 5 campagne di promozione e diffusione dei servizi
- **Target 2025** - 6 campagne di promozione e diffusione dei servizi
- **Target 2026** - 7 campagne di promozione e diffusione dei servizi

LINEE DI AZIONE VIGENTI

Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono manifestazione di interesse e inviano richiesta - **CAP4.PA.08**

Linea di Azione di riferimento

CAP4.PA.08



Azione dell'Ente	L'ente non è vincolato all'adesione e i settori di competenza non hanno evidenziato manifestazione di interesse a riguardo
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei servizi sono state erogate dalla misura PNRR
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-

RA4.1.7 - SEMPLIFICAZIONE E CREAZIONE DI UN CATALOGO DI TUTTE LE PROCEDURE SUAP E SUE E RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICATI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE



- **Target 2024** - 200 procedure critiche di interesse per cittadini ed imprese semplificate e digitalizzate
- **Target 2025** - 50 ulteriori procedure critiche di interesse per cittadini ed imprese semplificate e digitalizzate
- **Target 2026** - 350 ulteriori procedure critiche di interesse per cittadini ed imprese semplificate e digitalizzate

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Gennaio 2024 - Realizzazione e prima alimentazione del Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere) - **CAP4.PA.12**

Marzo 2024 - Identificazione della migliore soluzione da adottare dalle PA interessate nei procedimenti SUAP/SUE, in funzione del loro contesto, sulla base delle possibili soluzioni messe a disposizione dalle specifiche tecniche - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi) - **CAP4.PA.13**

Dicembre 2024 - Adeguamento alle specifiche tecniche delle infrastrutture delle PA interessate nei procedimenti SUAP/SUE - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi) - **CAP4.PA.14**

Dicembre 2024 - Messa a disposizione di soluzioni alternative all'adeguamento alle specifiche tecniche dei propri sistemi informatici SSU, in ambito SUAP/SUE, quali, ad esempio: Impresa in un giorno per i comuni e Soluzione Sussidiaria per gli enti terzi - (Regioni, Consorzi, Unioncamere) - **CAP4.PA.15**

Dicembre 2024 - Aggiornamento del Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere) - **CAP4.PA.16**

Giugno 2026 - Aggiornamento costante del Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere) - **CAP4.PA.17**

Linea di Azione di riferimento

CAP4.PA.12 - CAP4.PA.13 - CAP4.PA.14 - CAP4.PA.15 - CAP4.PA.16 - CAP4.PA.17

Azione dell'Ente

L'ente utilizza le seguenti piattaforme per la gestione delle istanze SUAP e SUE:



- www.impresainungiorno.gov.it per le pratiche SUAP;
- Pratiche Edilizie (SUE), modulo applicativo della suite CiviliaNext (soluzione SaaS accreditata da ACN) per la gestione delle pratiche edilizie.

Gli uffici SUAP e SUE sono collocati in settori differenti all'interno dell'ente, generando criticità nella gestione dei procedimenti. Per affrontare queste difficoltà, L'ente ottenuto un finanziamento dal PNRR, misura 1.2 – Abilitazione al Cloud, per implementare un nuovo modulo applicativo che consenta una gestione integrata dei procedimenti SUAP e che possa rappresentare un punto centralizzato delle informazioni che transitano tra il protocollo informatico, impresainungiorno.gov.it e Pratiche Edilizie SUE.

Con Prot. N. 16516 del 26.08.2024 è pervenuta comunicazione da parte di CCIAA di Lecce, con la quale infoma l'ente l'adeguamento della piattaforma impresainungiorno.gov.it con l'implementazione delle componenti informatiche Front Office, BackOffice e Back Office Enti Terzi conformi alle Specifiche tecniche assicurando la realizzazione dalla componente informatica definita a realizzazione delle azioni menzionate è assicurata dalla componente informatica definita Catalogo SSU, che conterrà le anagrafiche dei SUAP e degli Enti Terzi accreditati (sviluppata in coerenza con le Specifiche tecniche di cui all'art. 5 dell'Allegato al D.P.R. 160/2010).

Stato di attuazione

- L.A. attuata e non avviata
- L.A. in corso di perfezionamento
- L.A. conclusa con successo
- L.A. non applicabile

Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei servizi sono state erogate dalla misura PNRR

**Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA**

- Ufficio Transizione Digitale
- Settore I – AA.GG
- Settore II – Finanziario e Tributi
- Settore III – LL.PP.
- Settore IV – Urbanistica
- Settore V – Servizi alla Persona
- Settore VI – Polizia Locale

Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA

- Ufficio Transizione Digitale
- Settore I – AA.GG
- Settore II – Finanziario e Tributi
- Settore III – LL.PP.
- Settore IV – Urbanistica
- Settore V – Servizi alla Persona
- Settore VI – Polizia Locale

Avvio previsto per l'attuazione della LA

Q4-2026

Piattaforme che attestano attributi**Scenario**

Negli ultimi anni le iniziative intraprese dai vari attori coinvolti nell'ambito del Piano, hanno favorito una importante accelerazione nella diffusione di alcune delle principali piattaforme abilitanti, in termini di adozione da parte delle PA e di fruizione da parte degli utenti. Il Piano descrive lo sviluppo di nuove piattaforme e il consolidamento di quelle già in essere attraverso l'aggiunta di nuove funzionalità. Tali piattaforme rendono disponibili i dati di settore ai cittadini e PA, consentono di razionalizzare i servizi per le amministrazioni e di semplificare tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali l'interazione tra cittadini e PA (per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND).

Ad esempio, nel luglio 2023 la Piattaforma INAD è andata in esercizio, in consultazione, sia tramite il sito web sia tramite le API esposte su PDND, attualmente in esercizio. La piattaforma è quindi a disposizione per entrambe le modalità di fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni. Si invitano pertanto le PA a fruire dei relativi servizi, compatibilmente con il loro dimensionamento.

In questo ambito vengono attuate le seguenti Piattaforme che hanno la caratteristica di attestare attributi anagrafici e di settore.



ANPR: è l'Anagrafe Nazionale che raccoglie tutti i dati anagrafici dei cittadini residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, aggiornata con continuità dagli oltre 7900 comuni italiani, consentendo di avere un set di dati anagrafici dei cittadini certo, accessibile, affidabile e sicuro su cui sviluppare servizi integrati ed evoluti per semplificare e velocizzare le procedure tra Pubbliche amministrazioni e con il cittadino.

Sul portale ANPR, nell'area riservata del cittadino, sono attualmente disponibili i servizi che consentono al cittadino di:

- visualizzare i propri dati anagrafici;
- effettuare una richiesta di rettifica per errori materiali;
- richiedere autocertificazioni precompilate con i dati anagrafici presenti in ANPR;
- richiedere un certificato anagrafico in bollo o in esenzione (sono disponibili 15 tipologie differenti di certificati);
- comunicare un cambio di residenza;
- visualizzare il proprio domicilio digitale, costantemente allineato con l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD);
- comunicare un punto di contatto (mail o telefono).

A dicembre 2022 sono stati resi disponibili i servizi per consentire, da parte dei Comuni, l'invio dei dati elettorali dei cittadini in ANPR. Attualmente oltre il 97% dei comuni italiani hanno aderito ai servizi, inviando i dati elettorali dei cittadini.

La presenza dei dati elettorali in ANPR consentirà ai cittadini di visualizzare nell'area riservata i dati relativi alla propria posizione elettorale e richiedere certificati di godimento dei diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali.

Inoltre, consentirà di verificare in tempo reale la posizione elettorale di un cittadino da parte di altre Amministrazioni che ne abbiano necessità per fini istituzionali. Una prima applicazione si avrà con l'integrazione dei servizi ANPR con la Piattaforma Referendum, piattaforma online che consentirà la sottoscrizione di proposte referendarie e di iniziativa popolare, verificando in tempo reale la posizione elettorale del cittadino sottoscrittore.

Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi integrati ed evoluti, che semplifichino e velocizzino le procedure tra le Pubbliche Amministrazioni, ANPR ha reso disponibili 28 e-service sulla **Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND)** - Interoperabilità, consentendo la consultazione dei dati ANPR da parte di altri Enti aventi diritto, nel rispetto dei principi del Regolamento Privacy.

In aggiunta, l'integrazione dell'ANPR con i servizi dello Stato civile digitale ha un rilievo centrale e strategico nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e costituisce un significativo strumento di semplificazione per i Comuni e per i cittadini. Si prevede, infatti, la completa digitalizzazione dei registri dello Stato civile tenuti dai Comuni (nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza e morte), con conseguente eliminazione dei registri cartacei, e la conservazione dei relativi atti digitali in un unico archivio nazionale del Ministero dell'Interno, permettendone la consultazione a livello nazionale e offrendo la possibilità di produrre estratti o certificati tramite il sistema centrale, senza doverli richiedere necessariamente al Comune che li ha generati. Alcuni Comuni pilota ad ottobre 2023 hanno iniziato ad utilizzare i servizi resi disponibili da ANPR, formando atti digitali di stato civile con effetti giuridici.

ANPR si sta integrando con le anagrafi settoriali del lavoro, della pensione e del welfare e ogni nuova anagrafe che abbia come riferimento la popolazione residente sarà logicamente integrata con ANPR. In questo contesto, per rafforzare gli interventi nei



settori di istruzione, università e ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, sono istituite due Anagrafi:

- **ANIST:** l'Anagrafe nazionale dell'istruzione, a cura del Ministero dell'Istruzione e del Merito
- **ANIS:** l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, a cura del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Le due Anagrafi mirano ad assicurare:

- La centralizzazione dei dati attualmente distribuiti su tutto il territorio italiano in oltre 10.000 scuole (ANIST) e 500 istituti di formazione superiore (ANIS);
- la disponibilità e l'accesso ai dati per:
 - scuole e istituti di formazione superiore (IFS), al fine di facilitare il reperimento delle informazioni relative al percorso scolastico e/o accademico dei propri studenti, efficientando le procedure di iscrizione;
 - cittadini, al fine rendere possibile, attraverso il Portale dedicato, la consultazione online dei dati relativi al proprio percorso scolastico e/o accademico, anche a fini certificativi;
 - PA per fini istituzionali;
 - soggetti privati autorizzati, per gli scopi previsti dalla legge.
- l'interoperabilità con altre banche dati (es. con ANPR per la gestione dei dati anagrafici degli studenti, eliminando duplicazioni e rischi di disallineamento);
- il riconoscimento nell'UE e extra-EU dei titoli di studio.

Per l'avvio progettuale di ANIST si attende la conclusione del relativo iter normativo.

Contesto normativo e strategico

ANPR

[Riferimenti normativi italiani:](#)

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), art. 62

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 62 - Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR

1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle



citare anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. (38)

2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (38)

2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito ((, con modificazioni,))dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari, o garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati ((, integrati)) con il codice identificativo univoco di cui al ((comma 3,)) con le anagrafiche contenute nell'ANPR.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e



Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

- a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo (50);
- b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
- c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. (38)

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194, Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 agosto 2013, n. 109, Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Decreto del Ministero dell'interno del 3 novembre 2021 Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche.
- Decreto del Ministero dell'Interno del 17 ottobre 2022, Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
- Decreto del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2022, Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile
- Decreto del Ministero dell'interno del 3 marzo 2023 - Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

ANIS

[Riferimenti normativi italiani:](#)



- Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio delle attività professionali", art. 1-bis
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), art. 62- quinquies

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale**Art. 62-quinquies - Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore**

1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità

- Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", art. 31-ter
- Decreto del Ministero dell'Università e Ricerca del 19 gennaio 2022 "Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS)"



- Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2022 "Seconda attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS)"

ANIST

Riferimenti normativi italiani:

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), art. 62-quater

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 62-quater - Anagrafe nazionale dell'istruzione

1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.

L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel



rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità

INAD

Riferimenti normativi italiani:

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), art. 3-bis e 6-quater

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 3-bis - Identità digitale e Domicilio digitale

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis. (29)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

1-ter. I domicilia digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza.

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato ((. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis))

4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma



autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto come documento nativo digitale ed è disponibile presso l'amministrazione. (28)

4-quater. La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

4-quinquies. È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 6-quater - Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti ((nell'ANPR)) nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della ((finanza pubblica))

- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"
- Linee guida AGID sull'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (2023)



RA4.2.1 - ADESIONE AI NUOVI SERVIZI OFFERTI DA ANPR

- **Target 2024** - 100% dei comuni che aderiscono ai servizi elettorali su ANPR
- **Target 2025** - 100% dei comuni che aderiscono ai servizi di stato civile su ANPR
- **Target 2026** - Piena interoperabilità con le altre basi dati di interesse nazionale (come definite nel CAD art. 60, comma 3-bis)

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Da febbraio 2024 - Dalla "fine dell'adozione controllata" i Comuni potranno richiedere l'adesione servizi di Stato civile su ANPR
- **CAP4.PA.18**

Linea di Azione di riferimento	CAP4.PA.18
Azione dell'Ente	L'ente ha partecipato all'Avviso Pubblico "Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input checked="" type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei servizi sono state erogate dalla misura PNRR
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona



	<input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4-2026

Basi dati interesse nazionale

Scenario

I dati resi disponibili attraverso le piattaforme sono principalmente quelli relativi alle basi dati di interesse nazionale definite dall'art. 60 del CAD e riportate nell'elenco disponibile sul sito AGID. Il citato art. 60 del CAD prevede caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità ed il rispetto delle Linee guida per l'attuazione del CAD e delle vigenti regole del Sistema statistico nazionale.

A tale proposito, si richiama la Determinazione AGID N. 68/2013 DIG che, in attuazione dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 179/2012, nel testo introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, ha definito le regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale e per definirne le modalità di aggiornamento atte a garantire la qualità dei dati presenti.

In modo da verificare costantemente il livello di aderenza a tali prescrizioni, saranno definiti i processi di individuazione di ulteriori basi dati di interesse nazionale e di monitoraggio delle stesse. Tali processi coinvolgeranno le amministrazioni titolari delle basi dati le quali dovranno adottare tutte le misure atte a garantire il rispetto dei requisiti e dovranno fornirne evidenza per consentirne l'adeguato monitoraggio. In questo ambito sono coinvolte anche tutte le altre amministrazioni che potranno proporre l'individuazione di nuove basi dati di interesse nazionale.

Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani:

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (in breve CAD) art. 60

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 60 - Base di dati di interesse nazionale



1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter.

3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;
- f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
- f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
- f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; ((38))
- f-quinqies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; ((38))
- f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; ((38))
- f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater. ((38))

3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua,



aggiorna e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis. ((38))

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

OBIETTIVO 4.3 - MIGLIORARE LA SICUREZZA, ACCESSIBILITÀ E L'INTEROPERABILITÀ DELLE BASI DATI DI INTERESSE NAZIONALE

RA4.3.1 - INCREMENTO DEL NUMERO DI BASI DATI DI INTERESSE NAZIONALE CONFORMI ALLE REGOLE TECNICHE

- Target 2024 - Aggiornamento delle schede descrittive delle basi dati di interesse nazionale
- Target 2025 - 40% delle basi dati di interesse nazionale conformi alle regole tecniche
- Target 2026 - 100% delle basi dati di interesse nazionale conformi alle regole tecniche

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Da gennaio 2025 - Le PA interessate avanzano la richiesta di inserimento delle proprie basi di dati nell'elenco di Basi di dati di interesse nazionale gestito da AGID secondo il processo definito - **CAP4.PA.23**

Da gennaio 2025 - La PA titolari di basi di dati di interesse nazionale le adeguano all'aggiornamento delle regole tecniche - **CAP4.PA.24**

Linea di Azione di riferimento	CAP4.PA.23 - CAP4.PA.24
Azione dell'Ente	L'ente non è in possesso di banche dati di interesse nazionali di proprietà
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata



	<input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	-

Strumenti per l'attuazione del Piano

OB4.1

I portali delle piattaforme:

- Developer Portal un canale unico gestito da PagoPA rivolto a enti e sviluppatori, dove trovare guide, tutorial e strumenti per l'integrazione delle piattaforme digitali, quale evoluzione del repository PagoPA Docs che raccoglie tutta la documentazione delle piattaforme in carico a PagoPA



- Portali istituzionali dedicati alle piattaforme con documentazione a supporto dell'adesione da un punto di vista di gestione amministrativa, delle fasi di integrazione tecnologica e della comunicazione ai propri utenti:
 - PagoPA
 - appIO
 - SEND
 - SPID/CIE
 - NoiPA
 - FSE
 - SUAP

OB4.3

- Schede informative basi di dati di interesse nazionale (<https://docs.italia.it/italia/daf/pianotri-schede-bdin/it/stabile/index.html>)

Portali istituzionali disponibili sulle seguenti basi dati di interesse nazionale:

- il **Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT)** - Titolare: AGID;
- l'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)** - Titolare: Ministero dell'Interno;
- la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)** - Titolare: ANAC;
- il **Casellario giudiziale** - Titolare: Ministero della Giustizia;
- il **Registro delle imprese** - Titolare: UnionCamere;
- l'**Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD)** – Titolare: AGID
- l'**Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)** – art. 6-ter - Titolare: AGID;
- l'**Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)** – art. 6-bis - Titolare: Ministero dello Sviluppo Economico;
- il **Catalogo dei dati delle Pubbliche amministrazioni** - Titolare: AGID;
- il **Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)** - Titolare: Ministero dello Sviluppo Economico.

[Risorse e fonti di finanziamento](#)

OB4.1

- Avvisi pubblici consultabili sul sito istituzionale PA digitale 2026:
 - Avvisi pubblici - finalizzati alla migrazione e all'attivazione dei servizi di incasso delle Pubbliche Amministrazioni sulla piattaforma pagoPA - emanati dal Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD), nell'ambito della componente M1.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA del Piano PNRR, e, in



particolare, relativi al Sub-investimento 1.4.3 – Diffusione della piattaforma dei pagamenti elettronici pagoPA e dell'AppIO dei servizi pubblici.

- Avvisi pubblici - finalizzati attivazione dei servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni sull'app IO - emanati dal Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD), nell'ambito della componente M1.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA del Piano PNRR, e, in particolare, relativi al Sub-investimento 1.4.3 – Diffusione della piattaforma dei pagamenti elettronici pagoPA e dell'AppIO dei servizi pubblici.
- Avvisi pubblici - finalizzati all'integrazione con la piattaforma SEND dei processi di notificazione degli atti a valore legale attualmente in uso presso le Pubbliche Amministrazione - emanati dal Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD), nell'ambito della componente M1.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA del Piano PNRR, e, in particolare, relativi al Sub-investimento 1.4.5 - Piattaforma notifiche digitali.
- Avvisi pubblici - finalizzati all'integrazione con la piattaforma SEND dei processi di notificazione degli atti a valore legale attualmente in uso presso le Pubbliche Amministrazione - emanati dal Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD), nell'ambito della componente M1.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA del Piano PNRR, e in particolare, la Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)"
- Avvisi pubblici consultabili su PNRR Salute e relativi al Sub-investimento: M6 C2 I1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)

OB4.2

- ANIS - Bando pubblicato su PA Digitale 2026 per il finanziamento delle attività atte all'integrazione su ANIS

6.3 - Dati e Intelligenza Artificiale

Open data e data governance

Scenario

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la Pubblica Amministrazione per affrontare efficacemente le nuove sfide dell'economia basata sui dati (data economy), supportare gli obiettivi definiti dalla Strategia europea in materia di dati, garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per cittadini, imprese e, in generale, per tutti i portatori di interesse e fornire ai vertici decisionali strumenti data-driven da utilizzare nei processi organizzativi e/o produttivi. La ingente quantità di dati prodotti dalla Pubblica Amministrazione, se caratterizzati da un'alta qualità, potrà costituire, inoltre, la base per una grande varietà di applicazioni come, per esempio, quelle riferite all'intelligenza artificiale.

La costruzione di un'economia dei dati è l'obiettivo che l'Unione Europea intende perseguire attraverso una serie di iniziative di regolazione avviate ormai dal 2020. La citata Strategia europea dei dati ha introdotto la creazione di spazi di dati (data spaces)



comuni e interoperabili al fine di superare le barriere legali e tecniche alla condivisione dei dati e, di conseguenza, sfruttare l'enorme potenziale dell'innovazione guidata dai dati.

Con l'adozione dell'atto sulla governance dei dati (Data Governance Act), inoltre, sono stati definiti e rafforzati i meccanismi per aumentare la disponibilità dei dati e superare gli ostacoli tecnici al riutilizzo di alcune particolari tipologie di dati altrimenti non disponibili.

In Italia, con il recepimento della Direttiva Europea (UE) 2019/1024 (cosiddetta Direttiva Open Data) sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, attuato con il Decreto lgs. n. 200/2021, che ha modificato il Decreto lgs. n. 36/2006, l'obiettivo strategico sopra delineato può essere perseguito attraverso l'implementazione delle nuove regole tecniche definite con le Linee guida sui dati aperti. Tale documento, adottato con la Determinazione AGID n. 183/2023 ai sensi dell'art. 71 del CAD in applicazione dell'art. 12 del citato Decreto Lgs. N. 36/2006 e s.m.i., è finalizzato a supportare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati nel processo di apertura dei dati e, quindi, favorire l'aumento dell'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo.

Tra questi tipi di dati rientrano anche quelli di elevato valore, identificati con il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 sulla base delle sei categorie tematiche (dati geospaziali, dati relativi all'osservazione della Terra e all'ambiente, dati meteorologici, dati statistici, dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese, dati relativi alla mobilità) stabilite con la Direttiva Open Data. Con riferimento a tale Regolamento, il 22 dicembre 2023 è stata adottata da AGID una specifica Guida operativa sulle serie di dati di elevato valore⁴ come documento di orientamento per le pubbliche amministrazioni per una più efficace implementazione delle disposizioni europee.

Per garantire la creazione di servizi digitali sempre più efficienti, i dati scambiati reciprocamente tra gli enti erogatori di servizi dovranno essere pienamente interoperabili, non solo da un punto di vista tecnico ma anche semantico. In altre parole, nello sviluppo di un servizio digitale, oltre a utilizzare applicazioni informatiche interoperabili, per la ricezione o l'invio dei dati, si dovrà garantire l'effettiva comprensione del significato e del formato delle informazioni scambiate, usufruendo di riferimenti nazionali come ad esempio le ontologie, i vocabolari controllati e gli schemi di dati presenti sul Catalogo Nazionale per l'Interoperabilità semantica dei dati (National Data Catalog – NDC).

Al fine di valutare l'impatto del processo di apertura dei dati e la conseguente ricaduta economica e sociale, dovranno essere attivate azioni mirate al monitoraggio del riutilizzo dei dati resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni. Per poter abilitare attività di sviluppo di applicazioni innovative, inoltre, dovrà essere garantito un adeguato livello di qualità dei dati con la disponibilità di un sistema di misurazione e di assessment basato sui pertinenti standard ISO.

L'uso di una semantica comune nello scambio dei dati è garanzia di "coerenza semantica" dei dati stessi. Inoltre, l'adozione di una semantica unica riferita ai dati di dettaglio, come rappresentati nel NDC, consente uno scambio di informazioni coerenti e rappresenta una garanzia di consistenza dei dati aggregati che ogni organizzazione pubblica come dati aperti (Linked Open Data - LOD).

⁴ https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/guida_operativa_hvd_-_ver._1.0.pdf



In linea con i principi enunciati e in continuità con le azioni avviate con i Piani precedenti e alla luce delle novità normative e tecniche descritte, il presente Piano triennale mira ad assicurare maggiore efficacia all'attività amministrativa in tutti i processi che coinvolgono l'utilizzo dei dati, sia con riferimento alla condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, sia con riferimento al riutilizzo dei dati, anche per finalità commerciali, secondo il paradigma dei dati aperti.

Rispetto alle precedenti edizioni del Piano triennale, alcuni obiettivi e risultati attesi sono stati rimodulati in modo da creare una più chiara associazione tra obiettivo/risultato atteso e soggetto responsabile.

Ove applicabile, per l'attuazione delle linee di azione definite di seguito, le PA di piccole dimensioni, come i comuni al di sotto di 5.000 abitanti, possono sfruttare meccanismi di sussidiarietà (ad esempio attraverso le Regioni e Province Autonome, i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni dei Comuni, le Città metropolitane e le Province, anche tramite i relativi uffici associati tra quelli esistenti).

A tal proposito, si richiamano le funzioni di raccolta ed elaborazione dati attribuite dalla Legge n. 56 del 2014 alle Province e alle Città metropolitane, a servizio degli enti locali del territorio.

Le "Linee guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico" (Linee guida Open Data, d'ora in avanti) forniscono elementi utili di data governance in relazione ad aspetti organizzativi che possano abilitare un processo di apertura ed interoperabilità dei dati efficiente ed efficace. Anche l'interoperabilità, garantita dalla adozione di una semantica unica, come descritto nelle Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni, deve essere tenuta in conto nella governance dei dati.

Il processo di formazione e pubblicazione dei dati può seguire lo schema proposto nelle suddette Linee guida che si compone delle seguenti fasi:

1. identificazione (ricognizione, analisi dei vincoli, priorità e percorso di apertura dei dati)
2. analisi (analisi della qualità, bonifica, analisi di processo)
3. arricchimento (vocabolari controllati, ontologie, mashup e linking nei linked open data - LOD)
4. modellazione e documentazione (schemi dei dati, modelli dati, conservazione e storicizzazione)
5. validazione (qualità dei dati)
6. pubblicazione (meta datazione, politiche di accesso e licenza, modalità di pubblicazione).

Per attuare tale processo, ferma restando l'autonomia organizzativa delle attività di ciascuna amministrazione, è necessario definire una chiara data governance anche interna con l'individuazione di ruoli e relative responsabilità e integrare le sue fasi sia verticalmente, rispetto ai processi interni già consolidati, che orizzontalmente rispetto alle necessità specifiche dell'Amministrazione. Un ruolo determinante è svolto dal RTD che, sulla base della Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, può costituire un apposito Gruppo di lavoro come possibile struttura per il governo del processo di apertura dei dati, in cui, oltre ad un responsabile, siano coinvolti i referenti tematici che gestiscono e trattano dati nell'ambito delle singole unità organizzative. È importante, inoltre, garantire il raccordo e la consultazione con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, quali il responsabile per la conservazione



documentale, il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il responsabile della protezione dei dati, il responsabile per la sicurezza.

L'attività di apertura e di pubblicazione dei dati, infine, può tracciata nel Piano triennale ICT di ciascuna amministrazione anche sulla base di una eventuale scala di priorità basata, per esempio, su un approccio di tipo demand-driven che tenga conto dell'impatto economico e sociale nonché del livello di interesse e delle necessità degli utilizzatori.

Analogamente, anche per le attività di messa a disposizione di asset semantici per garantire l'interoperabilità dei dati, si potrà prevedere un percorso di definizione di modalità di pubblicazione di ontologie, vocabolari controllati e schemi dati.

Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani:

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (in breve CAD) artt. 50, 50-ter., 51, 52, 59, 60
- Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE"
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)"
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (Decreto trasparenza)
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
- Linee Guida AGID per i cataloghi dati (2017)
- Linee Guida AGID per l'implementazione della specifica GeoDCAT-AP (2017)
 - Linee Guida AGID recanti regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (2022)
 - Linee Guida AGID recanti regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e s.m.i. relativo all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico adottate con Determinazione AGID n. 183/2023 del 3 agosto 2023
 - Manuale RNDT - Guide operative per la compilazione dei metadati RNDT



- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Investimento 1.3: "Dati e interoperabilità"

Riferimenti normativi europei:

- Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)
- Regolamento (CE) n. 1205/2008 del 3 dicembre 2008 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati
- Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete
- Regolamento (UE) 2010/1089 del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve GDPR)
- Direttiva (UE) 2019/1024 del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
- Decisione (UE) 2019/1372 del 19 agosto 2019 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione
- Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione del 21 dicembre 2022 che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo
- Comunicazione della Commissione 2014/C 240/01 del 24 luglio 2014 - Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) del 19 febbraio 2020 – Una strategia europea per i dati

Di seguito, con il termine amministrazione ci si riferisce ai soggetti destinatari, individuati nel par. 1.3, delle Linee guida Open Data.

OBIETTIVO 5.1 - FAVORIRE LA CONDIVISIONE E IL RIUTILIZZO DEI DATI TRA LE PA E IL RIUTILIZZO DA PARTE DI CITTADINI E IMPRESE



RA5.1.1 - AUMENTO DEL NUMERO DI DATASET APERTI DI TIPO DINAMICO IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO DALLE LINEE GUIDA OPEN DATA

- Target 2024 - Documentazione nel Catalogo nazionale dei dati aperti di almeno 400 dataset dinamici
- Target 2025 – Aumento di dataset aperti di tipo dinamico documentati nel Catalogo nazionale dei dati aperti per ogni amministrazione titolare:
 - Se l'amministrazione ha già pubblicato un numero di dataset <10, deve arrivare a un minimo di 10 dataset aperti di tipo dinamico pubblicati e documentati nel Catalogo
 - Se l'amministrazione ha già pubblicato un numero di dataset ≥ 10 deve aumentare del 25% rispetto al 2024 il numero di dataset aperti di tipo dinamico pubblicati e documentati nel Catalogo
- Target 2026 - Aumento di dataset aperti di tipo dinamico pubblicati e documentati nel Catalogo nazionale dei dati aperti per ogni amministrazione titolare:
 - se l'amministrazione ha già pubblicato un numero di dataset <20, deve arrivare a un minimo di 20 dataset aperti di tipo dinamico pubblicati e documentati nel Catalogo;
 - se l'amministrazione ha già pubblicato un numero di dataset ≥ 20 deve aumentare del 50%, rispetto al 2024, il numero di dataset aperti di tipo dinamico pubblicati e documentati nel Catalogo

LINEE DI AZIONE VIGENTI

Le PA adeguano i metadati relativi ai dati geografici all'ultima versione delle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel Catalogo nazionale geodati.gov.it - **CAP5.PA.01**

Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel Catalogo nazionale dati.gov.it - **CAP5.PA.02**

Le PA partecipano, in funzione delle proprie necessità, a interventi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche open data - **CAP5.PA.03**

Linea di Azione di riferimento	CAP5.PA.01 - CAP5.PA.02 - CAP5.PA.03
Azione dell'Ente	L'Ente non ha programmato di avviare l'attività in oggetto. Tuttavia a breve si provvederà ad analizzare potenziali dataset, estrapolati dai Sistemi informativi dell'ente, che



	saranno pubblicati nel catalogo nazionale dei dati aperti (https://www.dati.gov.it).
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG. <input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG. <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4-2026



RA5.1.2 - AUMENTO DEL NUMERO DI DATASET RESI DISPONIBILI ATTRAVERSO I SERVIZI DI RETE DI CUI AL FRAMEWORK CREATO CON LA DIRETTIVA 2007/2/EC (INSPIRE) E RELATIVI REGOLAMENTI ATTUATIVI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DATI DI ELEVATO VALORE DI CUI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/138

- Target 2024 - Documentazione nel Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) e conseguente esposizione nel geoportale INSPIRE di almeno 2.500 dataset
- Target 2025 - Aumento di dataset territoriali documentati su RNDT per ogni amministrazione titolare:
 - se l'amministrazione ha già pubblicato un numero di dataset <10, deve arrivare a un minimo di 10 dataset territoriali documentati su RNDT
 - se l'amministrazione ha già pubblicato un numero di dataset ≥ 10 deve aumentare del 15% rispetto al 2024 il numero di dataset territoriali documentati su RNDT
- Target 2026 - Aumento di dataset territoriali documentati sul Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) per ogni amministrazione titolare:
 - se l'amministrazione ha già pubblicato un numero di dataset <20, deve arrivare a un minimo di 10 dataset territoriali documentati su RNDT
 - se l'amministrazione ha già pubblicato un numero di dataset ≥ 20 deve aumentare del 25% rispetto al 2024 il numero di dataset territoriali documentati su RNDT

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Da giugno 2024 - Le PA attuano le indicazioni sui dati di elevato valore presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138, nelle Linee guida Open Data nonché nella specifica guida operativa - **CAP5.PA.04**

Linea di Azione di riferimento	CAP5.PA.04
Azione dell'Ente	L.A. non gestita
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. non attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non applicabile



Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	

OBIETTIVO 5.2 - AUMENTARE LA QUALITÀ DEI DATI E DEI METADATI

RA5.2.1 - AUMENTO DEL NUMERO DI DATASET CON METADATI DI QUALITÀ CONFORMI AGLI STANDARD DI RIFERIMENTO EUROPEI E NAZIONALI

- Target 2024 - Documentazione di 22.000 dataset e servizi nel catalogo geodati.gov.it e di 55.000 dataset nel catalogo dati.gov.it
- Target 2025 - Aumento del 15% del numero dei dataset documentati per ogni amministrazione rispetto al 2024
- Target 2026 - Aumento del 30% del numero dei dataset documentati per ogni amministrazione rispetto al 2024



LINEE DI AZIONE PER LA PA

Da giugno 2024 - Le PA pubblicano i metadati relativi ai dati di elevato valore, secondo le indicazioni presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) e nelle Linee guida sui dati aperti e relativa guida operativa, nei cataloghi nazionali dati.gov.it e geodati.gov.it
- **CAP5.PA.05**

Linea di Azione di riferimento	CAP5.PA.05
Azione dell'Ente	Vedi CAP5.PA.01 - CAP5.PA.02 - CAP5.PA.03
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. non attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale

**Avvio previsto per l'attuazione della LA****RA5.2.3 - AUMENTO DEL NUMERO DI AMMINISTRAZIONI NON ANCORA PRESENTI NEL CATALOGO DATI.GOV.IT CHE RENDONO DISPONIBILI DATASET DI TIPO APERTO**

- Target 2024 - Tutte le PA hanno pubblicato il numero minimo di dataset riportato nelle linee d'azione per l'anno 2024
- Target 2025 - Tutte le PA hanno pubblicato il numero minimo di dataset riportato nelle linee d'azione per l'anno 2025
- Target 2026 - Tutte le PA hanno pubblicato il numero minimo di dataset riportato nelle linee d'azione per l'anno 2026

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Dicembre 2024 - Ogni Comune con popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti, ogni Unione di Comuni o altri tipi di consorzi e associazioni, ogni Comunità Montana o isolana pubblica (non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 3 dataset - **CAP5.PA.06**

Dicembre 2025 - Ogni Comune con popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti, ogni Unione di Comuni o altri tipi di consorzi e associazioni, ogni Comunità Montana o isolana pubblica (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 5 dataset - **CAP5.PA.11**

Dicembre 2026 - Ogni Comune con popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti, ogni Unione di Comuni o altri tipi di consorzi e associazioni, ogni Comunità Montana o isolana pubblica (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 10 dataset - **CAP5.PA.16**

Linea di Azione di riferimento	CAP5.PA.06 - CAP5.PA.11 - CAP5.PA.16
Azione dell'Ente	L'Ente provvederà a prendere in carico l'attività a seguito della conclusione del progetto avviato con l'attivazione dei servizi di migrazione in cloud della misura PNRR (inv. 1.2 Migrazione in cloud).
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata



	<input checked="" type="checkbox"/> L.A. non attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4-2026

OBIETTIVO 5.3 – AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA SULLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

INFORMATIVO PUBBLICO E SU UNA MODERNA ECONOMIA DEI DATI



RA5.3.1 – AUMENTO DEL NUMERO DI DATASET DI TIPO APERTO DOCUMENTATI NEL PORTALE DATI.GOV.IT CHE ADOTTANO LE LICENZE PREVISTE DALLE LINEE GUIDA OPEN DATA

- **Target 2024** - Almeno 35.000 dataset documentati con licenze previste dalle Linee guida Open Data
- **Target 2025** - Aumento del 30% dei dataset documentati con licenze previste dalle Linee guida Open Data rispetto al target 2024 per ciascuna amministrazione
- **Target 2026** - Aumento del 50% dei dataset documentati con licenze previste dalle Linee guida Open Data rispetto al target 2024 per ciascuna amministrazione

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Da gennaio 2024 - Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l'implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006 relativamente ai requisiti e alle raccomandazioni su licenze e condizioni d'uso - **CAP5.PA.20**

Linea di Azione di riferimento	CAP5.PA.20
Azione dell'Ente	L'Ente non ha programmato di avviare l'attività in oggetto. Tuttavia a breve si provvederà ad analizzare potenziali dataset, estrapolati dai Sistemi informativi dell'ente, che saranno pubblicati nel catalogo nazionale dei dati aperti (https://www.dati.gov.it)
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi




	<input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4-2026

Intelligenza artificiale per la Pubblica Amministrazione

Scenario

Per sistema di Intelligenza Artificiale (IA) si intende un sistema automatico che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input ricevuti come generare output come previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. I sistemi di IA variano nei loro livelli di autonomia e adattabilità dopo l'implementazione (Fonte: OECD AI principles overview⁵).



⁵ <https://oecd.ai/en/ai-principles>



L'intelligenza artificiale ha il potenziale per essere una tecnologia estremamente utile, o addirittura dirompente, per la modernizzazione del settore pubblico. L'IA sembra essere la risposta alla crescente necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione e nell'erogazione dei servizi pubblici. Tra le potenzialità delle tecnologie di intelligenza artificiale si possono citare le capacità di:

- automatizzare attività di ricerca e analisi delle informazioni semplici e ripetitive, liberando tempo di lavoro per attività a maggior valore;
- aumentare le capacità predittive, migliorando il processo decisionale basato sui dati;
- supportare la personalizzazione dei servizi incentrata sull'utente, aumentando l'efficacia dell'erogazione dei servizi pubblici anche attraverso meccanismi di proattività.

L'Unione Europea mira a diventare leader strategico nell'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico. Questa intenzione è chiaramente espressa nella Comunicazione "Piano Coordinato sull'Intelligenza Artificiale" COM (2021) 205 del 21 aprile 2021 in cui la Commissione europea propone specificamente di "rendere il settore pubblico un pioniere nell'uso dell'IA".

La revisione del Piano sull'intelligenza artificiale è stata accompagnata dalla "Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale" (AI Act) COM (2021) 206 del 21 aprile 2021. La proposta di regolamento mira ad affrontare i rischi legati all'utilizzo dell'IA, classificandoli in quattro diversi livelli: rischio inaccettabile (divieto), rischio elevato, rischio limitato e rischio minimo. Inoltre, il regolamento intende porre le basi per costruire un ecosistema di eccellenza nell'IA e rafforzare la capacità dell'Unione Europea di competere a livello globale.

L'AI Act ha introdotto una importante sfida in materia di normazione tecnica. La Commissione Europea ha adottato il 25 maggio 2023 la Decisione C(2023)3215 - Standardisation request M/5932 con la quale ha affidato agli Enti di normazione europei CEN e CENELEC la redazione di norme tecniche europee a vantaggio dei sistemi di intelligenza artificiale in conformità con i principi dell'AI Act.

Il "Dispositivo per la ripresa e la resilienza" ha tra gli obiettivi quello di favorire la creazione di una industria dell'intelligenza artificiale nell'Unione Europea al fine di assumere un ruolo guida a livello globale nello sviluppo e nell'adozione di tecnologie di IA antropocentriche, affidabili, sicure e sostenibili. In Italia il PNRR prevede importanti misure di finanziamento sia per la ricerca in ambito di intelligenza artificiale sia per lo sviluppo di piattaforme di IA per i servizi della Pubblica Amministrazione.

Il DTD di concerto con ACN e AGID promuoverà l'obiettivo di innalzare i livelli di cybersecurity dell'Intelligenza Artificiale per assicurare che sia progettata, sviluppata e impiegata in maniera sicura, anche in coerenza con le linee guida internazionali sulla sicurezza dell'Intelligenza Artificiale. La cybersecurity è un requisito essenziale dell'IA e serve per garantire resilienza, privacy, correttezza ed affidabilità, ovvero un cyberspazio più sicuro.

La Pubblica Amministrazione italiana conta esperienze rilevanti nello sviluppo e utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale. A titolo esemplificativo si citano le esperienze di:

- Agenzia delle entrate, utilizzo di algoritmi di machine learning per analizzare schemi e comportamenti sospetti, aiutando nella prevenzione e rilevazione di frodi;



- INPS, adozione di chatbot per semplificare e personalizzare l'interazione con l'utente, migliorando l'accessibilità e l'usabilità dei servizi;
- ISTAT, utilizzo di foundation models per generare ontologie a partire dalla descrizione in linguaggio naturale del contesto semantico al fine di migliorare la qualità della modellazione dei dati.

In questo contesto, l'affermarsi dei foundation models costituisce un importante fattore di accelerazione per lo sviluppo e l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale. Per foundation models si intendono sistemi di grandi dimensioni in grado di svolgere un'ampia gamma di compiti specifici, come la generazione di video, testi, immagini, la conversazione in linguaggio naturale, l'elaborazione o la generazione di codice informatico. L'AI Act definisce inoltre come foundation models "ad alto impatto" i modelli addestrati con una grande quantità di dati e con complessità, capacità e prestazioni elevate.

Principi generali per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione

Le amministrazioni pubbliche devono affrontare molte sfide nel perseguire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Di seguito si riportano alcuni principi generali che dovranno essere adottati dalle pubbliche amministrazioni e declinati in fase di applicazione tenendo in considerazione lo scenario in veloce evoluzione.

1. **Miglioramento dei servizi e riduzione dei costi.** Le pubbliche amministrazioni concentrano l'investimento in tecnologie di intelligenza artificiale nell'automazione dei compiti ripetitivi connessi ai servizi istituzionali obbligatori e al funzionamento dell'apparato amministrativo. Il conseguente recupero di risorse è destinato al miglioramento della qualità dei servizi anche mediante meccanismi di proattività.
2. **Analisi del rischio.** Le amministrazioni pubbliche analizzano i rischi associati all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per assicurare che tali sistemi non provochino violazioni dei diritti fondamentali della persona o altri danni rilevanti. Le pubbliche amministrazioni adottano la classificazione dei sistemi di IA secondo le categorie di rischio definite dall'AI Act.
3. **Trasparenza, responsabilità e informazione.** Le pubbliche amministrazioni pongono particolare attenzione alla trasparenza e alla interpretabilità dei modelli di intelligenza artificiale al fine di garantire la responsabilità e rendere conto delle decisioni adottate con il supporto di tecnologie di intelligenza artificiale. Le amministrazioni pubbliche forniscono informazioni adeguate agli utenti al fine di consentire loro di prendere decisioni informate riguardo all'utilizzo dei servizi che sfruttano l'intelligenza artificiale.
4. **Inclusività e accessibilità.** Le pubbliche amministrazioni sono consapevoli delle responsabilità e delle implicazioni etiche associate all'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale. Le pubbliche amministrazioni assicurano che le tecnologie utilizzate rispettino i principi di equità, trasparenza e non discriminazione.
5. **Privacy e sicurezza.** Le pubbliche amministrazioni adottano elevati standard di sicurezza e protezione della privacy per garantire che i dati dei cittadini siano gestiti in modo sicuro e responsabile. In particolare, le amministrazioni garantiscono la conformità dei propri sistemi di IA con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza cibernetica.



6. **Formazione e sviluppo delle competenze.** Le pubbliche amministrazioni investono nella formazione e nello sviluppo delle competenze necessarie per gestire e applicare l'intelligenza artificiale in modo efficace nell'ambito dei servizi pubblici. A tale proposito si faccia riferimento agli obiettivi individuati nel Capitolo 1.
7. **Standardizzazione.** Le pubbliche amministrazioni tengono in considerazione, durante le fasi di sviluppo o acquisizione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, le attività di normazione tecnica in corso a livello internazionale e a livello europeo da CEN e CENELEC con particolare riferimento ai requisiti definiti dall'AI Act.
8. **Sostenibilità:** Le pubbliche amministrazioni valutano attentamente gli impatti ambientali ed energetici legati all'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale e adottando soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale.
9. **Foundation Models (Sistemi IA "ad alto impatto").** Le pubbliche amministrazioni, prima di adottare foundation models "ad alto impatto", si assicurano che essi adottino adeguate misure di trasparenza che chiariscono l'attribuzione delle responsabilità e dei ruoli, in particolare dei fornitori e degli utenti del sistema di IA.
10. **Dati.** Le pubbliche amministrazioni, che acquistano servizi di intelligenza artificiale tramite API, valutano con attenzione le modalità e le condizioni con le quali il fornitore del servizio gestisce di dati forniti dall'amministrazione con particolare riferimento alla proprietà dei dati e alla conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati e privacy.

Dati per l'intelligenza artificiale

La disponibilità di dati di alta qualità e il rispetto dei valori e dei diritti europei, quali la protezione dei dati personali, la tutela dei consumatori e la normativa in materia di concorrenza sono i prerequisiti fondamentali nonché un presupposto per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di IA. La disponibilità di dati rappresenta peraltro un requisito chiave per l'adozione di un approccio all'intelligenza artificiale attento alle specificità nazionali.

La Strategia Europea per i dati è implementata dal punto normativo dagli atti sopra citati che costituiscono il quadro regolatorio entro il quale deve muoversi una Pubblica Amministrazione che intende operare con sistemi di IA sui dati aperti.

Riguardo l'utilizzo dei dati da parte di sistemi di intelligenza artificiale, l'AI Act richiede ai fornitori di sistemi di IA di adottare una governance dei dati e appropriate procedure di gestione dei dati (con particolare attenzione alla generazione e alla raccolta dei dati, alle operazioni di preparazione dei dati, alle scelte di progettazione e alle procedure per individuare e affrontare le distorsioni e le potenziali distorsioni per correlazione o qualsiasi altra carenza pertinente nei dati). L'AI Act pone particolare attenzione agli aspetti qualitativi dei set di dati utilizzati per addestrare, convalidare e testare i sistemi di IA (tra cui rappresentatività, pertinenza, completezza e correttezza). La Commissione Europea ha avviato una specifica attività presso il CEN e il CENELEC per definire norme tecniche europee per rispondere a tali esigenze.

Nel contesto nazionale, tenuto conto di una architettura istituzionale che organizza i territori in regioni e comuni, che devono avere livelli di servizio omogenei, diventa cruciale progettare e implementare soluzioni nazionali basate sull'IA. Queste soluzioni devono essere in grado, da un lato, di superare eventuali disparità che caratterizzano le diverse amministrazioni territoriali e, dall'altro, di assicurare un pieno coordinamento tra territori differenti riguardo a servizi chiave per la società.



Riguardo l'affermarsi dei foundation models nel settore pubblico, una sfida fondamentale consiste nella creazione di dataset di elevata qualità, rappresentativi della realtà della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo al corpus normativo nazionale e comunitario, ai procedimenti amministrativi e alla struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione italiana stessa.

Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi europei:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, "Piano Coordinato sull'Intelligenza Artificiale", COM (2021) 205 del 21 aprile 2021
- "Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale" (AI Act), COM (2021) 206, del 21 aprile 2021
- Decisione della Commissione "on a standardisation request to the European Committee for Standardisation and the European Committee for Electrotechnical Standardisation in support of Union policy on artificial intelligence" C (2023) 3215 del 22 maggio 2023

OBIETTIVO 5.4 - AUMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

RA5.4.1 – LINEE GUIDA PER PROMUOVERE L'ADOZIONE DELL'IA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Linee guida che definiscono i passi metodologici e organizzativi che le pubbliche amministrazioni devono seguire per definire attività progettuali di innovazione mediante l'utilizzo di IA. Le Linee guida forniranno strumenti di valutazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per rispondere alle esigenze delle amministrazioni, illustrando casi d'uso e promuovendo buone pratiche.

- **Target 2024** - Redazione delle Linee guida
- **Target 2025** - Almeno 150 progetti di innovazione mediante IA (avviati)
- **Target 2026** - Almeno 400 progetti di innovazione mediante IA (avviati)

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Dicembre 2025 - Le PA adottano le Linee per promuovere l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione - **CAP5.PA.21**

RA5.4.2 – LINEE GUIDA PER IL PROCUREMENT DI IA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Linee guida che hanno l'obiettivo di orientare le pubbliche amministrazioni nella scelta delle procedure di approvvigionamento e nella definizione delle specifiche funzionali e non funzionali delle forniture al fine di garantire: la soddisfazione delle esigenze dell'amministrazione, adeguati livelli di servizio e la conformità con il quadro normativo vigente.

Le Linee guida forniranno indicazione sulla gestione dei servizi di IA da parte della PA.

- **Target 2024** - Redazione delle Linee guida
- **Target 2025** - Almeno 100 iniziative di acquisizione di servizi di IA
- **Target 2026** - Almeno 300 iniziative di acquisizione di servizi di IA

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Dicembre 2025 - Le PA adottano le Linee guida per il procurement di IA nella Pubblica Amministrazione - **CAP5.PA.22**

RA5.4.3 - LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI DI IA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Linee guida che hanno l'obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni gli strumenti metodologici necessari per affrontare progetti di sviluppo di soluzioni IA, compresa la creazione di soluzioni basate su foundation models.

- **Target 2024** - Redazione delle Linee guida
- **Target 2025** - Almeno 50 progetti di sviluppo di soluzioni IA
- **Target 2026** - Almeno 100 progetti di sviluppo di soluzioni IA

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Dicembre 2025 - Le PA adottano le Linee guida per lo sviluppo di applicazioni di IA nella Pubblica Amministrazione - **CAP5.PA.23**

RA5.4.4 - REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI DI IA A VALENZA NAZIONALE



Sviluppo e implementazione di soluzioni basate su IA finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi pubblici, con l'obiettivo di garantire uniformi livelli di servizio su tutto il territorio nazionale.

- **Target 2024** - Identificazione delle soluzioni nazionali fondate sull'IA
- **Target 2025** - Sviluppo delle soluzioni nazionali
- **Target 2026** - Dispiegamento nei territori delle soluzioni realizzate

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Dicembre 2026 - Le PA adottano le applicazioni di IA a valenza nazionale - **CAP5.PA.24**

OBIETTIVO 5.5 - DATI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

RA5.5.1 - BASI DI DATI NAZIONALI STRATEGICHE

Sviluppo di raccolte di dataset al fine di assicurare una base di conoscenza condivisa per le soluzioni di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, preservando allo stesso tempo le peculiarità della Pubblica Amministrazione italiana e le specificità culturali nazionali.

- **Target 2024** - Ricognizione delle basi di dati strategiche
- **Target 2025** - Digitalizzazione delle basi di dati strategiche
- **Target 2026** - Promozione delle basi di dati strategiche

LINEE DI AZIONE PER LA PA

Dicembre 2026 - Le PA adottano le basi dati nazionali strategiche - **CAP5.PA.25**

Linea di Azione di riferimento	CAP5.PA.21 - CAP5.PA.22 - CAP5.PA.23 - CAP5.PA.24 - CAP5.PA.25
Azione dell'Ente	L'Ente non ha attività legate all'AI. Tuttavia si provvederà ad analizzare potenziali corsi formativi



	da erogare ai dipendenti
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4-2026

[Strumenti per l'attuazione del Piano](#)

OB5.3

- Guida Operativa sulle serie di dati di elevato valore
- Guide operative RNDT
- Guida operativa GeoDCAT-AP



- Portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it
 - Validatore semantico
 - SPARQL endpoint
 - Configuratore metadati
- Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali geodati.gov.it
 - Editor
 - Validatore
 - Uploader di file di metadati
 - Gestione cataloghi locali
- Geoportale INSPIRE
 - Validatore INSPIRE
- Portale data.europa.eu
- Catalogo Nazionale per l'interoperabilità semantica dei dati schema.gov.it
 - Validatore semantico
 - SPARQL endpoint
 - Visualizzatore di ontologie e vocabolari per il repository semantic

OB5.4

- Guida alle pubbliche amministrazioni per l'implementazione di "Smart Area" (vedi Parte terza - Strumento 4)

Risorse e fonti di finanziamento

OB5.3

- Risorse proprie delle PA considerando la clausola di invarianza finanziaria presente nel D. Lgs. 36/2006 e s.m.i. di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1024 (Open Data)
- Intervento PNRR M2C4M1_I.1.1 "Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione" (SIM) - per dati territoriali e ambientali, compresi i dataset di elevato valore
- PNRR Misura Dati e interoperabilità



6.4 - Infrastrutture

Infrastrutture digitali e Cloud

Scenario

La **strategia "Cloud Italia"**, pubblicata a settembre 2021 dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nell'ambito del percorso attuativo definito dall'art.33-septies del Decreto-Legge n.179 del 2012 e gli investimenti del PNRR legati all'abilitazione cloud rappresentano una grande occasione per supportare la riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni.

Non si tratta di una operazione unicamente tecnologica, le cui opportunità vanno esplorate a fondo da ogni ente.

La Strategia Cloud risponde a tre sfide principali:

- assicurare l'**autonomia tecnologica** del Paese,
- **garantire il controllo sui dati**
- **umentare la resilienza** dei servizi digitali.

In coerenza con gli obiettivi del PNRR, la strategia traccia un percorso per accompagnare le PA italiane nella migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso un ambiente cloud sicuro.

Con il **principio cloud first**, si vuole guidare e favorire l'adozione sicura, controllata e completa delle tecnologie cloud da parte del settore pubblico, in linea con i principi di tutela della privacy e con le raccomandazioni delle istituzioni europee e nazionali. In particolare, le pubbliche amministrazioni, **in fase di definizione di un nuovo progetto**, e/o di sviluppo di nuovi servizi, in via prioritaria devono valutare l'adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra tecnologia.

Secondo tale principio, quindi, tutte le Amministrazioni sono obbligate ad effettuare una valutazione in merito all'adozione del cloud che rappresenta l'evoluzione tecnologica più dirompente degli ultimi anni e che sta trasformando radicalmente tutti i sistemi informativi della società a livello mondiale.

Nel caso di eventuale esito negativo, tale valutazione dovrà essere motivata.

L'**adozione del paradigma cloud** rappresenta, infatti, la chiave della trasformazione digitale abilitando una vera e propria rivoluzione del modo di pensare i processi di erogazione dei servizi della PA verso cittadini, professionisti ed imprese.

L'attuazione dell'art.33-septies del Decreto-legge n. 179 del 2012, non rappresenta solo un adempimento legislativo, ma è soprattutto una occasione perché ogni ente attivi gli opportuni processi di gestione interna con il fine di modernizzare i propri applicativi e al contempo migliorare la fruizione dei procedimenti, delle procedure e dei servizi erogati.

È anche quindi una grande occasione per:

- ridurre il debito tecnologico accumulato negli anni dalle amministrazioni;
- mitigare il rischio di lock-in verso i fornitori di sviluppo e manutenzione applicativa;



- ridurre significativamente i costi di manutenzione di centri elaborazione dati (data center) obsoleti e delle applicazioni legacy, valorizzando al contempo le infrastrutture digitali del Paese più all'avanguardia che stanno attuando il percorso di adeguamento rispetto ai requisiti del Regolamento AGID e relativi atti successivi dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
- Incrementare la postura di sicurezza delle infrastrutture pubbliche per proteggerci dai rischi cyber.

In tal modo, le infrastrutture digitali saranno più affidabili e sicure e la Pubblica Amministrazione potrà rispondere in maniera organizzata agli attacchi informatici, garantendo continuità e qualità nella fruizione di dati e servizi.

Nell'ambito dell'attuazione normativa della Strategia Cloud Italia e dell'articolo 33-septies del Decreto-Legge n.179/2021 **è stata realizzato il Polo Strategico Nazionale (PSN)**, l'infrastruttura promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale che, insieme alle altre infrastrutture digitali qualificate e sicure, consente di fornire alle amministrazioni tutte le soluzioni tecnologiche adeguate e gli strumenti per realizzare il percorso di migrazione.

Il Regolamento attuativo dell'articolo 33-septies del Decreto-Legge n.179/2021 ha fissato al 28 febbraio 2023 il termine per la trasmissione dei piani di migrazione da parte delle amministrazioni.

Dopo la presentazione dei Piani di migrazione, le amministrazioni devono gestire al meglio il trasferimento in cloud di dati, servizi e applicativi. Una fase da condurre e concludere entro il 30 giugno 2026, avendo cura dei riferimenti tecnici e normativi necessari per completare una migrazione di successo.

Per realizzare al meglio il proprio piano di migrazione, le amministrazioni possono far riferimento al sito **cloud.italia.it** dove sono disponibili diversi **strumenti a supporto**, tra cui:

- **il manuale di abilitazione al cloud**, che da un punto di vista tecnico accompagna le PA nel percorso che parte dall'identificazione degli applicativi da migrare in cloud fino ad arrivare alla valutazione degli indicatori di risultato a migrazione avvenuta;
- **un framework di lavoro** che descrive il modello organizzativo delle unità operative (unità di controllo, unità di esecuzione e centri di competenza) che eseguiranno il programma di abilitazione;
- **articoli tecnici di approfondimento** relativi ai principali aspetti da tenere in considerazione durante una migrazione al cloud.

In particolare, mediante l'accesso agli strumenti sopra citati le amministrazioni possono trovare suggerimenti utili riguardo ai seguenti temi:

- come riconoscere e gestire possibili situazioni di **lock-in**;
- raccomandazioni sugli aspetti legati al back up dei dati e al **disaster recovery**;
- consigli sulla scelta della migliore strategia di migrazione dal **re-host** al **re-architect** in base alle caratteristiche degli applicativi da migrare;
- come migliorare la **migrazione in cloud** grazie a un approccio DevOps;
- come definire e separare correttamente i ruoli tra Unità di Controllo (chi governa il progetto di migrazione) e Unità di esecuzione (chi realizza la migrazione);



- come **misurare costi/benefici** derivanti dalla migrazione;
- come **stabilire un perimetro di responsabilità** condivise tra amministrazione utente e fornitore di servizi cloud;
- come sfruttare al massimo le opportunità del cloud grazie alle applicazioni cloud native, al **re-architect** e al **re-purchase**.

In caso di disponibilità all'interno del **Catalogo dei servizi cloud** per la PA qualificati da ACN di una soluzione SaaS che risponda alle esigenze delle amministrazioni, è opportuno valutare la migrazione verso il SaaS come soluzione prioritaria (principio SaaS-first) rispetto alle altre tipologie IaaS e PaaS.

Quindi, anche al fine di riqualificare la spesa della PA in sviluppo e manutenzione applicativa, le amministrazioni possono promuovere anche iniziative per la realizzazione di applicativi cloud native da erogare come SaaS mediante accordi verso altre amministrazioni anche attraverso il riuso di codice disponibile sul catalogo Developers Italia, nel rispetto della normativa applicabile.

Altro aspetto da curare è quello dei costi operativi correnti. Con la migrazione al cloud, ci sono grandi opportunità di risparmio economico, ma occorre strutturarsi per una corretta gestione dei costi cloud, sia da un punto di vista contrattuale che tecnologico.

Inoltre, con il crescere di servizi digitali forniti ad uno stesso ente da una molteplicità di fornitori diversi, anche via cloud, cresce notevolmente la complessità della gestione del parco applicativo, rendendo difficile la concreta integrazione tra i software dell'ente, l'effettiva possibilità di interoperabilità verso altri enti, la corretta gestione dei dati, ecc. Questo richiede all'Ufficio RTD, in forma singola o associata, l'evoluzione verso nuove architetture a "micro-servizi".

Lo stesso concetto di "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC), ancora presente nel CAD all'art.73, dovrà trovare una sua evoluzione basata sulla nuova logica cloud. Oggi è proprio il cloud computing, con la sua natura decentrata, policentrica e federata, a rendere possibile il disegno originario del SPC e salvaguardare pienamente l'autonomia degli enti, la neutralità tecnologica e la concorrenza sulle soluzioni ICT destinate alle PA.

Accanto agli aspetti di natura organizzativa è necessario porre attenzione anche ad una serie di elementi di natura più tecnologica.

Lo sviluppo delle infrastrutture digitali, infatti, è parte integrante della strategia di modernizzazione del settore pubblico: esse devono essere affidabili, sicure, energeticamente efficienti ed economicamente sostenibili e garantire l'erogazione di servizi essenziali per il Paese.

L'evoluzione tecnologica espone, tuttavia, i sistemi a nuovi e diversi rischi, anche con riguardo alla tutela dei dati personali. L'obiettivo di garantire una maggiore efficienza dei sistemi non può essere disgiunto dall'obiettivo di garantire contestualmente un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, come già rilevato a suo tempo da AGID attraverso il Censimento del Patrimonio ICT della PA, molte infrastrutture della PA risultano prive dei requisiti di sicurezza e di affidabilità necessari e, inoltre, sono carenti sotto il profilo strutturale e organizzativo. Ciò espone il Paese a numerosi rischi, tra cui quello di interruzione o indisponibilità dei servizi e quello di attacchi



cyber, con conseguente accesso illegittimo da parte di terzi a dati (o flussi di dati) particolarmente sensibili o perdita e alterazione degli stessi dati.

Lo scenario delineato pone l'esigenza immediata di attuare un percorso di razionalizzazione delle infrastrutture per garantire la sicurezza dei servizi oggi erogati tramite infrastrutture classificate come gruppo B, mediante la migrazione degli stessi verso infrastrutture conformi a standard di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità e interoperabilità.

Con il presente documento, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, si ribadisce che:

- con riferimento alla classificazione dei data center di cui alla Circolare AGID 1/2019 e ai fini della strategia di razionalizzazione dei data center, le categorie "infrastrutture candidabili ad essere utilizzate da parte dei PSN" e "Gruppo A" sono rinominate "A";
- al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale, anche detta Polo Strategico Nazionale (PSN), per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) destinata a tutte le pubbliche amministrazioni;
- le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dalla Circolare AGID 1/2019 e, successivamente, dal regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (di seguito Regolamento cloud e infrastrutture), verso l'infrastruttura del PSN o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dalla Circolare AGID 1/2019 e, successivamente, dal Regolamento cloud e infrastrutture. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud qualificate, nel rispetto di quanto previsto dalle Circolari AGID n. 2 e n. 3 del 2018 e, successivamente, dal Regolamento cloud e infrastrutture;
- le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dalla Circolare AGID 1/2019 e, successivamente, dal regolamento cloud e infrastrutture, verso l'infrastruttura PSN o verso altra infrastruttura della PA già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso Regolamento cloud e infrastrutture. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud qualificate nel rispetto di quanto previsto dalle Circolari AGID n. 2 e n. 3 del 2018 e, successivamente, dal Regolamento cloud e infrastrutture;
- le amministrazioni non possono investire nella costruzione di nuovi data center per ridurre la frammentazione delle risorse e la proliferazione incontrollata di infrastrutture con conseguente moltiplicazione dei costi. È ammesso il



consolidamento dei data center nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33-septies del Decreto-legge 179/2012 e dal Regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 33-septies.

Nel delineare il **processo di razionalizzazione delle infrastrutture** è necessario far riferimento anche a quanto previsto dalla "Strategia Cloud Italia". In tal senso il documento prevede:

- I. **la creazione del PSN**, la cui gestione e controllo di indirizzo siano autonomi da fornitori extra UE, destinato ad ospitare sul territorio nazionale principalmente dati e servizi strategici la cui compromissione può avere un impatto sulla sicurezza nazionale, in linea con quanto previsto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dal Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 e dal DPCM 81/2021;
- II. **un percorso di qualificazione dei fornitori** di cloud pubblico e dei loro servizi per garantire che le caratteristiche e i livelli di servizio dichiarati siano in linea con i requisiti necessari di sicurezza, affidabilità e rispetto delle normative rilevanti e
- III. **lo sviluppo di una metodologia di classificazione dei dati e dei servizi** gestiti dalle pubbliche amministrazioni, per permettere una migrazione di questi verso la soluzione cloud più opportuna (PSN o adeguata tipologia di cloud qualificato).

Con riferimento al punto i) creazione del PSN, a dicembre 2022, in coerenza con la relativa milestone PNRR associata, è stata realizzata e testata l'infrastruttura PSN. Si ricorda che tale infrastruttura eroga servizi professionali di migrazione verso l'infrastruttura PSN, servizi di housing, hosting e cloud nelle tipologie IaaS, PaaS.

Per maggiori informazioni sui servizi offerti da PSN si rimanda alla convenzione pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel 2023 sono stati pubblicati e conclusi tre avvisi per la migrazione verso il PSN a valere sulla misura 1.1 del PNRR che hanno visto l'adesione di oltre 300 tra amministrazioni centrali e aziende sanitarie locali e ospedaliere. Per quanto riguarda le ASL/AO, in particolare, è stata offerta l'opportunità di decidere la destinazione dei propri servizi tra PSN, Infrastrutture della PA adeguate e soluzioni cloud qualificate coerentemente con quanto disposto dall'articolo 33-septies del Decreto-legge 179/2012. 130 Aziende sanitarie hanno scelto di portare almeno parte dei propri servizi presso il PSN.

Con riferimento ai punti ii) qualificazione e iii) classificazione a dicembre 2021 sono stati pubblicati il Regolamento cloud e infrastrutture e a gennaio 2022 i relativi atti successivi. A febbraio e a luglio sono stati pubblicati ulteriori Decreti ACN ed è prevista la pubblicazione da parte di ACN di un nuovo Regolamento.

Con riferimento alla misura 1.2 del PNRR a marzo 2023 sono stati raccolti e ammessi a finanziamento più dei 12.464 piani di migrazione richiesti dal target è stato raggiunto e superato il target italiano previsto per settembre 2023 con la migrazione di oltre 1.100 enti locali che hanno migrato i loro servizi verso soluzioni cloud qualificate.

Con riferimento al tema del **cloud federato**, si premette che la definizione tecnica coerentemente con la **ISO/IEC 22123-1:2023** è la seguente: "**modello di erogazione di servizi cloud forniti da 2 o più cloud service provider che si uniscono mediante un accordo che preveda un insieme concordato di procedure, processi e regole comuni finalizzato all'erogazione di servizi cloud**". Le amministrazioni con infrastrutture classificate "A" che hanno deciso di investire sui propri data center per valorizzare



i propri asset ai fini della razionalizzazione dei centri elaborazione dati, adeguandoli secondo le modalità e i termini previsti ai requisiti di cui al Regolamento adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 33-septies del Decreto-legge 179/2012 e agli atti successivi di ACN, hanno la facoltà di valutare la possibilità di stringere accordi in tal senso per raggiungere maggiori livelli di affidabilità, sicurezza ed elasticità, purché siano rispettati i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e della normativa applicabile. Le amministrazioni che dovessero stipulare tali accordi realizzerebbero così le infrastrutture cloud federate della PA che si affiancano all'infrastruttura Polo Strategico Nazionale nel rispetto dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Per "**infrastrutture di prossimità**" (o edge computing) si intendono i nodi periferici (edge nodes), misurati come numero di nodi di calcolo con latenze inferiori a 20 millisecondi; si può trattare di un singolo server o di un altro insieme di risorse di calcolo connesse, operati nell'ambito di un'infrastruttura di edge computing, generalmente situati all'interno di un edge data center che opera all'estremità dell'infrastruttura, e quindi fisicamente più vicini agli utenti destinatari rispetto a un nodo cloud in un data center centralizzato".

Le amministrazioni che intendono realizzare e/o utilizzare infrastrutture di prossimità verificano la conformità di queste ai requisiti del Regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 33-septies del DL 179/2012.

Punti di attenzione e azioni essenziali per tutti gli enti

- 1) L'attuazione dell'art.33-septies Decreto-legge 179/2012, e del principio cloud-first, deve essere tra gli obiettivi prioritari dell'ente. Occorre curare da subito anche gli aspetti di sostenibilità economico-finanziaria nel tempo dei servizi attivati, avendo cura di verificare gli impatti della migrazione sui propri capitoli di bilancio relativamente sia ai **costi correnti (OPEX)** sia agli **investimenti in conto capitale (CAPEX)**.
- 2) La gestione dei servizi in cloud deve essere presidiata dall'ente in tutto il ciclo di vita degli stessi e quindi è necessaria la disponibilità di competenze specialistiche all'interno dell'Ufficio RTD, in forma singola o associata.

Approfondimento tecnologico per gli RTD

- 1) La piena abilitazione al cloud richiede l'evoluzione del parco applicativo software verso la logica as a service delle applicazioni esistenti, andando oltre il mero lift-and-shift dei server, progettando opportuni interventi di rearchitect, replatform o repurchase per poter sfruttare le possibilità offerte oggi dalle moderne piattaforme computazionali e dagli algoritmi di intelligenza artificiale. In tal senso, occorre muovere verso architetture a "**micro-servizi**" le cui **caratteristiche** sono, in sintesi, le seguenti:
 - a. **ogni servizio non ha dipendenze esterne da altri servizi e gestisce autonomamente i propri dati (self-contained)**
 - b. **ogni servizio comunica con l'esterno attraverso API/webservice e senza dipendenza da stati pregressi (lightweight/stateless)**
 - c. **ogni servizio può essere implementato con differenti linguaggi e tecnologie, in modo indipendente dagli altri servizi (implementation-independent)**



- d. ogni servizio può essere dispiegato in modo automatico e gestito indipendentemente dagli altri servizi (independently deployable)
 - e. ogni servizio implementa un insieme di funzioni legate a procedimenti e attività amministrative, non ha solo scopo tecnologico (business-oriented):
- 2) È compito dell'Ufficio RTD curare sia gli aspetti di pianificazione della migrazione/abilitazione al cloud che l'allineamento dello stesso con l'implementazione delle relative opportunità di riorganizzazione dell'ente offerte dall'abilitazione al cloud e dalle nuove architetture a micro-servizi.
 - 3) La gestione del ciclo di vita dei servizi in cloud dell'amministrazione richiede la strutturazione di opportuni presidi organizzativi e strumenti tecnologici per il cloud-cost-management, in forma singola o associata.

Contesto normativo e strategico

In materia di infrastrutture esistono una serie di riferimenti sia normativi che strategici a cui le amministrazioni devono attenersi. Di seguito un elenco delle principali fonti.

Riferimenti normativi nazionali:

- Art. 8-bis e 73 del CAD

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 8-bis (Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'Agid.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID.

Art. 73 Sistema pubblico di connettività (SPC)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il **Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC)**, quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.



3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sviluppo architetture e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;
- b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
- b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;
- c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3-ter). Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:

- a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
- b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
- c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", articolo 33-septies;
- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione"
- Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica"
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", art. 75;
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 35;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109 "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"
- Circolare AGID n. 1/2019, del 14 giugno 2019 - Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali;



- Strategia italiana per la banda ultra-larga (2021);
- Strategia Cloud Italia (2021);
- Regolamento AGID, di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la Pubblica Amministrazione e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione (2021);
- Determinazioni ACN in attuazione al precedente Regolamento n. 306/2022 (con allegato) su e n. 307/2022 (con allegato)
- Decreti direttoriali ACN prot. N. 29 del 2 gennaio 2023, n. 5489 dell'8 febbraio 2023 e n. 20610 del 28 luglio 2023;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
 - Investimento 1.1: "Infrastrutture digitali"
 - Investimento 1.2: "Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud"

Riferimenti europei:

- European Commission Cloud Strategy, Cloud as an enabler for the European Commission Digital Strategy, 16 May 2019.
- Strategia europea sui dati, Commissione Europea 19.2.2020 COM (2020) 66 final;
- Data Governance and data policy at the European Commission, July 2020;
- Regulation of the European Parliament and of the Council on European data governance (Data Governance Act) (2020)

OBIETTIVO 6.1 - MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEI SERVIZI DIGITALI EROGATI DALLE AMMINISTRAZIONI ATTUANDO LA STRATEGIA "CLOUD ITALIA" E MIGRANDO VERSO INFRASTRUTTURE E SERVIZI CLOUD QUALIFICATI (INCLUSO PSN)

RA6.1.1 - NUMERO DI AMMINISTRAZIONI MIGRATE

- **Target 2024** - 4.083 amministrazioni migrate con infrastrutture e servizi cloud qualificati/adequati e almeno 100 amministrazioni migrate con almeno un servizio verso il PSN (Target PNRR, M1C1-139 e M1C1-17)
- **Target 2025** - Il 75% delle amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, co.3, legge n.196/2009 completano la realizzazione dei piani di migrazione trasmessi a DTD e AGID
- **Target 2026** - Il 100% delle amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, co.3, legge n.196/2009 completano la realizzazione dei piani di migrazione trasmessi a DTD e AGID



LINEE DI AZIONE VIGENTI

Le PA proprietarie di data center di gruppo B richiedono l'autorizzazione ad AGID per le spese in materia di data center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019 e prevedono in tali contratti, qualora autorizzati, una durata massima coerente con i tempi strettamente necessari a completare il percorso di migrazione previsti nei propri piani di migrazione – **CAP6.PA.01**

Le PA proprietarie di data center classificati da AGID nel gruppo A continuano a gestire e mantenere tali data center in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia e dal Regolamento cloud – **CAP6.PA.02**

Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia – **CAP6.PA.03**

Le PA continuano ad applicare il principio cloud first e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati – **CAP6.PA.04**

Le PA aggiornano l'elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento e di conseguenza aggiornano, ove necessario, anche il piano di migrazione – **CAP6.PA.05**

LINEE DI AZIONE 2024-2026

Da gennaio 2024 - Le PA, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni relative allo stato di avanzamento dell'implementazione dei piani di migrazione – **CAP6.PA.06**

Da gennaio 2024 - Le amministrazioni che intendono realizzare e/o utilizzare infrastrutture di prossimità verificano la conformità di queste ai requisiti del Regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 33-septies del Decreto-legge 179/2012 e ne danno apposita comunicazione ad ACN – **CAP6.PA.07**

Gennaio 2024 - Le PA con data center di tipo "A" che hanno avviato gli adeguamenti sui propri data center ai requisiti di cui al Regolamento cloud e relativi atti successivi, trasmettono ad ACN la dichiarazione di cui al medesimo Regolamento – **CAP6.PA.08**



Settembre 2024 - 4.083 amministrazioni concludono la migrazione in coerenza con il piano di migrazione e, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni necessarie per verificare il completamento della migrazione – **CAP6.PA.09**

Giugno 2026 - Le amministrazioni concludono la migrazione in coerenza con il piano di migrazione trasmesso ai sensi del Regolamento cloud e, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni necessarie per verificare il completamento della migrazione – **CAP6.PA.10**

Linea di Azione di riferimento	CAP6.PA.01 - CAP6.PA.02 - CAP6.PA.03 - CAP6.PA.04 - CAP6.PA.05 - CAP6.PA.06 - CAP6.PA.07 - CAP6.PA.08 - CAP6.PA.09 - CAP6.PA.10
Azione dell'Ente	<p>L'ente è attualmente in una fase di transizione digitale cruciale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la gestione dei dati attraverso l'adozione di soluzioni cloud e la digitalizzazione degli archivi esistenti. Il datacenter dell'ente è classificato come di tipo B, e tutti i servizi core sono già stati migrati in cloud, seguendo il principio del "cloud first" stabilito dalle linee guida nazionali e dagli standard di sicurezza e conformità ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).</p> <p>Attualmente, l'ente mantiene ancora alcuni server locali che forniscono servizi di supporto essenziali, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Controller di Dominio: Utilizzato per la gestione centralizzata degli utenti tramite Active Directory, garantendo così una gestione sicura e controllata delle identità e degli accessi ai servizi interni.• Macchine Virtuali (VM): Ospitano gestionali non più attivi ma mantenuti per fini storici, consentendo così la consultazione di dati legacy senza necessità di supporto costante. <p>In aggiunta, l'ente dispone di storage dedicati come file</p>



server, dove sono archiviati tutti i documenti degli utenti e le condivisioni interne. Questi file server contengono sia documenti di natura ordinaria sia una sezione dedicata alla digitalizzazione parziale delle Pratiche Edilizie SUE (Sportello Unico per l'Edilizia), provenienti dagli archivi cartacei.

L'obiettivo strategico dell'ente è di avviare un progetto di digitalizzazione completa degli archivi relativi all'edilizia privata e agli atti amministrativi. Questo progetto dovrebbe prevedere il riversamento di tutti i documenti digitalizzati all'interno dei gestionali dell'ente, erogati in modalità SaaS (Software as a Service) e accreditati secondo gli standard ACN. La digitalizzazione completa consentirà una gestione più efficiente, trasparente e sicura delle informazioni, migliorando la qualità del servizio reso ai cittadini e ottimizzando le operazioni interne.

Sarebbe auspicabile ottenere finanziamenti specifici per la digitalizzazione degli archivi comunali, con particolare attenzione alle pratiche edilizie e agli atti amministrativi. Questi finanziamenti permetterebbero all'ente di accelerare il processo di digitalizzazione, migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi offerti, e ridurre i costi operativi a lungo termine.

Alla luce di queste considerazioni, l'ente si impegna a seguire le linee guida nazionali per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, adottando soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili. La migrazione al cloud e la digitalizzazione degli archivi rappresentano un passaggio fondamentale per modernizzare l'ente, migliorare l'efficienza amministrativa e garantire la sicurezza e la resilienza dei dati pubblici.

Stato di attuazione

- L.A. attuata e non avviata
- L.A. non attuata e non avviata
- L.A. in corso di perfezionamento



	<input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	> Q4.2026

Il sistema pubblico di connettività

Scenario

Il **Sistema Pubblico di Connettività (SPC)** garantisce alle Amministrazioni aderenti sia l'interscambio di informazioni in maniera riservata che la realizzazione della propria infrastruttura di comunicazione.

A tale Sistema possono interconnettersi anche le reti regionali costituendo così una rete di comunicazione nazionale dedicato per l'interscambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni sia centrali che locali.

Per effetto della legge n. 87 del 3 luglio 2023, di conversione del Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 la scadenza dell'attuale Contratto Quadro è stata prorogata al 31 dicembre 2024; entro questa data sarà reso disponibile alle Amministrazioni interessate il nuovo Contratto Quadro che prevederà oltre ai servizi di connettività anche i servizi di telefonia fissa come da informativa Consip del 13 Aprile 2023.



Il **Sistema Pubblico di Connettività fornisce** un insieme di servizi di rete che:

- permette alla singola Pubblica Amministrazione, centrale o locale, di **interconnettere le proprie sedi** e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
- realizza un'**infrastruttura condivisa di interscambio consentendo l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni** salvaguardando la sicurezza dei dati;
- **garantisce l'interconnessione della Pubblica Amministrazione alla rete Internet;**

Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani:

- Art. 8-bis e 73 del CAD
- Strategia italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026

OBIETTIVO 6.2 - GARANTIRE ALLE AMMINISTRAZIONI LA DISPONIBILITÀ DELLA CONNETTIVITÀ SPC

RA6.2.1 - RETE DI CONNETTIVITÀ

- Target 2024 - Aggiudicazione della nuova gara da parte di Consip per nuovi servizi di connettività a banda ultra-larga nell'ambito SPC.
- Target 2025 - Il 20 % delle amministrazioni avviano la migrazione ai nuovi servizi di connettività SPC.
- Target 2026 - Il 50% delle amministrazioni hanno concluso la migrazione

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Da gennaio 2025 - Sulla base delle proprie esigenze, le pubbliche amministrazioni iniziano la fase di migrazione della loro infrastruttura di rete utilizzando i servizi resi disponibili dalla nuova gara di connettività SPC – **CAP6.PA.11**

Linea di Azione di riferimento	CAP6.PA.11
Azione dell'Ente	L'Ente si approvvigiona per i servizi di connettività sul MEPA previa consultazione contratti quadro SPC di Consip.



	L'ente ha provveduto nel mese di marzo 2023 a contrattualizzare l'adesione al Contratto Quadro OPA SPC2, nel Progetto dei Fabbisogni SPC2 e Piano di Attuazione sviluppato con riferimento al fabbisogno inviato dall'ente.
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. non attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input checked="" type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	-
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	-
Avvio previsto per l'attuazione della LA	> Q4.2026

Strumenti per l'attuazione del Piano

- Il Manuale di abilitazione al Cloud nell'ambito del Programma nazionale di abilitazione al cloud: si tratta di un Documento che accompagna le pubbliche amministrazioni - da un punto di vista tecnico - nel percorso che parte dall'identificazione degli applicativi da migrare in cloud fino ad arrivare alla valutazione degli indicatori di risultato a migrazione avvenuta.
- Framework di lavoro relativo al programma nazionale di abilitazione al cloud che descrive il modello organizzativo delle unità operative (unità di controllo, unità di esecuzione e centri di competenza) che eseguiranno il programma di abilitazione.



- un Kit relativo al programma nazionale di abilitazione al cloud che raccoglie metodologie, strumenti e buone pratiche e fornisce alle pubbliche amministrazioni indicazioni per elaborare una propria strategia di migrazione dei servizi verso il cloud.

Risorse e fonti di finanziamento

- Gare Strategiche ICT Consip (es. Accordo Quadro Public Cloud IaaS/PaaS) e altri strumenti Consip (MEPA e SDAPA) (vedi Parte III - Strumenti).
- Finanziamenti PNRR per un ammontare complessivo di 1,9 miliardi di euro:
 - Investimento 1.1: Infrastrutture digitali" (PA Centrali, ASL e Aziende Ospedaliere)
 - Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud" (Comuni, Scuole, ASL e Aziende Ospedaliere).



6.5 - Sicurezza informatica

Sicurezza informatica

Scenario

L'evoluzione delle moderne tecnologie e la conseguente possibilità di ottimizzare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi con l'obiettivo di rendere **efficace, efficiente e più economica l'azione amministrativa**, ha reso sempre più necessaria la "migrazione" verso il digitale che, però, al contempo, sta portando alla luce nuovi rischi, esponendo imprese e servizi pubblici a possibili attacchi cyber. In quest'ottica, la **sicurezza** e la **resilienza delle reti e dei sistemi**, su cui tali tecnologie poggiano, sono il baluardo necessario a garantire, nell'immediato, la sicurezza del Paese e, in prospettiva, lo sviluppo e il benessere dello Stato e dei cittadini.

La recente riforma dell'architettura nazionale cyber, attuata attraverso l'adozione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 che ha istituito l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha come obiettivo, tra gli altri, quello di sviluppare e rafforzare le capacità cyber nazionali, garantendo l'unicità istituzionale di indirizzo e azione, anche mediante la redazione e l'implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, che considera cruciale, per il corretto "funzionamento" del sistema Paese, la sicurezza dell'ecosistema digitale alla base dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, con specifica attenzione ai beni ICT. Tali beni supportano le funzioni e i servizi essenziali dello Stato e, purtroppo, come dimostrano gli ultimi rapporti di settore, sono tra i bersagli preferiti degli attacchi cyber.

Per garantire lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità cyber nazionali, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i Fondi per l'attuazione e la gestione della Strategia nazionale di cybersicurezza sono state destinate significative risorse alla sicurezza cibernetica e alle misure tese a realizzare un percorso di miglioramento della postura di sicurezza del sistema Paese nel suo insieme e, in particolare, della Pubblica Amministrazione.

Gli obiettivi e i risultati attesi, definiti successivamente nel presente capitolo, sono in linea con specifici interventi realizzati dall'ACN in favore delle pubbliche amministrazioni per cui sono state individuate specifiche aree di miglioramento. In particolare, **il riferimento è alla necessità di:**

- **prevedere dei modelli di gestione centralizzati della cybersicurezza**, coerentemente con il ruolo trasversale associato (obiettivo 7.1 di questo Piano);
- **definire processi di gestione e mitigazione del rischio cyber**, sia interni sia legati alla gestione delle terze parti di processi IT (obiettivi 7.2, 7.3, 7.4);
- **promuovere attività legate al miglioramento della cultura cyber delle Amministrazioni** (obiettivo 7.5).

All'interno di questo contesto, AGID metterà a disposizione della Pubblica Amministrazione una serie di piattaforme e di servizi, che verranno erogati tramite il proprio CERT, finalizzati alla conoscenza e al contrasto dei rischi cyber legati al patrimonio ICT della PA (obiettivo 7.6)



Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani:

- art 51 del CAD

Dlgs n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 51 - Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

1. Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture.

1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:

- a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
- b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
- c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.

2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto previsto, è possibile il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali"
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019, "Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del computer security incident response team - CSIRT italiano"
- Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"
- Decreto-legge 19 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"



- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, "Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misura volte a garantire elevati livelli di sicurezza";
- Decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale";
- Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)";
- Decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina", articoli 27, 28 e 29;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, Adozione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e del relativo Piano di implementazione 2022-2026;
- Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, 18 marzo 2017;
- Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT, del mese di aprile 2020;
- Strategia Cloud Italia, adottata a settembre 2021
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Investimento 1.5: "Cybersecurity";

Riferimenti normativi europei:

- Direttiva 6 luglio 2016 n. 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.
- Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cybersicurezza»)
- Direttiva 14 dicembre 2022 n. 2022/2555/UE relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (Testo rilevante ai fini del SEE)



RA7.1.1 - IDENTIFICAZIONE DI UN MODELLO, CON RUOLI E RESPONSABILITÀ, DI GESTIONE DELLA CYBERSICUREZZA

- **Target 2024** - Identificare e approvare un modello unitario e centralizzato di governance della cybersicurezza, comprensivo delle linee di implementazione da parte delle PA.
- **Target 2025** - Approvare e rendere noti ruoli e responsabilità relativi alla gestione della cybersicurezza
- **Target 2026** - n.d.

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Da settembre 2024 - Le singole PA definiscono il modello unitario, assicurando un coordinamento centralizzato a livello dell'istituzione, di governance della cybersicurezza - **CAP7.PA.01**

Da dicembre 2024 - Le PA adottano un modello di governance della cybersicurezza - **CAP7.PA.02**

Da dicembre 2024 - Le PA nominano i Responsabili della cybersicurezza e delle loro strutture organizzative di supporto - **CAP7.PA.03**

RA7.1.2 - DEFINIZIONE DEL FRAMEWORK DOCUMENTALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE CYBER

- **Target 2024** - n.d.
- **Target 2025** - Approvare e rendere noti i processi e le procedure inerenti alla gestione interna della cybersicurezza
- **Target 2026** - n.d.

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Da dicembre 2024 - Le PA formalizzano i processi e le procedure inerenti alla gestione della cybersicurezza - **CAP7.PA.04**

OBIETTIVO 7.2 - GESTIRE I PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO IT COERENTEMENTE CON I REQUISITI DI SICUREZZA DEFINITI



RA7.2.1 - DEFINIZIONE DEL FRAMEWORK DOCUMENTALE A SUPPORTO DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO IT

- **Target 2024** - Definire ed approvare i requisiti di sicurezza nei processi di approvvigionamento IT
- **Target 2025** - Definire ed approvare processi e modalità di approvvigionamento e governo del rischio nella gestione delle terze parti
- **Target 2025** - Definire contratti e accordi con fornitori e terze parti IT per rispettare gli obiettivi di sicurezza definiti nel processo di approvvigionamento

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Da giugno 2024 - Le PA definiscono e approvano i requisiti di sicurezza relativi al processo di approvvigionamento IT - **CAP7.PA.05**

Da dicembre 2024 - Le PA definiscono e promuovono i processi di gestione del rischio sui fornitori e terze parti IT, la contrattualistica per i fornitori e le terze parti IT, comprensive dei requisiti di sicurezza da rispettare - **CAP7.PA.06**

RA7.2.2 - DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO IT

- **Target 2024** - n.d.
- **Target 2025** - Definire e formalizzare le modalità e il piano di audit e verifiche per la valutazione dei fornitori e delle terze parti IT per confermare il rispetto degli obblighi contrattuali definiti
- **Target 2026** - Definire e promuovere attività di controllo e verifica sui fornitori e sulle terze parti IT al fine di confermare gli obblighi e requisiti di sicurezza

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Da dicembre 2025 - Le PA realizzano le attività di controllo definite nel Piano di audit e verifica verso i fornitori e terze parti IT - **CAP7.PA.07**

OBIETTIVO 7.3 - GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CYBER

**RA7.3.1 - DEFINIZIONE DEL FRAMEWORK PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CYBER**

- **Target 2024** - Adottare i processi e gli strumenti per le attività di cyber risk management e security by design
- **Target 2025** - Promuovere attività di classificazione dati e servizi, identificando Piani e strumenti per garantirne la continuità operativa dei servizi offerti
- **Target 2026** - n.d.

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Da dicembre 2024 - Le PA definiscono e formalizzano il processo di cyber risk management e security by design, coerentemente con gli strumenti messi a disposizione da ACN - **CAP7.PA.08**

Dicembre 2025 - Le PA promuovono il censimento dei dati e servizi della PA, identificandone la rilevanza e quindi le modalità per garantirne la continuità operativa - **CAP7.PA.09**

Dicembre 2025 - Le PA realizzano o acquisiscono gli strumenti atti alla messa in sicurezza dell'integrità, confidenzialità e disponibilità dei servizi e dei dati, come definito dalle relative procedure - **CAP7.PA.10**

Dicembre 2026 - Le PA integrano le attività di monitoraggio del rischio cyber, come definito dal relativo Piano, nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi - **CAP7.PA.11**

RA7.3.2 - DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO CYBER

- **Target 2024** - n.d.
- **Target 2025** - n.d.
- **Target 2026** - Integrare attività di monitoraggio e mitigazione del rischio cyber nei normali processi di progettazione e gestione dei sistemi informativi della PA

LINEE DI AZIONE PER LE PA



Da dicembre 2025 - Le PA integrano le attività di monitoraggio del rischio cyber, come definito dal relativo Piano, nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi - **CAP7.PA.12**

OBIETTIVO 7.4 - POTENZIARE LE MODALITÀ DI PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI INFORMATICI

RA7.4.1 - DEFINIZIONE DEL FRAMEWORK DOCUMENTALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI INCIDENTI

- **Target 2024**
 - Definire i presidi per la gestione degli eventi di sicurezza
 - Formalizzare i processi e le procedure relative alla gestione degli incidenti
- **Target 2025** - n.d.
- **Target 2026** - n.d.

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Da giugno 2024 - Le PA definiscono i presidi per la gestione degli eventi di sicurezza, formalizzandone i processi e le procedure - **CAP7.PA.13**

Da dicembre 2024 - Le PA formalizzano ruoli, responsabilità e processi, nonché le capacità tecnologiche a supporto della prevenzione e gestione degli incidenti informatici - **CAP7.PA.14**

RA7.4.2 - DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI RISPOSTA AGLI INCIDENTI

- **Target 2024** - n.d.
- **Target 2025** - Definire le modalità di verifica dei piani di risposta e ripristino a seguito di incidenti informatici
- **Target 2026** - Definire le modalità di aggiornamento dei Piani di risposta e ripristino a seguito di incidenti informatici

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Da dicembre 2024 - Le PA definiscono le modalità di verifica dei Piani di risposta a seguito di incidenti informatici - **CAP7.PA.15**



Da dicembre 2025 - Le PA definiscono le modalità di aggiornamento dei Piani di risposta e ripristino a seguito dell'accadimento di incidenti informatici - **CAP7.PA.16**

OBIETTIVO 7.5 - IMPLEMENTARE ATTIVITÀ STRUTTURATE DI SENSIBILIZZAZIONE CYBER DEL PERSONALE

RA7.5.1 - DEFINIZIONE DEI PIANI DI FORMAZIONE IN AMBITO CYBER

- **Target 2024** - Definire processi e procedure per la realizzazione di attività di sensibilizzazione cyber
- **Target 2025** - Definire piani di formazione diversificati per ruoli e posizioni organizzative
- **Target 2026** - n.d.

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Da giugno 2024 - Le PA promuovono l'accesso e l'utilizzo di attività strutturate di sensibilizzazione e formazione in ambito cybersicurezza - **CAP7.PA.17**

Da dicembre 2024 - Le PA definiscono piani di formazione inerenti alla cybersecurity, diversificati per ruoli, posizioni organizzative e attività delle risorse dell'organizzazione - **CAP7.PA.18**

RA7.5.2 - ADOZIONE DI STRUMENTI ATTI ALLA FORMAZIONE IN AMBITO CYBER

- **Target 2024** - n.d.
- **Target 2025** - n.d.
- **Target 2026** - Acquisire strumenti informatici a supporto dei programmi formativi

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Da dicembre 2025 - Le PA realizzano iniziative per verificare e migliorare la consapevolezza del proprio personale - **CAP7.PA.19**

OBIETTIVO 7.6 - CONTRASTARE IL RISCHIO CYBER ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI SUPPORTO PROATTIVO ALLA PA



RA7.6.3 - SUPPORTO FORMATIVO E INFORMATIVO RIVOLTO ALLE PA E IN PARTICOLARE AGLI RTD PER L'AUMENTO DEL LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA DELLE MINACCE CYBER

- **Target 2024** - Pubblicazione della versione aggiornata del portale CERT-AGID con contenuti informativi relativi alle campagne malevole veicolate verso le PA
- **Target 2025** - Erogazione di due corsi di formazione, base ed avanzato, sulla sicurezza nella PA
- **Target 2026** - Fornitura di documentazione di supporto agli RTD per la gestione della sicurezza IT nelle PA in aggiunta alle attività formative

LINEE DI AZIONE PER LE PA

Dicembre 2025 - Le PA, sulla base delle proprie esigenze, partecipano ai corsi di formazione base ed avanzato erogati dal CERT-AGID - **CAP7.PA.22**

Linea di Azione di riferimento	CAP7.PA.01 - CAP7.PA.02 - CAP7.PA.03 - CAP7.PA.04 - CAP7.PA.05 - CAP7.PA.06 - CAP7.PA.07 - CAP7.PA.08 - CAP7.PA.09 - CAP7.PA.10 - CAP7.PA.11 - CAP7.PA.12 - CAP7.PA.13 - CAP7.PA.14 - CAP7.PA.14ù5 - CAP7.PA.16 - CAP7.PA.17 - CAP7.PA.18 - CAP7.PA.19 - CAP7.PA.22
Azione dell'Ente	<p>Nell'ambito della trasformazione digitale e della protezione delle informazioni, l'ente dovrà perseguire obiettivi chiari e strutturati per garantire la sicurezza cibernetica delle proprie infrastrutture e dei dati trattati. La cybersicurezza è diventata un elemento strategico per la continuità operativa, la protezione dei dati e la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche.</p> <p>Di seguito sono delineati gli obiettivi che l'ente si prefigge in questo contesto:</p> <p>1. Definizione di un Modello di Gestione della Cybersicurezza</p> <p>L'ente deve adottare un modello di governance della cybersicurezza che includa la definizione chiara di ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione. Questo</p>



modello deve prevedere la nomina di Responsabili della cybersicurezza e la creazione di strutture organizzative di supporto per la gestione delle minacce informatiche.

2. Formalizzazione dei Processi e delle Procedure di Cybersicurezza

È essenziale che l'ente formalizzi tutti i processi e le procedure inerenti alla gestione della cybersicurezza. Ciò include la documentazione e l'approvazione dei requisiti di sicurezza relativi ai processi di approvvigionamento IT, assicurando che ogni acquisto e implementazione tecnologica rispetti gli standard di sicurezza definiti.

3. Gestione del Rischio per Fornitori e Terze Parti

L'ente deve definire e promuovere processi di gestione del rischio per fornitori e terze parti IT. Questo implica la contrattualizzazione di requisiti di sicurezza che queste entità devono rispettare, nonché l'esecuzione di audit e verifiche periodiche come delineato nel Piano di audit dell'ente. L'obiettivo è garantire che tutte le terze parti aderiscano ai livelli di sicurezza richiesti per proteggere l'integrità dei dati e dei sistemi dell'ente.

4. Cyber Risk Management e Security by Design

L'ente deve sviluppare un processo di cyber risk management integrato con un approccio di security by design, in linea con gli strumenti e le linee guida messi a disposizione dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Questo approccio implica l'integrazione della sicurezza fin dalle prime fasi di progettazione, sviluppo e implementazione di nuovi sistemi e applicativi.

5. Censimento e Continuità Operativa dei Dati e Servizi

È cruciale promuovere il censimento completo dei dati e dei servizi dell'ente per identificare la loro rilevanza e stabilire le modalità per garantirne la continuità operativa. Questo include l'adozione di strumenti per proteggere l'integrità, la confidenzialità e la disponibilità dei servizi e dei dati, come



definito dalle procedure interne.

6. Monitoraggio e Gestione del Rischio Cyber

L'ente deve integrare le attività di monitoraggio del rischio cyber nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi. Questo monitoraggio continuo consente di identificare e mitigare tempestivamente eventuali rischi o minacce emergenti.

7. Gestione degli Eventi di Sicurezza e Risposta agli Incidenti

È fondamentale definire presidi specifici per la gestione degli eventi di sicurezza, formalizzandone i processi e le procedure. L'ente deve stabilire modalità di verifica dei Piani di risposta a seguito di incidenti informatici e prevedere aggiornamenti periodici dei Piani di risposta e ripristino per garantire la capacità di reagire efficacemente a qualsiasi evento di sicurezza.

8. Sensibilizzazione e Formazione sulla Cybersicurezza

L'ente deve promuovere attività strutturate di sensibilizzazione e formazione continua in ambito cybersicurezza. Questo include la definizione di piani di formazione specifici per ruoli, posizioni organizzative e attività, oltre a realizzare iniziative per migliorare la consapevolezza del personale. Inoltre, l'ente deve partecipare attivamente ai corsi di formazione di base e avanzati erogati dal CERT-AGID, in base alle proprie esigenze operative.

9. Verifica Continua e Miglioramento della Sicurezza

Infine, l'ente deve impegnarsi a realizzare iniziative periodiche per verificare e migliorare la consapevolezza del personale in tema di sicurezza, nonché aggiornare continuamente le proprie procedure e strumenti in risposta alle evoluzioni delle minacce informatiche.



	Conclusioni Pertanto è necessario individuare all'interno dell'ente figure professionali idonee affinché possano gestire la cybersicurezza e promuovere iniziative che possano perseguire gli obiettivi prefissati, attraverso una gestione proattiva dei rischi, l'adozione di best practice in materia di sicurezza, e indirizzare tutti i dipendenti ad una costante formazione professionale, migliorando significativamente la propria resilienza contro le minacce informatiche, proteggendo i dati dei cittadini e garantendo la continuità dei servizi essenziali.
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> L.A. attuata e non avviata <input checked="" type="checkbox"/> L.A. non attuata e non avviata <input type="checkbox"/> L.A. in corso di perfezionamento <input type="checkbox"/> L.A. conclusa con successo <input type="checkbox"/> L.A. non applicabile
Risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle LA	Non sono necessarie ulteriori risorse finanziarie
Ufficio Responsabile per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input type="checkbox"/> Settore III – LL.PP. <input type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Ufficio di supporto per per l'attuazione della LA	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Transizione Digitale <input checked="" type="checkbox"/> Settore I – AA.GG <input checked="" type="checkbox"/> Settore II – Finanziario e Tributi <input checked="" type="checkbox"/> Settore III – LL.PP.



	<input checked="" type="checkbox"/> Settore IV – Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> Settore V – Servizi alla Persona <input checked="" type="checkbox"/> Settore VI – Polizia Locale
Avvio previsto per l'attuazione della LA	Q4.2026

Strumenti per l'attuazione del Piano

- Servizi Cyber nazionali già attivati e in fase di attivazione da parte di ACN. In particolare, si evidenziano i seguenti servizi:
 - HyperSOC: sistema nazionale di monitoraggio delle vulnerabilità e fattori di rischio per la constituency nazionale;
 - Portale Servizi Agenzia (ACN) e servizi informativi dello CSIRT Italia: sistema nazionale di infosharing tecnico e operativo a supporto dell'identificazione, analisi e mitigazione di minacce e incidenti;
- Servizi di gestione del rischio cyber: strumenti e sistemi a supporto dell'identificazione, analisi e valutazione del rischio cyber;
- Linee guida e contenuti informativi pubblicati di ACN;
- Piattaforma Syllabus per lo sviluppo di ulteriori competenze nella PA.

Risorse e fonti di finanziamento

- PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.5 "Cybersecurity";
- Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197
- Fondo per la gestione della Strategia nazionale di cybersicurezza, articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022 n. 197

7. Considerazioni Finali

Con la stesura di questo piano si è voluto redigere una guida operativa per quella che si ritiene essere la direzione da seguire, secondo le indicazioni date da Agid, per migliorare i servizi rivolti agli utenti e per garantire sicurezza nel trattamento dei dati secondo le normative GDPR e di transizione delle stesse.

Il piano è una proiezione che può essere migliorata, cambiata e ridefinita a seconda delle opportunità, delle normative e delle necessità che nel corso del triennio verranno ad affrontarsi, ma la strada da seguire è tracciata e definitiva.



Nel piano non sono state considerate le eccezioni o le richieste particolari che dovranno essere vagliate opportunamente di volta in volta.

Ogni linea di azione descritta in questo piano deve essere vagliata e accettata dalla Giunta Comunale che ne deve condividere gli obiettivi e le strategie .

Sarà compito del RTD predisporre ogni anno una relazione che riporti lo stato di attuazione delle linee di azione previste dal Piano Triennale al fine focalizzare i milestones del Piano Triennale successivo.



8. Appendice - Glossario

- **AGID:** Agenzia per l'Italia Digitale è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio col compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- **API:** API (Application Programming Interface) è un insieme di definizioni e protocolli che consentono a software diversi di comunicare tra loro.
- **API-first:** Principio per cui i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e attraverso processi digitali collettivi.
- **CAD:** Codice Amministrazione Digitale è un testo unico che riunisce e organizza le norme in merito all'informatizzazione della PA nei rapporti con cittadini e imprese.
- **CITD:** Comitato Interministeriale per la Trasformazione Digitale promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra-larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese.
- **Cloud first:** Strategia che promuove l'utilizzo dei servizi cloud come prima scelta per la gestione dei dati e dei processi aziendali.
- **Decennio Digitale:** Insieme di regole e principi guida dettati dalla Commissione Europea per guidare i Paesi Membri nel raggiungimento degli obiettivi fissati per il Decennio Digitale 2020-2030.
- **Digital & mobile first:** Principio per cui le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi pubblici in digitale e devono essere fruibili su dispositivi mobili.
- **Digital identity only:** Principio per cui le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi pubblici in digitale e devono essere fruibili su dispositivi mobili.
- **Gold plating:** Fenomeno in cui un progetto viene implementato con caratteristiche o dettagli aggiuntivi che vanno oltre i requisiti richiesti, senza alcuna reale necessità o beneficio tangibile.
- **Governo come Piattaforma:** Approccio strategico nella progettazione e nell'erogazione dei Servizi Pubblici in cui il governo agisce come una piattaforma aperta che facilita l'erogazione di servizi da parte di entità pubbliche e private.
- **ICT:** Information and Communication Technology (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).
- **Interoperabilità:** Rende possibile la collaborazione tra Pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti terzi, per mezzo di soluzioni tecnologiche che assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni senza vincoli sulle implementazioni, evitando integrazioni ad hoc.
- **Lock-in:** Fenomeno che si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente.
- **Once-only:** Principio secondo cui l'amministrazione non richiede al cittadino dati e informazioni di cui è già in possesso.



- **Open data by design e by default:** Principio per cui il patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile.
- **Openness:** Principio per cui le pubbliche amministrazioni devono tenere conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in nei propri servizi, prediligere l'utilizzo di software con codice aperto o di e-Service e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente, nonché promuovere l'amministrazione aperta e la condivisione di buone pratiche sia amministrative che tecnologiche.
- **PDND:** Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è lo strumento che abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici.
- **PIAO:** Piano Integrato di Attività e Organizzazione è un documento unico di programmazione e governance che va a sostituire tutti i programmi che fino al 2022 le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre, tra cui i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell'anticorruzione.
- **PNC:** Piano Nazionale per gli investimenti complementari è il piano nazionale di investimenti finalizzato a integrare gli interventi del PNRR tramite risorse nazionali.
- **PNRR:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano nazionale di investimenti finalizzato allo sviluppo sostenibile e al rilancio dell'economia tramite i fondi europei del Next Generation EU.
- **Privacy by design e by default:** Principio per cui i servizi pubblici devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali.
- **RTD:** Responsabile per la Trasformazione Digitale è il dirigente all'interno della Pubblica Amministrazione che garantisce operativamente la trasformazione digitale dell'amministrazione, coordinando lo sviluppo dei servizi pubblici digitali e l'adozione di nuovi modelli di relazione con i cittadini, trasparenti e aperti.
- **SIPA:** Sistema Informativo delle Pubbliche Amministrazioni (SIPA) insieme coordinato di risorse, norme, procedure, tecnologie e dati volti a supportare la gestione informatizzata delle attività e dei processi all'interno delle pubbliche amministrazioni.
- **User-centric:** Principio per cui le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo.
- **UTD:** Ufficio per la Transizione Digitale è l'ufficio dell'amministrazione a cui viene affidato il delicato processo di transizione alla modalità operativa digitale.